

Sentenza 230/13/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Torti, Relatore: Podestà

Intitolazione:

Imposta comunale sugli immobili – avviso di accertamento recupero ICI non versata – motivazione – obbligo – osservanza mera indicazione dei criteri di stima già adottati per un altro accertamento emesso nei confronti della società acquirente Sufficienza.

Massima:

Il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento non sussiste quando l'Ufficio abbia correttamente dimostrato, giustificato e provato la propria pretesa impositiva, abbia messo la contribuente nelle condizioni di difendersi compiutamente, fornendo tutte le giustificazioni e le prove del caso a sostegno del proprio comportamento (nella specie la CTP ha ritenuto l'accertamento privo di difetti formali e sostanziali, completo, esaustivo, fondato sui criteri di stima già adottati per altro accertamento emesso nei confronti della società acquirente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	TORTI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PODESTA'	DOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARCENARO	EUGENIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2965/09 depositato il 19/11/2009
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 819455 I.C.I. 2004 contro COMUNE DI GENOVA

proposto dal ricorrente:

CHIARELLA ENRICO
QUALE EREDE DI ZIGNAIGO MARIA ROSA
CORSO FIRENZE 33 9 16138 GENOVA GE

difeso da:

BIASIOLI LUCA
VIA SAN VINCENZO 58/3 16121 GENOVA GE

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 2965/09

UDIENZA DEL

16/05/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

230/13/11

PRONUNCIATA IL:

16 MAG 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 6 GIU 2011

Il Segretario

Il ricorso del sig. CHIARELLA Enrico, nella sua qualità di erede di Zignaigo Maria Rosa, rappresentato e difeso dal dr. Luca Biasoli, è avverso l'avviso di accertamento n° 819453/2004 emesso dal Comune di Genova per ICI dovuta per l'anno 2004, notificato il 11.09.2009, relativamente a 16 unità immobiliari in Genova per l'importo di € 1.888,00 perché il contribuente ha effettuato versamenti d'imposta non corrispondenti a quanto dovuto.

Il ricorrente ha eccepito la carenza di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e la sussistenza di errori compiuti dall'ufficio accertatore in merito all'attribuzione delle proprietà dei beni in esame dei quali una parte non risultano attribuiti alla sig.ra Zignaigo (defunta). In particolare ha fatto presente che solo cinque immobili sono da ricondurre alla proprietà della sig.ra Zignaigo Maria Rosa mentre gli altri nove non sono attribuibili ad essa.

Il Comune di Genova si è costituito con memoria in data 13.10.2010 prot. 356567 contestando le eccezioni del ricorrente relativamente al difetto di motivazione ritenendo di aver assolto in maniera ampia ed esaustiva a tale onere perché ha indicato tutti gli elementi necessari e sufficienti per consentire al ricorrente di potersi difendere. Ha fatto presente di aver indicato nell'avviso il valore imponibile utilizzato per il calcolo dell'imposta dovuta, la percentuale di possesso, i mesi di possesso, la detrazione per abitazione principale e l'aliquota applicata, oltre agli estremi catastali identificativi degli immobili e l'imposta dovuta per ognuno di essi.

Si è pronunciato sulla titolarità dei beni in capo alla sig.ra Zignaigo sostenendo che sono 16, che la contribuente, per l'anno in esame ha effettuato versamenti d'imposta non corrispondenti a quanto dovuto. Ha fatto rilevare che i beni per i quali l'Ufficio ha emesso l'accertamento derivano dalla dichiarazione di possesso della stessa Zignaigo M. Rosa, la quale, invece, non ha mai dichiarato le indicazioni catastali di ognuno.

Per altri anni precedenti (2002 e 2003) l'Ufficio ha emesso avvisi di accertamento che non sono stati contestati ed il secondo è stato pagato.

L'unico fabbricato non dichiarato spontaneamente dalla sig.ra Zignaigo è quello di Via Mogadiscio 13/1 per il quale sussistono risultanze catastali evidenti (risultava usufruttuaria dell'immobile per 140/940). Essa ha indicato in 13 il numero dei fabbricati posseduti (ben oltre a quelli ritenuti corretti dall'erede, odierno ricorrente). Ha concluso sostenendo che l'avviso è privo di sanzioni in quanto non trasmissibili agli eredi, trattandosi di atto impositivo intestato a persona deceduta e notificato all'avente causa.

La Commissione, con ordinanza n° 423/13/10 del 08.11.2010, ha chiesto al Comune di Genova di fornire i certificati autentici delle

visure catastali storiche relative alla unità immobiliari per le quali ha emesso l'avviso di accertamento impugnato.

Con nota prot. 27207 del 27.01.2011 il Comune di Genova ha provveduto depositando i documenti relativi alle unità immobiliari per cui pretende il pagamento dell'ICI. Ha fatto presente che relativamente all'immobile identificato con il progressivo 15/1 è stato dichiarato dalla sig.ra Signaigo, ma privo di identificativo catastale.

La Commissione ha sentite le parti presenti in udienza, sulla base di quanto desunto dagli atti, ritiene sussistano i presupposti per accogliere parzialmente il ricorso.

Pregiudizialmente rileva che le eccezioni mosse all'avviso di accertamento in diritto sono prive di fondamento. Infatti, ritiene che l'Ufficio abbia correttamente dimostrato, giustificato e provato la propria pretesa impositiva, abbia messo la contribuente nelle condizioni di difendersi compiutamente, fornendo tutte le giustificazioni e le prove del caso a sostegno del proprio comportamento. L'accertamento è privo di difetti formali e sostanziali, è completo, esaustivo e si fonda sui criteri di stima già adottati per altro accertamento emesso nei confronti della società acquirente: quindi, l'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impugnato va rigettata come va rigettata quella relativa alla violazione del diritto di difesa.

Nel merito, la Commissione osserva che i certificati di visura catastale prodotti dal Comune di Genova e riferiti ad unità immobiliari sui quali gravano diritti reali della sig.ra Signaigo M. Rosa si riassumono nei seguenti:

1	Salita S. Caterina 8 int 3	Usufrutto fino al 1985
2	C.so Firenze 33 p. 4	Proprietà
3	Via Galata 35 int 9	Usufrutto parziale fino al 07.05.2006
4	P.zza di Pellicceria 8R p. T-S1	Usufrutto fino al 12.03.1969
5	Via alla Stazione per Casella 22 p. T	Usufrutto 10/120 fino al 07.05.2006
6	Via alla Stazione per Casella 22 p. T	Proprietà 1/3 fino al 11.03.1993
7	Via alla Stazione per Casella 22 p. S int 9	Usufrutto parziale fino al 07.05.2006
8	Via Torpi 3 p. 2	Usufrutto parziale fino al 07.05.2006
9	Via alla Stazione per Casella 30 p. T	Usufrutto
10	Via Colombo 15 p. 2 int 4	Usufrutto per 2/36 fino al 07.05.2006
11	Via alla Stazione per Casella 28 p. T	usufrutto
12	P.zza di Pellicceria 7R p. T-1-2	Usufrutto fino al 12.03.1969
13	Via Mogadiscio p. T	Usufrutto fino al 29.03.2007

14	Via F.lli Chiarella p. T - 1	Usufrutto % fino al 28.03.2007
----	------------------------------	-----------------------------------

Nella fattispecie, sulla base di quanto si deduce dalla suddetta tabella riassuntiva, risultano assoggettabili ad ICI i beni distinti con i numeri 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, per le quote di diritto su di essi gravanti. Gli altri sono da escludere perché i diritti in capo alla sig.ra Zignaigo sono decaduti.

Mancando elementi certi (che sono stati formalmente richiesti dalla Commissione e non sono stati prodotti) altre unità immobiliari non possono rientrare nel contesto.

Su queste basi l'ufficio provvederà al ricalcolo degli importi effettivamente dovuti dal ricorrente, sanzioni ed interessi compresi.


La complessità delle questioni trattate suggerisce di dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di giudizio.

F.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso dichiara soggetti ad ICI le unità immobiliari distinte con i numeri 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 della tabella, per le quote di diritto su di essi gravanti, rinvia al Comune di Genova l'onere di ricalcolare l'imposta dovuta, sanzioni ed interessi compresi, annulla per il resto l'avviso di accertamento impugnato e dichiara la compensazione delle spese.

Genova, li 16.05.2011

IL PRESIDENTE




IL PRESIDENTE



Sentenza 3/14/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Cingano, Relatore: Bozzano

Intitolazione:

ICI – termine di decadenza – previsione difforme da quanto previsto dalla normativa nazionale - illegittimità

Massima:

Nel disciplinare i termini di decadenza entro i quali esercitare i poteri di accertamento, gli Enti locali non possono prevedere termini decadenziali difformi rispetto a quelli previsti dalla normativa generale emanata dallo Stato.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CINGANO	GIANCARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BOZZANO	GIANCARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TESTAVERDE	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 748/08
depositato il 10/03/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 894739 I.C.I. 2002
contro COMUNE DI GENOVA

proposto dal ricorrente:

PIUMA LAURA ROSA
PIAZZA SAN MATTEO 15 2 16123 GENOVA GE

difeso da:

DA PASSANO FILIPPO E GAZZA PAOLO MICHELE
PIAZZA SAN MATTEO 15 2 16123 GENOVA GE

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 748/08

UDIENZA DEL

20/01/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

3/14/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 GEN 2011

Il Segretario

Libano

RGR. N. 748/08 Piuma Laura Rosa

In data 10/3/2008 la Signora Piuma Laura Rosa, CF. PMILRS47R50D969W, residente in Genova, domiciliata per la lite presso lo studio del Difensore Avv. Filippo Da Passano, Piazza San Matteo 15/2 Genova presentava tempestivo ricorso contro l'avviso di accertamento Ici n. 894739/2002 emesso nei suoi confronti dal Comune di Genova riguardante l'ICI dovuta per l'anno 2002.

Coll'atto impugnato il Comune richiedeva € 2629 comprensivi di sanzioni ed interessi.

La ricorrente deduce i seguenti vizi dell'atto impugnato:

- 1) Inesistenza e/o nullità' della notifica;
- 2) Decadenza dal termine per l'accertamento dell'imposta;
- 3) Mancata sottoscrizione dell'avviso;
- 4) Omessa motivazione dell'avviso;
- 5) Non debenza dell'imposta per due immobili sconosciuti e comunque non identificati nell'avviso;
- 6) Illegittima applicazione di sanzioni ed interessi;
- 7) Disapplicazione delle sanzioni ex. Art. 8 D.Lgs. n. 546/1992.

Chiede, pertanto, che venga annullato l'avviso di accertamento impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.

il Comune di Genova contesta punto per punto le tesi del ricorrente con le argomentazioni esposte nell'atto di costituzione in giudizio e controdeduzioni.

Chiede che venga rigettato il ricorso, con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

il motivo del ricorso di cui al punto 2 - vale a dire, intervenuta decadenza dal proprio potere impositivo, in cui e' incorso il Comune di Genova - e' fondato e va accolto.

L'accoglimento del predetto motivo, che riveste carattere assorbente, rende superfluo l'esame delle restanti doglianze dedotte da parte ricorrente.

In effetti, l'ICI per cui e' causa e' riferita all'anno 2002 e non e' contestato che l'avviso di accertamento impugnato sia stato notificato a mezzo posta, con raccomandata, il giorno 14/12/2007.

RGR. N. 748/08 Piuma Laura Rosa

Parte ricorrente sostiene che l'avviso de quo avrebbe dovuto essere stato notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2005, cioè' entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 1992.

il Comune di Genova sostiene di avere emesso l'avviso di accertamento in forza di una norma del proprio Regolamento in materia di tributi, che prevede un più lungo termine di decadenza, cioè' "non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione"; detta norma regolamentare risulta adottata dal Comune resistente in base all'art. 59 del D.lgs. 447/1997.

La Commissione osserva che l'art. 59 sopracitato e' stato espressamente abrogato dalla legge n° 296/2006 (Finanziaria per il 2007), entrata in vigore l'1 gennaio 2007.

Pertanto, sia il Regolamento comunale in materia, che l'art. 59 che lo legittimava, sono venuti meno con il primo gennaio 2007, mentre il potere di accertamento della Civica amministrazione ha spirato il 31 dicembre 2005.

Il nuovo termine quinquennale introdotto dall'art. 171 della Finanziaria suddetta, si applica solamente "ai rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge" -1° gennaio 2007 - ed e' esclusa qualsivoglia possibilità' di proroga dei termini di prescrizione o decadenza ormai spirati, come nel caso di specie (art. 3 L. 212/2000).

Né la Commissione ritiene fondata la tesi del Comune di Genova, secondo cui sussisterebbe, in generale ed in capo agli Enti locali, un qualche potere di disciplinare autonomamente l'istituto della decadenza: allo stato attuale della legislazione in materia, gli Enti locali non possono prevedere termini decadenziali difformi rispetto a quelli previsti dalla normativa generale emanata dallo Stato.

La tesi della ricorrente risulta, pertanto, fondata ed il ricorso merita di essere accolto.

La tipologia della controversia suggerisce la compensazione delle spese di giudizio.

PQM.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

GENOVA, 20 Gennaio 2010

Il Relatore

Giuseppe Benvenuto



Il Presidente

[Signature]

Sentenza 2/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Bocchiardo, Relatore: Solamito

Intitolazione:

- 1. ICI – area edificabile – nozione –**
- 2. ICI - denuncia immobili posseduti - obbligo**

Massima:

- 1. Ai fini ICI per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, indipendentemente dalla destinazione prevista dalle norme tecniche del piano regolatore, e dalla circostanza che non sia stato presentato alcun piano particolareggiato.*
- 2. Ai fini ICI il contribuente è obbligato a denunciare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio (art. 10 l. n. 504/1992), non sussistendo analogo obbligo anche per gli anni successivi salvo che siano intervenuti elementi in grado di incidere sulla determinazione dell'imposta.*

Riferimenti normativi: Legge 504/1992 Art. 10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **IMPERIA**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BOCCHIARDO	GIOVANNI MARIA	Presidente
<input type="checkbox"/>	SOLAMITO	GIOVANNI MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BIANCHI	MARIA DONATA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 249/09
spedito il 09/03/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3050 I.C.I. 2003
contro COMUNE DI IMPERIA

proposto dal ricorrente:
CORRADI TERESA
VIA ARCHIMEDE 26 TRIVIGNANO 30030 VENEZIA VE

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3363 I.C.I. 2004
contro COMUNE DI IMPERIA

proposto dal ricorrente:
CORRADI TERESA
VIA ARCHIMEDE 26 TRIVIGNANO 30030 VENEZIA VE

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 3487 I.C.I. 2006
contro COMUNE DI IMPERIA

proposto dal ricorrente:
CORRADI TERESA
VIA ARCHIMEDE 26 TRIVIGNANO 30030 VENEZIA VE

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 4359 I.C.I. 2005
contro COMUNE DI IMPERIA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 249/09

UDIENZA DEL

SEZIONE 4

05/10/2010 ore 15:30

SENTENZA

N° 2/06/11

PRONUNCIATA IL:

05/10/2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18/01/2011

Il Segretario

Dott. Claudio Tbdiers



(segue)

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 249/09

UDIENZA DEL

05/10/2010 ore 15:30

proposto dal ricorrente:

CORRADI TERESA

VIA ARCHIMEDE 26 TRIVIGNANO 30030 VENEZIA VE

SOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 10/01/2009 il Comune di Imperia, notificava alla Sig.ra Corradi Teresa avvisi di accertamento ICI relativamente agli anni 2004, 2005 e per l'anno 2006 sia per omessa denuncia e infedele denuncia inerente ad un'area fabbricabile di mq. 4312 in zona Caramagna.

Proponeva tempestivo ricorso, sostenendo che i terreni sono qualificati come edificabili dal PRG solo ai fini artigianali e commerciali e non è stato presentato alcun piano particolareggiato.

Non si può parlare per gli anni di omessa denuncia ICI applicando le sanzioni al 100% ma bensì di omessi versamenti con sanzioni ridotte al 30% trattandosi di terreni ereditati dal padre nell'anno 2000.

Gli avvisi di accertamento devono essere completi e motivati per permettere alla contribuente di poter esercitare il suo diritto alla difesa.

Chiede che venga accolto il ricorso.

Il Comune di Imperia costituitosi in giudizio, nelle proprie controdeduzioni scritte, rileva che l'area edificabile è composta da diversi terreni che ricadono in zone di P.R.G. denominate "DM1A" e "DM2A" e che l'area non è mai stata dichiarata ai fini ICI.

In sede di controllo della posizione del contribuente, ha riscontrato il possesso di queste aree edificabili ed ha provveduto alla valutazione della stessa, sulla base del disposto dell'art. 5 del D.Lgs. n° 504/92 a seguito della perizia effettuata dalla AST S.P.A. società appositamente incaricata a tale scopo dal comune di Imperia con deliberazione municipale.

L'Ufficio ha quindi calcolato l'imposta dovuta, chiedendo con gli atti di accertamento impugnati l'imposta, maggiorata delle sanzioni di legge per omessa denuncia e degli interessi previsti dalla normativa vigente.

Chiede quindi di respingere il ricorso in tutte le sue parti, di confermare la piena legittimità degli atti di accertamento ICI emessi dal Comune, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminata la normativa, e la documentazione allagata agli atti, ritiene non doversi dare accoglimento del ricorso.

E' opportuno chiarire che un'area è da considerare edificabile, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92 quando è utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi. Questa sola definizione di per sé, rende la premessa fatta dal ricorrente inutile e priva di significato: l'area di sua proprietà è edificabile se rientra in zona che il Piano Regolatore qualifica come tale, indipendentemente dalla destinazione prevista dalle norme tecniche del Piano; inoltre, non ha rilevanza ai fini della qualificazione come area edificabile la circostanza che non sia stato presentato alcun piano particolareggiato, posto che la legge fa riferimento a strumenti urbanistici generali o attuativi.

In ordine ai vizi sollevati (presunto difetto di motivazione, sanzioni applicate e il valore accertato per l'area) dalle considerazioni svolte, appare pretestuosa l'eccezione sollevata dal ricorrente laddove denuncia un presunto difetto di motivazione; la motivazione è ricavabile dall'insieme del fascicolo notificato, e deve ritenersi completa ed esauriente, sia nei presupposti di fatto che nelle ragioni giuridiche, tanto che il ricorrente non solo ha avuto tutti gli elementi necessari a comprendere la pretesa tributaria del Comune, ma non ha avuto altresì alcun problema ad esercitare il proprio, giusto, diritto alla difesa.

Il contribuente non ha prodotto nemmeno in sede di ricorso alcuna copia di dichiarazione ICI, perché in realtà, proprio come contestato dal Comune, il contribuente non ha mai presentato alcuna denuncia ICI come invece tassativamente previsto dalla legge per cui chi possiede delle aree fabbricabili.

La contribuente Sig.ra Corradi Teresa, ha ereditato i terreni già dal 1964 era tenuta a presentare la dichiarazione ai fini ICI nell'anno 1993, per comunicare il possesso di tali terreni; non avendolo fatto nel 1993 poteva comunque in uno qualunque degli anni di imposta successivi, regolarizzare la propria posizione.

Il quarto comma dell'art. 10 D.Lgs. n°504/92, infatti, pone a carico dei soggetti passivi l'obbligo di dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello stato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

Di conseguenza — risultando altrimenti "gli anni successivi" comunque privi di dichiarazione — l'obbligo di presentazione della dichiarazione "per gli anni successivi" tenuto conto del disposto del primo comma dell'art.

10 può e deve ritenersi insussistente unicamente quando la dichiarazione sia stata presentata per un anno precedente, e sempre che non siano intervenute variazioni capaci di determinare una imposta diversa.

Nella sostanza della valutazione, la stima eseguita è ritenuta corretta in quanto prende nella dovuta considerazione tutti gli aspetti migliorativi e peggiorativi, che possono influenzare il valore di mercato dell'area fabbricabile.

Nella sostanza della valutazione, la stima eseguita è ritenuta corretta in quanto prende nella dovuta considerazione tutti gli aspetti migliorativi e peggiorativi, che possono influenzare il valore di mercato dell'area fabbricabile.

P. Q. M.

La Commissione respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 200,00.

Imperia, li 05 ottobre 2010

Il Relatore
Solamito Giovanni Mario

Solamito Giovanni Mario

Il Presidente
Bocchiaro Giovanni Maria

Bocchiaro Giovanni Maria

Sentenza 119/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Imperia - Presidente: Maglione, Relatore: Sarni

Intitolazione:

**1. TRIBUTI LOCALI - ICI – accertamento – immobile
oggetto di pignoramento – disponibilità – assenza -
presupposto esclusione**

Massima:

Ai fini dell'assoggettabilità ad ICI deve essere accertata la sussistenza, in capo al titolare del bene, della possibilità di godere dei frutti e di fruire dei vantaggi che il possesso di quel bene astrattamente comporta. Qualora manchi la disponibilità del bene e sia quindi impossibile trarre da questo alcuna utilità, come nel caso del titolare di un bene oggetto di pignoramento, non sussiste il presupposto del tributo (nel caso di specie, il giudice ha equiparato la condizione del titolare di un bene pignorato a quella del fallito, in quanto entrambi sono spossessati dei relativi beni, quindi impossibilitati a trarne qualsiasi utilità che esprima una capacità contributiva)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1795/08

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

10/03/2011 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N°

119

PRONUNCIATA IL:

10/3/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11 OTT. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul° appello n° 1795/08
depositato il 05/11/2008
- avverso la sentenza n° 104/03/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto da:l'ufficio: COMUNF DI LA SPEZIA
difeso da:
STEFANO CARABBA - FTTORE FURIA MARCELLO PULIGA GIORGIO GIOVANNINI
C/O COMUNE DI LA SPEZIA AVVOCATURA
P.ZA EUROPA 1 19124 LA SPEZIA

controparte:
SIGNANI WALTER
VIA GROPPINI 5 54033 CARRARA MS

difeso da:
ANDREANI PROF. GIULIO
C.SO ROSSELLI 2 54033 CARRARA MS

Atti impugnati:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 918 I.C.I. 2000

Il Segretario

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di La Spezia ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia n. 104.3.07 del 15.03.07 depositata il 27.09.07 con la quale era stato accolto il ricorso del Sig. Walter Signani volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento per mancato versamento dell'ICI di immobili di sua proprietà per l'anno 2000.

Il Giudice di 1° grado era addivenuto a tale determinazione nella fondamentale considerazione che i beni del soggetto inciso erano tutti pignorati ed affidati ad un custode che provvedeva ad amministrarli sicché il titolare di tali beni poteva essere assimilato ad un debitore fallito essendo entrambi privati del possesso dei propri beni.

Il Comune appellante confuta tale asserzione sostenendo che il debitore pignorato è in grado di esercitare il possesso sui beni pignorati sicché la sua posizione non equivarrebbe a quella del debitore fallito che, peraltro, in caso di fallimento, perde anche la capacità di agire.

Soggiunge inoltre che, allo stato, il curatore fallimentare assume la posizione di sostituto di imposta che si diversifica ancor più da quella del debitore pignorato.

Si costituisce il contribuente assumendo la correttezza della sentenza del giudice di 1° grado sulla base di un articolato ordine di considerazioni.

La causa, chiamata all'udienza del 10.03.2011, è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va conseguentemente respinto.

Come è noto presupposto per l'applicazione dell'ICI è la proprietà o la titolarità di un diritto reale su un bene in quanto tali diritti comportano la fruibilità degli utili e dei frutti che dallo stesso derivano.

Ciò che occorre accertare quindi, al fine della assoggettabilità di un bene all'ICI è la sussistenza o meno, in capo al titolare, della possibilità di godere dei frutti e di fruire dei vantaggi che il possesso dei beni astrattamente comporta.

E che l'effettivo possesso sia alla base della assoggettabilità ad ICI di un bene si desume anche dall'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992 laddove afferma che *nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario* (possessore e non proprietario).

Ciò premesso va rilevato che il pignoramento di un bene esclude il proprietario dalla disponibilità dello stesso e gli impedisce di trarne qualsivoglia vantaggio.

Correttamente, pertanto, il Giudice di 1° grado ha assimilato il debitore pignorato al fallito in quanto entrambi risultano essere sprovvisti dei relativi beni nel senso che si trovano entrambi nella impossibilità di trarre da essi qualsivoglia utilità che, in quanto espressione di capacità contributiva, possa giustificare l'assoggettamento all'imposta.

Anche il debitore pignorato non può, pertanto, essere assoggettato ad ICI.

Spese compensate

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la decisione impugnata.

La peculiarità della controversia induce a compensare le spese di causa.

Il Relatore *10.03.2011* Presidente.

Uscita

Uscita

Sentenza 12/6/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Di Mattei, Relatore: Teppati

Intitolazione:

TRIBUTI LOCALI - ICI – contratto di sub concessione – diritto d’uso – soggettività d’imposta – sussistenza

Massima:

E’ soggetto passivo ICI il contribuente che abbia stipulato una sub concessione di un bene (nella specie, una porzione di un autoparcheggio) con un soggetto a sua volta concessionario per conto del Conto: l’acquisto della sub concessione equivale infatti all’assunzione della titolarità di un diritto d’uso rilevante ai fini della soggettività ICI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 956/09

UDIENZA DEL

01/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

12


PRONUNCIATA IL:

1/12/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/03/11

Il Segretario



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>DI MATTEI</u>	<u>BERNARDO</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>TEPPATI</u>	<u>LODOVICO</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MORINO</u>	<u>MARILENA</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 956/09
spedito il 13/05/2009
- avverso la sentenza n° 37/13/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: COMUNE DI PORTOFINO
difeso da:
PICIOCCHI PIETRO
VIA DELLA LIBERTA' 4/5 16100 GENOVA

proposto dal ricorrente:

BOGGIO BERTINET FABRIZIA
STR PONTE ISABELLA S VITO 129 10133 TORINO TO

Atti Impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 8 I.C.I. 2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

Appello **RGA N. 956/09** avverso la Sentenza N. **37/13/2008** della CTP di Genova, proposto dalla contribuente Signora **Boggio Bertinet Fabrizia**

Controparte: **Comune di Portofino**.

Oggetto della Sentenza: avviso di liquidazione ICI, anno 2004.

Con la citata sentenza veniva respinto il ricorso della contribuente e compensate le spese.

L'appello presentato dalla Signora Boggio Bertinet Fabrizia, avverso la sentenza in oggetto, riguarda l'avviso di liquidazione dell'imposta ICI n. 13, relativo all'unità immobiliare sita in Piazza della Libertà n. 13/A a Portofino, emesso dal Comune di Portofino per l'anno 2004, notificato l'11/04/2007.

In data 13/05/1994, l'appellante diveniva concessionaria per 70 anni, con atto rogito del Notaio Luigi Castello, Repertorio n. 25392 Raccolta atti n. 8961, dell'unità immobiliare di Piazza della Libertà 13/A, Portofino (GE), Foglio 3, Parcella 808, sub. 87, categoria C/6, classe 3, consistenza 12 mq, rendita €.247,90.

La contribuente presenta appello per i motivi di seguito enunciati:

1. Illegittimità della sentenza per erronea interpretazione dell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 504/92. La norma citata dalla sentenza definisce i soggetti passivi di imposta comunale sugli immobili. Dalla lettura della norma non si evince che l'aver acquisito una concessione equivalga ad aver assunto la titolarità di un diritto reale d'uso. Tanto è vero che solo in seguito, con la L. n. 388/2000, nell'intento di ampliare la base impositiva, è stato aggiunto, al secondo comma dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/91, il seguente periodo: "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario". La sentenza della Corte di Cassazione Sez. tributaria, n. 6138/2009 ha confermato che la concessione con cui un ente pubblico economico conferisce a un terzo il diritto a usare un'area di demanio pubblico per un determinato periodo di tempo e dietro corrispettivo, rientra nella nozione di locazione di beni immobili di cui all'art. 13 della sesta direttiva IVA 77/388/CEE. Pertanto è stato precisato che il diritto nascente dalla concessione è un diritto di natura obbligatoria, assimilabile a un contratto di locazione e non un diritto reale.
2. Illegittimità della sentenza in merito alla corretta classificazione nel bilancio del Comune di Portofino dell'immobile oggetto del contenzioso: l'appellante si è affidata alla veridicità di quanto esposto in bilancio del Comune di Portofino ed essendo l'immobile oggetto di concessione classificato come bene del patrimonio indisponibile e non come bene

demaniale e mai riclassificato, in buona fede ha ritenuto che l'immobile non rientrasse nel disposto della L. n. 388/2000 e quindi l'ICI non dovuta per mancanza del presupposto oggettivo.

Chiede:

- di annullare, in riforma totale della sentenza appellata, l'avviso di liquidazione di cui è contenzioso;
- Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio.

L'Ufficio presenta memoria sostenendo quanto di seguito evidenziato:

- Sulla soggettività del contribuente ad imposta in quanto titolare di un diritto reale d'uso, in primo luogo per il fatto che dinanzi alla CTR non possono essere proposte domande o eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d'ufficio, risulta dubbia l'ammissibilità della questione proposta in appello circa l'interpretazione dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 504/92, considerando che oggetto del ricorso presso la Commissione provinciale era esclusivamente la natura demaniale del bene per cui è causa. Di fatto, così operando, si è introdotto surrettiziamente in appello un nuovo motivo di gravame, stante nella dedotta assenza, in capo all'appellante, della condizione di titolare di diritto reale d'uso, come tale, soggetto passivo del tributo. Nel caso di specie i contenuti sostanziali del diritto d'uso – facoltà di godimento e uso della cosa con possibilità di ritrarne utilità nonché durata temporanea e rispetto della destinazione economica del bene – sono innegabilmente presenti, sicché, sotto tale profilo, è certamente corretta la sentenza della CTP impugnata.
- Natura dichiarativa della classificazione nel bilancio del Comune di Portofino dell'immobile oggetto del contratto: nel caso di specie ciò che rileva la qualificazione sostanziale dell'immobile, ossia il fatto che l'autoparcheggio sia opera pertinenziale al demanio stradale del quale assorbe il carattere demaniale e la disciplina. E' del tutto irrilevante insistere sulla classificazione nel bilancio del Comune di Portofino quale bene del patrimonio indisponibile, ovvero invocare un preteso affidamento nella risultanze di tale bilancio, posto che, per le ragioni anzidette, la circostanza non è in alcun modo idonea a sottrarre la contribuente dall'obbligo di assolvere l'imposta.

MOTIVI DELLA SENTENZA:

La Commissione, analizzati gli atti e udite le parti in udienza, ritiene che la sentenza impugnata vada confermata, per i motivi di seguito esposti:

- la contribuente con l'atto rogito del Notaio Luigi Castello, Repertorio n. 25392 Raccolta atti n. 8961, dell'unità immobiliare di Piazza della Libertà 13/A, Portofino (GE), Foglio 3, Parcella 808, sub. 87, categoria C/6, classe 3, consistenza 12 mq, rendita €.247,90, ha stipulato e sottoscritto la sub-concessione relativa a tale posto auto con la Coopsette, titolare di convenzione del 13/02/1985, con la quale il Comune di Portofino le ha conferito la gestione per 70 anni di una porzione dell'autoparcheggio. L'aver acquisito detta sub-concessione equivale ad aver assunto la titolarità del diritto di uso indicato al comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n.504/92;
- tale condizione reale sussiste a prescindere che il bene appartenga al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. Il tutto a prescindere dalle modalità con le quali il Comune di Portofino ha annotato il manufatto nel proprio bilancio;
- va peraltro rilevato che il prezzo della sub-concessione è stato pagato in un'unica soluzione e non con canoni periodici. Inoltre va considerato anche il fatto che l'autoparcheggio è opera pertinenziale al demanio stradale per cui ne assorbe il carattere demaniale e la disciplina, quindi va applicato l'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 che stabilisce: "nel caso di concessione su aree demaniali il soggetto passivo è il concessionario".

La Commissione, per motivi di equità, onde tutelare la buona fede della contribuente che ha fatto affidamento a quanto esposto dal Comune di Portofino nel proprio bilancio e inventario, esclude l'applicazione della sanzioni e considera che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali fra le parti ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n.546/92 e secondo comma dell'art. 92 del CPC.

P.Q.M.

Respinge l'appello del contribuente e conferma la sentenza di primo grado escluse le sanzioni.


Spese compensate.

Genova, 01/12/2010.

IL RELATORE
Dr. Lodovico Teppati



IL PRESIDENTE
Dr. Bernardo Di Mattei



Sentenza 145/14/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Balba, Relatore: Mazza

Intitolazione:

**TRIBUTI LOCALI - ICI – agevolazioni – contribuente -
onere della prova sussistenza delle condizioni – incombenza**

Massima:

Qualora il contribuente invochi un'agevolazione ai fini ICI è suo onere dimostrare di essersi trovato nelle condizioni che gli davano diritto di poterne beneficiare, non essendo sufficiente in giudizio limitarsi a mere affermazioni di principio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BALBA | SANTO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAZZA | ALFREDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | TESTAVERDE | PAOLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2335/08
depositato il 07/10/2008

- avverso AVVISO ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE n° 582252 2003 I.C.I. 2003
contro COMUNE DI GENOVA

proposto dal ricorrente:
MARSINA SRL UNIPERSONALE
VIA C .R . CECCARDI 11/6 16121 GENOVA GE

rappresentato da:
FRANCESCHI LUCA
LARGO RICHINI 2 20100 MILANO MI
in qualità di curatore

rappresentante difeso da:
DRAGO SANTINA
VIA C .R . CECCARDI 1/6 16121 GENOVA GE

difeso da:
DRAGO SANTINA
VIA C .R . CECCARDI 1/6 16121 GENOVA GE

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 2335/08

UDIENZA DEL

18/04/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

145/14/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31 MAG. 2011

Il Segretario

Luca

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 2335

La Commissione esaminati gli atti ed udito il relatore Mazza, rileva che trattasi di ricorso contro il Comune di Genova, presentato dal fallimento MARSINA SRL avverso accertamento ICI per l'anno 2003.

Si tratta della tassazione dell'ex area Mira Lanza per la quale la ricorrente ha dichiarato il possesso degli immobili senza pagare l'ICI in quanto ritiene manchino i presupposti impositivi ex art. 1-3 d.l. 504.92

Chiede in alternativa si consideri solo l'area in quanto i fabbricati sono destinati alla demolizione dato che dovrebbe sorgervi "l'Ospedale di Vallata"; o almeno vengano considerati inagibili e quindi tassati al 50%

Il Comune di Genova sostiene che la società non ha dimostrato l'iter le ragioni e l'esistenza del vincolo ospedaliero, oltretutto non esiste alcun provvedimento espropriativo e, in merito alla riduzione dell'imposta al 50% fa presente che la società non ha mai richiesto venisse dichiarata l'inagibilità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi sostenuti dal Comune di Genova sono meritevoli di accoglimento. LA società si limita a dichiarare che i fabbricati sono inagibili ma non ha mai richiesto al Comune ne venisse dichiarata l'inagibilità. Così pure sostiene esistere il vincolo ospedaliero, ma non produce alcun documento dal quale se ne possa dedurre l'effettiva esistenza, limitandosi a dire che il Comune di Genova ne è a conoscenza. Richiama inoltre una sentenza della CTR di Roma che sostiene che deve ritenersi consentito al contribuente di provare in giudizio le condizioni che giustificano l'applicazione di un'agevolazione fiscale, nella specie riduzione dell'aliquota I.C.I.; principio che questa Commissione condivide, ma è la ricorrente che non prova le condizioni che giustificano l'applicazione dell'aliquota ridotta, limitandosi ad enunciare il principio. Il ricorso non può quindi essere accolto.

P.Q.M.


La Commissione respinge il ricorso. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in € 900,00

Genova, 18 aprile 2011

il relatore
Alfredo Mazza



il presidente
Santo Balba





IRAP

Sentenza 3/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

IRAP – Sindaco consulente società capitali – Elevati compensi Dipendenti part-time – Compensi a terzi – Soggetto Irap Consegue - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Paga l'Irap il sindaco e consulente di società di capitali con elevati compensi, con personale part-time e compensi corrisposti a terzi (Nel caso di specie, il contribuente, sindaco e consulente di società di capitali, impugnava il diniego di rimborso Irap per gli anni dal 2003 al 2006. Esercitava l'attività professionale di sindaco ed evidenziava come non rilevasse l'elevato importo dei compensi né la presenza di personale part-time né la presenza di compensi a terzi)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 147/10

UDIENZA DEL

25/10/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

3

PRONUNCIATA IL:

25 OTT. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 GEN. 2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 147/10
depositato il 27/01/2010
- avverso la sentenza n° 331/12/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

controparte:

CAVALLERI RENZO
VIA DE GASPARI 16 4 16146 GENOVA GE

difeso da:

TONCINI ANDREA
VIA XX SETTEMBRE 14/7 16122 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° DINIEGO RIMB IRAP 2007/79955 IRAP 2003
AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° DINIEGO RIMB IRAP 2007/79955 IRAP 2004
AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° DINIEGO RIMB IRAP 2007/79955 IRAP 2005
AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° DINIEGO RIMB IRAP 2007/79955 IRAP 2006



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente è un professionista (commercialista) che svolge le funzioni di sindaco e di consulenza in società di capitali. Si avvale della collaborazione di personale part time non specializzato e di lavoro di terzi, per materie non attinenti alla sua attività.

Chiede rimborso dell'IRAP relativamente a diverse annualità, sul presupposto di rientrare nella tipologia di professionista esente ai sensi della nota sentenza della C. Costituzionale.

L'ufficio nega il rimborso e il contribuente ricorre alla CTP di Genova, evidenziando che svolge la sola attività di sindaco, e che non rileva né l'elevato importo dei compensi, né la presenza di personale part time, né la presenza di compensi a terzi.

L'ufficio si costituisce, e individua invece i suddetti elementi come configuranti organizzazione, di cui si avvarrebbe il commercialista per l'esercizio della sua professione.

La CTP accoglie il ricorso (tranne che relativamente ad una delle poste per la quale la domanda di rimborso è tardiva) sul presupposto che la struttura organizzata che fa capo al commercialista non costituisce di per sé valore aggiunto, che è dato invece da una struttura organizzata che può prescindere dal lavoro del professionista.

L'Ufficio successivamente presenta appello presso questa CTR, contestando tale assunto, ed evidenziando che accettandolo nessun professionista sarebbe soggetto a IRAP; chiede nuovo esame della controversia soprattutto in ordine alla rilevanza della presenza di personale e di collaboratori esterni ai fini della produzione di valore aggiunto nella professione del contribuente.

Quest'ultimo si costituisce, insiste per la conferma della sentenza di primo grado ed evidenzia che l'organizzazione, per essere rilevante, deve essere sia composta da persone, ma deve trattarsi di soggetti idonei -per legge e di fatto- a rendere, in tutto o in parte, quella stessa prestazione per cui ci si rivolge al lavoratore autonomo; in altre parole, afferma che non è la quantità ma la qualità a definire l'organizzazione del professionista; i compensi a personale e a terzi sono dovuti per la tenuta della contabilità dello studio, per la tenuta dei libri paga, consulenze informatiche, attività tutte che non costituiscono organizzazione ai fini IRAP. Ciò in contrapposizione alla tesi dell'Ufficio, secondo il quale tutti i suddetti elementi sono indicativi del fatto che il commercialista si avvale di organizzazione e di mezzi tali da rientrare nello schema impositivo IRAP.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti, ritiene fondati i motivi di impugnazione.

Sostanzialmente, l'Ufficio fonda i motivi di appello sul presupposto che l'organizzazione posta dal contribuente a supporto della propria attività costituisca organizzazione integrante la soggezione ad IRAP in quanto comunque in grado di produrre valore aggiunto per l'attività professionale.

L'assunto è fondato nei termini di cui oltre si dirà. Il contribuente eccipisce che l'organizzazione di cui egli usufruisce -della quale non nega l'esistenza- è composta da persone (dipendenti e terzi) che prestano servizi amministrativo-contabili non attinenti la sua attività di sindaco e consulente di società di capitali, ed offre ampia prova di ciò (soprattutto tramite l'allegazione delle fatture). I primi giudici recepiscono tale impostazione, assumendo da un

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 147/10

UDIENZA DEL

25/10/2010 ore 09:



(segue)

lato che l'esistenza di tale tipologia di organizzazione non integra i presupposti IRAP perché non è in grado di produrre ricchezza aggiunta (richiamano in tal senso giurisprudenza della suprema Corte), dall'altro evidenziano anche che – per essere rilevante- la struttura organizzata dovrebbe poter prescindere dal lavoro del professionista.

L'assunto dei primi giudici non può essere condiviso: la Commissione osserva che dei principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte i primi giudici sembrano aver fatto mal governo: È stato invece precisato che il requisito in discussione ha portata «oggettiva» (etero - organizzazione) connotante una organizzazione autonoma, «oggettivata», appunto, nel mondo esterno senza che occorra che l'apparato organizzativo raggiunga un grado di autonomia tale da «eclissare» la figura e l'opera dell'esercente l'arte o la professione, responsabile e titolare di quell'organizzazione produttiva (Cass. n. 3673/2007); ipotesi questa del tutto improbabile se non impossibile date le caratteristiche intrinseche del lavoro professionale ancorché non riconducibile ad alcuna specifica disposizione normativa (Cass. n. 7892/2007); successivamente è stato ulteriormente precisato che l'organizzazione è rilevante ai fini IRAP allorché trattasi di struttura caratterizzata da consistente sostegno e potenziamento dell'attività professionale (tra le più recenti, Cass. sez.5, n. 10151/2010). A tal fine appare irrilevante il fatto –ampiamente dimostrato dal contribuente- che l'organizzazione sia costituita da persone che producono prestazioni non direttamente attinenti all'attività di sindaco e consulente: ciò che rileva ai fini predetti è che dall'attività di tale insieme di persone, sicuramente costituenti un'organizzazione rilevante per numero delle persone e per fatturato, consegue comunque un potenziamento delle capacità produttive del professionista, non tanto perché esse collaborano nella sua attività in senso tecnico, ma perché gli consentono di usufruire appieno delle proprie capacità produttive in tal modo non "distratte" da attività secondarie e amministrative (nella fattispecie consistenti) pur sempre funzionali ed indispensabili per l'attività del professionista. In tal senso va dunque affermato che per far sorgere l'obbligo di pagamento del tributo basta l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente influente, ovvero sia di un quid pluris che secondo il comune sentire (del quale il giudice di merito è portatore ed interprete) sia in grado –come è nella fattispecie- di fornire un apprezzabile apporto alla produttività del professionista.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello dell'Ufficio va accolto. Le spese possono essere compensate in virtù del fatto che la materia è stata oggetto di evoluzione giurisprudenziale.

p.q.m.

La Commissione, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio e in riforma della sentenza di primo grado, respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 25 ottobre 2010

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 147/10

UDIENZA DEL

25/10/2010

ora 09:

Sentenza 7/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Zanoni

Intitolazione:

IRAP – Consulente tributario – Assenza dipendenti collaboratori Presenza dipendente un solo semestre – Beni strumentali Dotazione usuale – Soggetto Irap - Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Non paga l'Irap il consulente tributario che non abbia dipendenti o collaboratori ed i beni strumentali siano quelli usuali (Nel caso di specie, il contribuente, consulente tributario, chiedeva il rimborso dell'Irap per gli anni dal 2003 al 2006 per complessivi 7.250,43 euro. Esercitava l'attività professionale senza dipendenti e collaboratori, tranne per sei mesi del 2006 ove era presente un dipendente. L'ammontare dei beni strumentali nel periodo oscillava tra i 15mila ed i 20mila euro, ed i compensi tra i 51.120,00 ed i 67.276,00 euro. Nel 2003, pur con la presenza del dipendente, vi era stata una riduzione anziché un aumento del reddito imponibile) (1)

(1) Non sarebbe corretto raffrontare la variazione del reddito con la variazione del costo del lavoro. Il confronto si dovrebbe fare per il 2003 tra variazione dei compensi e variazione del costo del lavoro. Sono i compensi professionali che devono aumentare in funzione del fattore produttivo lavoro, e non il reddito!

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FEZZI	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BRUNI	BRUNELLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	SILVANO	MARIO ALIETO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 659/10
depositato il 19/02/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R40031502946 IVA + IRAP 2004
IRES
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

proposto dal ricorrente:
AEDES SAMPIERDARENA S.P.A.
VIA DELLA MOSCOVA N.38 20121 MILANO MI

difeso da:
MUSSO ANTONIO
VIA XX SETTEMBRE 33-10 16100 GENOVA GE

difeso da:
RICCI STEFANO
VIA XX SETTEMBRE 33-10 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 659/10

UDIENZA DEL

29/11/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario

0
/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2010, AEDES SAMPIERDARENA S.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore Luigi Filippo Tassara, rappresentata e difesa dai dottori Stefano Ricci, Guido Gavuglio ed Antonio Musso ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Genova via XX Settembre, 33/10, in forza di procura speciale in calce al ricorso medesimo, ha impugnato l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, ha rettificato il reddito d'impresa dichiarato, recuperando a tassazione maggiore IRES, IRAP ed IVA, con l'applicazione di sanzioni ed interessi, per l'anno d'imposta 2004.

Premessa la descrizione delle circostanze di fatto, la ricorrente lamenta che l'Ufficio avrebbe ricostruito i maggiori ricavi su base induttiva, senza considerare le peculiari modalita' di determinazione del reddito delle societa' immobiliari di gestione, inoltre, plu' della meta' degli immobili risultavano locati con contratti di locazione agevolati, ai sensi della L. 431/1998, i cui importi sono moderati rispetto a quelli di mercato; inoltre, molti contratti erano proroghe di anni precedenti.

Infine, l'Ufficio accertatore non ha dedotto i costi relativi agli immobili.

Chiede, pertanto, che venga annullato l'accertamento impugnato; in subordine, che venga ridotta la pretesa; con vittoria delle spese di giudizio.

L'Ufficio di Genova 1 controdeduce come segue.

Essendo emerse divergenze inspiegabili relativamente ai canoni percepiti con riferimento ad immobili simili ubicati nella stessa zona, l'Ufficio ha applicato le medie OMI pubblicati dall'Agenzia del Territorio.

Ha proceduto, quindi, ad accertare induttivamente il reddito della ricorrente, che dal 2003 in poi e' risultata non congrua agli Studi di Settore.

L'onere della prova circa la veridicità delle operazioni dichiarate ricade, pertanto, sulla ricorrente.

Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione condivide le argomentazioni con cui la ricorrente motiva il ricorso che, pertanto, va accolta.

Fondata è la censura di carenza di motivazione relativa ai dati OMI utilizzati dall'Ufficio accertatore per ricostruire l'ammontare dei corrispettivi afferenti gli immobili locati: il semplice riferimento a valori considerati nella loro oggettività - ed a prescindere da una valutazione critica degli stessi che tenga conto anche delle peculiari realtà su cui vanno ad incidere - non soddisfa l'esigenza di una motivazione sufficiente, tale da consentire alla contribuente una difesa adeguata.

Inoltre, l'Ufficio, nel ricostruire i ricavi su base induttiva, non ha tenuto conto della riduzione della misura del 15% del canone di locazione prevista dall'art. 37 del TUIR per gli immobili non strumentali.

Così come non ha tenuto conto della ulteriore detrazione del 30% prevista dall'art. 8 della L.431/1998 relativamente alle locazioni degli immobili con contratti agevolati.

Infine, il giudizio dell'Ufficio accertatore di antieconomicità dell'attività esercitata va rivisto, alla luce della stipula da parte della ricorrente nell'anno 2004 di un contratto di locazione finanziaria per l'acquisto di immobili di valore rilevante.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P Q M

La Commissione annulla l'avviso di accertamento impugnato.

Spese compensate.

GENOVA, 29 novembre 2010.

Il Relatore



Il Presidente



Sentenza 11/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Barabino

Intitolazione:

IRAP – Artigiano escavatore – Adesione concordato preventivo biennale – Definizione agevolata imposte – Spettanza rimborso Irap – Esclusione - art. 33, comma 3, lett. a), D. L. 30 settembre 2003, n. 269

Massima:

L'accettazione del concordato preventivo biennale e della definizione agevolata delle imposte preclude il rimborso Irap (Nel caso di specie, il contribuente, svolgente l'attività artigianale di escavazione, impugnava il provvedimento di rigetto del rimborso Irap per gli anni 2000 e 2001. Per l'anno 2001 aveva però aderito al concordato preventivo biennale.) (1)

(1) Nella sentenza per il 2001 vi sarebbe un'ulteriore causa ostativa al rimborso, vale a dire l'adesione alla sanatoria prevista dall'art. 7, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Non ci si sofferma in quanto trattasi di giurisprudenza costante.

Riferimenti normativi: D.L. 269/2003, Art. 33, comma 3, lett. a)
L. 289/2002, Art. 7



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 265/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

22/11/2010 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

11

PRONUNCIATA IL:

22 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 FEB. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 265/10
depositato il 15/02/2010
- avverso la sentenza n° 113/07/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

PICARELLA LUCA
VIA AMEGLIA 4 LOC SENATO 19032 LERICI SP

difeso da:

PEONIA IVAN E CAFFAZ DAVIDE
VIALE ITALIA 190 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° IRAP IRAP 2000
AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° IRAP IRAP 2001

FATTO

Con ricorso proposto il 14/10/2005 il Signor PICARELLA LUCA impugnava il provvedimento di diniego dell' Agenzia delle Entrate di Sarzana) in relazione alla domanda di rimborso diretta ad ottenere la restituzione dell'IRAP versata, per un importo complessivo di € . 567,59, in relazione agli anni 2000 e 2001.

Il contribuente sosteneva infatti che il proprio reddito di lavoro autonomo non doveva essere sottoposto all'IRAP, in quanto derivante dall'attività autonoma di artigiano (attività di escavazione), esercitata con esclusivo apporto di lavoro proprio, in assenza di dipendenti e collaboratori ed in assenza di un'organizzazione tale da poter configurare l'impiego di capitali e l'organizzazione di impresa e, pertanto, in difetto del presupposto legale per l'assoggettamento al tributo (richiamando, altresì, in ricorso alcune sentenze favorevoli).

L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio, sostenendo che - nel caso di specie - risultava posta in essere un'attività autonomamente organizzata assoggettabile ad IRAP, costituendo - l'esistenza pur minima del requisito dell' organizzazione - una connotazione tipica del lavoro autonomo.

La Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, con sentenza 113/7/08 accoglieva il ricorso sostenendo " ... che non può essere condivisa la tesi sostenuta dall 'Ufficio secondo cui il requisito dell 'autonoma organizzazione, richiesto tanto per l'imprenditore che per il professionista, condurrebbe ad includere nell 'area di imponibilità dell' IRAP tutti coloro per i quali la potenzialità economica e produttiva viene espressa dall'organizzazione anche minima e dalla mera disponibilità dei fattori della produzione ".

Conclude, poi, affermando che "Non si può, invece, sostenere l'assoggettabilità ad IRAP per il lavoratore autonomo, che è indispensabile allo svolgimento della propria attività in quanto solo lui personalmente può svolgerla, per cui, in sua mancanza, tale attività cessa di esistere ... la Commissione ritiene evidente che ci si trovi di fronte ad una attività che, potendo essere svolta solo dal ricorrente in via diretta ed esclusiva, non è da sottoporsi ad IRAP. Il ricorso merita pertanto accoglimento ".

L'Agenzia dell'Entrate di La Spezia ha appellato la predetta sentenza sostenendo in via del tutto preliminare ed assorbente che avendo il ricorrente, per l'anno d'imposta 2001 aderito al concordato preventivo biennale ex art. 33 D.L. 30.09.03 n° 269, convertito dalla Legge n° 326 del 24.11.03, mentre per l'anno 2000 (ed anche 2001) - ha aderito alla sanatoria di cui all'art. 7 della

legge n° 0289/2002, ha reso definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni di cui trattasi e dovuti i conseguenti versamenti e quindi rendendo anche impraticabile la restituzione delle predette imposte. Nel merito ha sostenuto l'assoggettabilità del reddito di lavoro autonomo del Contribuente all'Irap con rinvii a numerose sentenze della Corte di Cassazione ed alla sentenza 156/2001 della Corte Costituzionale. Il Contribuente non si è costituito.

Questo Collegio, vista la sentenza, esaminato l'appello dell'Agenzia delle Entrate di La Spezia ritiene di condividere ed accogliere la tesi preliminare dell'Agenzia delle Entrate evidenziando che nella fattispecie, a seguito dell'adesione da parte del contribuente per l'anno 2000 alla sanatoria di cui all'art.7 l.289/2002 e per l'anno 2001 al concordato preventivo di cui art.33 D.L.269/2003 – con. L.326/2003 la liquidazione delle relative imposte ed i loro versamenti sono divenuti definitivi e quindi non rimborsabili.

Infatti, si è formato un patto/contratto fra contribuente ed Amministrazione, con benefici per il primo e limitazioni al potere accertativo per la seconda, patto i cui termini non possono essere unilateralmente modificati ex post dal contribuente, variando gli effetti dell'istituto con la richiesta della restituzione di un'imposta che egli ha versato volontariamente a seguito di concordato. Conseguentemente si dichiara la nullità della sentenza, dichiarando assorbite gli altri motivi.

Non essendosi costituito il Contribuente si ritiene di compensare le spese del presente giudizio.

P. Q. M.


In accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate di La Spezia, dichiara la nullità della sentenza. Spese compensate.

Il Relatore



Così deciso in Genova, 22/11/2010

IL PRESIDENTE



Sentenza 13/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Barabino

Intitolazione:

IRAP – Medico di medicina generale - Assenza dipendenti collaboratori – Beni strumentali - Dotazione usuale – Soggetto Irap - Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Non paga l'Irap il medico di medicina generale che non abbia dipendenti o collaboratori ed i beni strumentali siano quelli usuali (Nel caso di specie, il contribuente, medico di medicina generale, chiedeva il rimborso dell'Irap per il 2001. Non aveva avuto dipendenti o collaboratori. Le spese sostenute ammontavano a complessivi Lit. 25.183.000, di cui Lit. 10.990.000 quali spese relative ad immobili e Lit. 1.260.000 quali spese per ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili)

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Relatore
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 267/10

UDIENZA DEL

22/11/2010

ore 09:30

SENTENZA

N°

13

PRONUNCIATA IL:

22 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 FEB. 2011

ha omosso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 267/10 depositato il 15/02/2010
- avverso la sentenza n° 117/07/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

BARDELLINI GIOVANNI
VIA CARPANINI 15 19032 LERICI SP

difeso da:

PEONIA IVAN E CAFFAZ DAVIDE
VIALE ITALIA 190 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

AVVISO DINIEGO RIMBORSO IRAP 2001

Il Segretario

FATTO

Il Signor BARDELLINI GIOVANNI impugnava il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate di Sarzana, notificato il 5/7/2005, in relazione alla domanda di rimborso diretta ad ottenere la restituzione dell' IRAP versata relativa all'anno 2001.

Il Contribuente sosteneva che il proprio reddito di lavoro autonomo (e non di impresa) non doveva essere sottoposto all' IRAP, in quanto derivante dall'attività di medico di medicina generale, esercitata in assenza di autonoma organizzazione - non avendo né dipendenti né beni strumentali di costo tale da poter configurare l'impiego di capitali - e, pertanto, in difetto del presupposto legale per l'assoggettamento al tributo (richiamandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21/05/2001).

L'Ufficio si costituiva in giudizio, sostenendo che nel caso di specie risultava posta in essere un'attività autonomamente organizzata assoggettabile ad IRAP; trattandosi, poi, di un'attività professionale, questa ha sempre connotata una forma almeno embrionale di organizzazione, salvi i casi delle collaborazioni coordinate e continuative e delle prestazioni occasionali di lavoro autonomo

La Commissione Tributaria Provinciale della Spezia, sancisce che "...non può essere condivisa la tesi sostenuta dall'Ufficio secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione, richiesto tanto per l'imprenditore che per il professionista, condurrebbe ad escludere dall'area di imponibilità dell'IRAP soltanto i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che svolgono attività di lavoro autonomo reso in via occasionale e inoltre che" per definizione, il requisito dell'organizzazione è assente nell'attività professionale, essendo prerogativa dell'attività imprenditoriale; ad essere assoggettata a tassazione è tuttavia l'attività professionale di lavoro autonomo 'organizzata'...si deve trattare di un'organizzazione del tutto sganciata dall'apporto

professionale, nel senso che tale organizzazione, da sola, dovrebbe essere in grado di produrre quella novella ricchezza atta a giustificare il prelievo dell'IRAP...Non si può, invece, sostenere l'assoggettabilità ad IRAP per il professionista autonomo, che è indispensabile allo svolgimento della propria attività in quanto solo lui personalmente può svolgerla, per cui, in sua mancanza, tale attività cessa di esistere".

L'Agenzia delle Entrate – Direzione di La Spezia – ha appellato la predetta sentenza n. .117/8/08, sostenendone l'erroneità e l'illegittimità sostenendo in particolare che solo in assenza di elementi di organizzazione le attività professionali svolte dai professionisti non sono soggette all' IRAP. In particolare il Dott. Bardellini nei quadri RE ha dichiarato spese di ammortamento e spese per l'acquisto di beni mobili per £. 1.260.000 , spese relative ad immobili per £.10.990.000 ed un totale di spese pari a £. 25.183.000 ,che costituiscono prova dell'esistenza di un apparato ai servizio di una autonoma organizzazione professionale che costituisce il presupposto dell'imposta .


Questo Collegio esaminati gli atti ritiene al contrario che nel caso del Professionista di che trattasi - Medico di Medicina Generale - è necessario dimostrare la prova dell'autonoma organizzazione , da cui scaturisce comporta l'assoggettamento all'IRAP , non può essere quella dell'utilizzo di quella apparecchiature previste obbligatoriamente dall' accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i MMGG , né tantomeno la generica constatazione che" l'esame degli elementi contenuti nel quadri R E consentono di evincere che si tratta di una attività professionale ben avviata,nella quale le spese sostenute denotano quegli elementi di di organizzazione che configurano il presupposto stesso dell'IRAP "senza motivare esaustivamente per quali ragioni siano ritenuti eccedenti la normale dotazione necessaria per l'esercizio della professione ,ciò anche in armonia con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione . Conseguentemente si respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate ,condannando quest'ultima al pagamento delle spese del presente giudizio quantificate in € .400,00 , di cui €. 100,00 per spese.

P. Q. M.

Si respinge l'appello dell'Agenzia delle Entrate di La Spezia .Condannando quest'ultima al pagamento delle spese del presente giudizio, in €. 400,00, di cui €. 100,00, per spese.

Così deciso in Genova ,22.11.2010.

Il Relatore



IL PRESIDENTE



Sentenza 75/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

IRAP – Commercialista - Assenza dipendenti collaboratori – Beni strumentali - Dotazione minima indispensabile – Redditi professionali – Ammontare non particolarmente elevato Soggetto Irap - Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Non paga l'Irap il commercialista che non abbia dipendenti o collaboratori, i beni strumentali siano quelli minimi indispensabili e i redditi non siano particolarmente elevati (Nel caso di specie, la contribuente, commercialista, chiedeva il rimborso dell'Irap per gli anni dal 2003 al 2005. Non aveva avuto dipendenti o collaboratori. Le spese sostenute ammontavano a complessivi 6-7mila euro annui, di cui 3.500 circa rappresentanti dai canoni di locazione. I beni strumentali erano rappresentati da un'autovettura, da mobili da ufficio, da un cellulare, e da un personal computer con relativi accessori. I redditi non erano particolarmente elevati)

(1) Non sono i redditi a cui bisogna far riferimento, ma al più i compensi professionali. Infatti la componente reddituale può essere influenzata dai componenti, positivi o negativi, straordinari di reddito. Sono i compensi professionali che misurano il limite del professionista nella loro produzione "personale".

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997, Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento del Signor:

<input type="checkbox"/>	SOAVE	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	VENTURINI	MARIO CARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE
N° 1
REG.GENERALE
N° 864/10
UDIENZA DEL

16/05/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

75

PRONUNCIATA IL:

16 maggio 2011.

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 maggio 2011.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull'appello n° 864/10 depositato il 29/04/2010
- avverso la sentenza n° 204/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

ARFAIOLI FRANCESCA
VIA S TERESA 36 19032 LERICI SP

Atti impugnati:

- AVVISO DINIEGO RIMBORSO IRAP 2003
- AVVISO DINIEGO RIMBORSO IRAP 2004
- AVVISO DINIEGO RIMBORSO IRAP 2005



(segue)

SFIZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 864/10

UDIENZA DEL

16/05/2011 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente ricorre avverso il diniego espresso dall'Amministrazione Finanziaria al rimborso dell'IRAP versata come descritto in epigrafe.

La contribuente svolge l'attività di commercialista; richiamata la sent. 156/2001 Corte Costituzionale, motiva il ricorso alla CTP di La Spezia con il fatto che svolge attività priva di qualsiasi autonoma organizzazione di capitale e di lavoro altrui per mancanza di personale dipendente e con l'utilizzo di modesti beni strumentali.

L'Ufficio si costituisce e controdeduce che l'attività posta in essere dalla contribuente è caratterizzata da auto-organizzazione, e che la prova della non soggezione spetta al contribuente.

La CTP di La Spezia recepisce la tesi della contribuente ed accoglie il ricorso, compensando le spese.

Successivamente, l'Ufficio presenta appello presso questa CTR, eccependo che i primi giudici non hanno tenuto conto del fatto che:

<<l'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile della stessa organizzazione, non inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse (cita Cass. 3678/07):

<<che gli elevati costi esposti in dichiarazione al quadro RE e la disponibilità di uno studio evidenziano la presenza di struttura autonomamente organizzata in grado di accrescere le possibilità di guadagno;

Chiede riforma della sentenza della CTP e conferma della non spettanza di rimborso, vinte le spese.

La Contribuente si costituisce ed evidenzia che:

>>dispone solo di beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività, come documentato dal registro dei beni ammortizzabili prodotto già in primo grado;

>>la maggior parte delle spese annuali, contenute mediamente in 6 7000,00 euri sono costituite dal canone di locazione (circa 3500,00 euri)

Chiede conferma con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, letti gli atti, ritiene l'appello infondato.

Sul requisito dell'autonoma organizzazione -richiamato dall'Ufficio a fondamento della propria tesi- l'accertamento spetta al giudice di merito e ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *Pid quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta, asserita non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni. (principio di diritto sancito dalla Suprema Corte in più occasioni: tra le ultime vedi Sez.V n. 21124/2010)

Contrariamente a quanto sostenuto dall'Ufficio, la contribuente ha offerto prova della consistenza di beni strumentali minimi indispensabili attraverso la produzione del registro dei beni ammortizzabili, dal quale emerge la presenza di



(segue)

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 864/10

UDIENZA DEL

16/05/2011 ore 09:30

beni strumentali ordinari, senza i quali la professione non potrebbe essere svolta secondo i canoni contemporanei (autovettura, mobili da ufficio, cellulare, P.C. con relativi accessori e simili). L'importo riportato per spese appare giustificato e adeguato alla situazione lavorativa e alla tipologia di attività: che a fronte di ciò corrispondano redditi non particolarmente elevati può semmai suggerire altro tipo di indagine da parte dell'Ufficio, ma in questa sede appare inconferente.

Ad avviso della Commissione, non si rileva dunque l'esistenza di un apparato che non sia sostanzialmente ininfluenza, cioè un *quid pluris* che secondo il comune sentire sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista. Tale apporto, in cui si traduce l'autonoma organizzazione, comporta l'utilizzazione di beni strumentali - mobili (diversi dagli strumenti indispensabili per l'esercizio dell'attività) od immobili (quale uno studio professionale non organizzato con dipendenti e/o collaboratori e non dotato di particolari strumentazioni) - a qualsiasi titolo posseduti e/o di lavoro altrui (non necessariamente nella forma del lavoro dipendente) organizzati in modo da accrescere apprezzabilmente la capacità di guadagno del lavoratore autonomo: nella fattispecie non si rilevano tali elementi, e conseguentemente l'appello dell'Ufficio va rigettato. Quanto alle spese, la obiettiva e perdurante controvertibilità in terra di presupposti impositivi IRAP costituisce giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione respinge l'appello dell'Ufficio e conferma la sentenza di primo grado; spese compensate.

Così deciso in Genova il 16 maggio 2011

L'estensore

Il Presidente

Sentenza 79/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

IRAP – Dottore Commercialista – Presenza dipendenti – Elevato rapporto beni strumentali-compensi professionali – Soggetto Irap – Consegue - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

Massima:

Paga l'Irap il dottore commercialista che si avvale di dipendenti e ha un notevole ammontare dei beni strumentali se rapportati ai compensi professionali (Nel caso di specie, il contribuente, dottore commercialista, impugnava il ruolo dell'Irap per l'anno 2005. Per l'anno in questione, erano stati pagati compensi per dipendenti per 6.956,00 euro, e i beni strumentali erano pari al 24 per cento dei compensi)

Riferimenti normativi: D. Lgs. 446/1997, Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 734/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

31/03/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

79

- | | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SOAVE | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VENTURINI | MARIO CARLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BARABINO | MAURO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

31/03/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31/03/2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull'appello n° 734/10 depositato il 19/04/2010
- avverso la sentenza n° 201/01/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

controparte:

CRISPINO VINCENZO
VIALE ITALIA 210 19126 LA SPEZIA SP

difeso da:

CRISPINO VINCENZO
VIA XXIV MAGGIO 70 19100 LA SPEZIA SP

Atti impugnati:

RUOLO F CARTELLI A DI PAGAMENTO n° 056 2008 0003591146 IRAP 2005



(segue)

SVOI.GIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne dottore commercialista al quale l'Ufficio notifica cartella di pagamento per omesso versamento IRAP per l'anno 2005.

Richiamando la nota sentenza della C. Costituzionale n.156/2001, il contribuente ricorre presso la CTP di La Spezia, affermando la insussistenza del presupposto impositivo.

L'Ufficio si costituisce, eccepisce che la prova della insussistenza è a carico del contribuente, e che comunque gli esercenti arti e professioni sono di per se soggetti ad IRAP in quanto caratterizzati da autoorganizzazione. Rileva la presenza di dipendente part-time.

La CTP accoglie il ricorso sul presupposto che il contribuente eserciti la professione in assenza di elementi di organizzazione tali da configurare presupposto IRAP, in considerazione del modesto valore dei beni strumentali e nonostante che si sia avvalso di dipendente part time.

L'ufficio propone successivamente appello, eccepisce l'inammissibilità del ricorso introduttivo perché non teso alla contestazione di vizi propri della cartella e censura la prima sentenza perché risulta incomprensibile da dove sia stato tratto il convincimento dei giudici, atteso che al ricorso è allegata solo copia della cartella stessa. Evidenza che invece dall'esame del quadro RE si desumono elementi di organizzazione connaturati al fatto che i beni strumentali sono pari al 24% dei compensi e si rilevano anche 6.956,00 €. per compensi a dipendenti, fatto da ritenere pacifico.

Controparte deposita memoria con la quale evidenzia che per l'anno 2003 analoga sentenza di CTP favorevole al contribuente è stata confermata dalla CTR di Genova, che ha ritenuto esaustivo l'iter argomentativo dei primi giudici.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti gli atti, La Commissione ritiene fondati i motivi dell'appello formulato dall'Ufficio.

Preliminarmente va rigettata la pretesa di inammissibilità del ricorso introduttivo, atteso che lo stesso eccepisce la mancanza del presupposto impositivo.

Nel merito, i primi giudici hanno ritenuto insussistente detto presupposto nonostante il fatto incontestato che il professionista si sia avvalso di dipendente part-time; fatto verosimilmente ritenuto non significativo della presenza di un'autonoma organizzazione perché rientrante nel minimo necessario per l'esercizio dell'attività.

Tale assunto non è condivisibile. La Commissione osserva che a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. e), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della "autonoma organizzazione" ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 734/10

UDIENZA DEL

31/03/2011

ore 09.30

12



(segue)

assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette (v., tra le più recenti, Ordinanza Cassazione civile, sez. Tributaria, 23-06-2010, n. 15239). L'imponibilità ai fini IRAP va dunque ravvisata nella capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" rispetto a quella propria del professionista, presupponente una struttura organizzativa travalicante i mezzi indispensabili a corredo del mestiere (in genere pochi mobili di ufficio, fotocopiatrice, fax, computer, cellulare, materiale di cancelleria, vettura) e risultante in grado di realizzare un "incremento potenziale" alla produttività insita nella "auto organizzazione" del lavoro personale. È opportuno sottolineare che il requisito della "autonoma organizzazione", necessaria perché un'attività sia soggetta ad IRAP, non ha portata meramente "soggettiva" (auto-organizzazione), perché - diversamente - tutti gli esercenti arti e professioni, indistintamente, sarebbero assoggettati ad imposta. Ha, invece, prevalentemente portata "oggettiva" (etero-organizzazione) connotante una organizzazione autonoma, "oggettivata", appunto, nel mondo esterno senza che occorra che l'apparato organizzativo raggiunga un grado di autonomia tale da "occlisare" la figura e l'opera dell'esercente l'arte o la professione, responsabile e titolare di quell'organizzazione produttiva.

Nella fattispecie, la capacità produttiva "impersonale ed aggiuntiva" ("quid pluris") rispetto a quella propria del professionista va rilevata per la presenza del collaboratore, ancorché part-time, ma comportante una spesa rilevante rispetto al reddito dichiarato (€ 6.956,00 a fronte di € 42.399,00 : v. produzione quadro RE a cura dell'Ufficio); a ciò si aggiunga il fatto, giustamente rilevato dall'appellante, che il contribuente nulla prova e nulla produce a sostegno della propria tesi. Quanto alla sentenza n.23/09 emessa dalla CTR Liguria a favore del contribuente relativamente all'IRAP 2003 (dallo stesso prodotta in questo grado di giudizio), la Commissione osserva che appare ininfluyente, atteso che: a) si limita a rilevare che l'Ufficio non formula argomentazioni nuove rispetto al primo grado; b) non dà modo di conoscere tali argomentazioni; c) nulla dimostra in ordine al fatto che le modalità organizzative del professionista per l'anno 2003 fossero identiche o simili a quelle del 2005.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello dell'Ufficio va accolto. Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità della fattispecie e la perdurante incostanza giurisprudenziale in tema di IRAP costituiscono giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio, e -in riforma della sentenza di primo grado- respinge il ricorso introduttivo del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 31 marzo 2011

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 01

REG.GENERALE

N° 734/10

UDIENZA DEL

31/03/2011

ore 09:30

Sentenza 10/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena

Intitolazione:

IRAP– Medico generico– - Dipendenti part-time — Tardività della richiesta di rimborso – Adesione al condono per gli anni 1997/2001 -Soggetto Irap – Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Paga l'Irap il medico generico che ha aderito al condono, – non può dimostrare l'assenza di stabile organizzazione- con dipendenti - spese per studio proprio(Nel caso di specie, il contribuente, medico generico, che aveva aderito al condono ex art. 7 e 9 L. 289/2002, impugnava l'avviso di diniego per gli anni dal 1998 al 2003 dell'Irap e ne chiedeva il rimborso. Essendo un'imposta condonata, richiesta autonomamente aderendo al condono, non aveva il diritto al rimborso, in quanto il condono rendeva definitiva la liquidazione delle imposte per gli anni dal 1998 al 2002. E per l'annualità successiva, il contribuente non dimostrava l'assenza di stabile organizzazione, avendo uno studio proprio e un dipendente.)

Riferimenti normativi: D. Lgs. 446/1997, Art. 2
L. 289/2002, Artt. 7 e 9



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BONETTO	GIANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI SIENA	MIRIAM	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° 346/08
UDENZA DEL

30/03/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

10

PRONUNCIATA IL:

30 MAR. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 FEB. 2011



ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 346/08 depositato il 25/02/2008
- avverso la sentenza n° 153/04/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di IMPERIA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO SAN REMO

controparte:

AGATI RICCARDO
VIA LUNGO ARGENTINA 49 18018 TAGGIA IM

difeso da:

CUIM RAG. MASSIMO
PIAZZA EROI SANREMESI 26 18038 SAN REMO IM

Atti impugnati:

- AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° PROT 47798 RIMB 326/2004 IRAP 1998
- AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° PROT 47798 RIMB 326/2004 IRAP 1999
- AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° PROT 47798 RIMB 326/2004 IRAP 2000
- AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° PROT 47798 RIMB 326/2004 IRAP 2002
- AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° PROT 47798 RIMB 326/2004 IRAP 2003

[Handwritten signature]



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, che esercita la professione di medico di medicina generale, si oppone al diniego prot. n. 47798 Rimb. 326/2004 del 29/09/04, notificato il 5/10/04, opposto dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Sanremo, all'istanza dell'1/06/04, spedita il 26/08/04, per ottenere il rimborso dell'IRAP versata relativamente agli anni dal 1998 al 2003, per l'ammontare di € 14.208,73.

Presenta ricorso presso la C.T.P. di Imperia, ritenendo che tale imposta sia illegittima perché in contrasto con l'art.33 della VI direttiva CEE in materia di IVA, n. 77/388 CEE del 17.05.77, che impone agli Stati membri il divieto di mantenere o introdurre qualsiasi imposta, diritto o tassa che "abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari" ed eccependo, in via subordinata, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 è stato chiarito che non vi è assoggettabilità ad IRAP per il professionista autonomo che svolge la propria attività in assenza di dipendenti, avvalendosi unicamente della parziale collaborazione del coniuge addetto alle funzioni di segreteria, e di modesti beni strumentali assolutamente non complessi e/o sofisticati e dal costo storico limitatissimo. Ne chiede il rimborso con vittoria di spese.

L'Ufficio si costituisce, eccependo che l'istanza doveva ritenersi tardiva ex art. 38 D.P.R. 602/73 con riferimento ai versamenti in date comprese tra il 15/07/98 ed il 14/07/99, e controdeduce opponendo che il contribuente esercita un'attività professionale autonomamente organizzata, come risulta dalla consultazione dei quadri RE dei mod. 770 e Unico per gli anni "de quibus", dai quali emerge la presenza di un lavoratore dipendente dall'anno 1999, di spese per tale lavoro nell'anno 2004, mentre per gli anni 2002 e 2003 spese relative agli immobili. Evidenzia altresì che controparte non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, alcuna prova eventualmente deponente in senso contrario.

La C.T.P. con sentenza n. 153/04/06 del 6/04/06 accoglie parzialmente il ricorso, ritenendo nel merito che la fattispecie rientri tra quelle contemplate nella sentenza 156 citata, venendo così a mancare il presupposto impositivo, per le annualità successive al 14/07/99, mentre respinge per tardività la richiesta di rimborso per i versamenti compresi tra il 15/07/98 e il 14/07/99. Compensa le spese di giudizio.

L'Ufficio appella presso questa C.T.R., ed eccepisce la tardività dell'istanza anche in relazione al versamento effettuato il 18/07/2000 a titolo di saldo per l'anno 1999, per € 507,68, e di primo acconto per l'anno 2000, pari ad € 910,51, ex art. 38 D.P.R. 602/73, rilevabile d'ufficio e regolarmente proposta in appello ex art. 57, c. 2 D. Lgs. 546/92. Inoltre, confermato quanto dedotto in primo grado sulla debolezza dell'imposta, richiede altresì dichiararsi l'improcedibilità del ricorso e la cessazione della materia del contendere per le annualità dal 1998 al 2002, in quanto il contribuente per gli anni dal 1997 al 2001 ha aderito alla definizione automatica ex art. 9 L. 289/82. Chiede quindi respingersi il ricorso, per improcedibilità per gli anni dal 1998 al 2002, mentre non dovuto il rimborso per la successiva annualità, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Il contribuente controdeduce, richiamando quanto esposto in primo grado, nonché varia giurisprudenza di merito di questa Commissione Tributaria,

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 346/08

UDIENZA DEL

30/03/2009 ore 09:30



(segue)

anche della presente sezione, riguardante liberi professionisti con dipendenti e/o collaboratori, che hanno ritenuto esclusa l'organizzazione per la tipicità della professione.

All'odierna udienza pubblica è presente il rappresentante dell'Ufficio che ribadisce le tesi esposte in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto l'appello dell'Ufficio e gli atti tutti del fascicolo processuale, la Commissione ritiene l'appello fondato.

L'ufficio sostiene preliminarmente che l'adesione al condono ex art. 9 legge 289/2002 rende definitiva la liquidazione delle imposte, e comporta l'impossibilità di iniziare o continuare un contenzioso sia in merito a possibile pretesa di esclusione nel campo di applicazione IRAP, sia in merito alla perdita del diritto alla prosecuzione del contenzioso instaurato per ottenere il rimborso di detta imposta.

In merito, la Commissione osserva che l'adesione alla sanatoria, così come prevista dalla legge 289/2002 pone il contribuente-condonante nella condizione di dover operare una scelta, che nasce da proprie considerazioni soggettive e oggettive in merito all'utilizzo di quanto previsto dalla stessa legge alternativamente agli artt. 7, 8 e 9. Ognuno di questi rileva per una tipologia diversa di condono con diverse situazioni, modalità di calcolo e conseguenze. L'art. 7 (Concordato anni progressivi) consente che siano integrati gli imponibili dichiarati operando una "summa divisio" in capo alle imposte dirette (comprendente per questo anche l'IRAP) e le imposte indirette quale l'IVA, con l'obbligo di condonare tutte le imposte (o dirette o IVA o entrambe). L'art. 8 (Integrativa Semplice) consente di condonare singole annualità e singole imposte, concedendo la facoltà di escludere di fatto alcune annualità ed alcune imposte. Infine l'art. 9 (condono tombale) -utilizzando l'incremento di imponibili dichiarati con percentuali prefissate- obbliga comunque il contribuente alla definizione di TUTTE le imposte (con la sola eccezione di poter scegliere tra il coacervo delle imposte dirette fra cui anche l'IRAP e le imposte indirette quali l'IVA o entrambe) e tutte le annualità. Esaminata la legge 289/2002 e le immediate e successive circolari interpretative, questa Commissione è dell'avviso (in conformità a condivisibile giurisprudenza in tal senso: v. per tutte sent. CTR.Lombardia sez. 34°, 27.01.2005 n.5 e Sent. CTR Liguria, sez. XIV, 30-03-2005, n. 25) che l'adesione al condono ex art. 7 e 9 della legge 289/2002 -che rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione-, renda incongruente l'instaurazione o la continuazione di un contenzioso che volendo perseguire l'intento di ottenere il rimborso di una imposta condonata, voglia sostenere tale tesi sostenendo la non aderenza al dettato legislativo della fattispecie giuridica della organizzazione autonoma quale presupposto posto a base della pretesa fiscale. Diversa appare la posizione di chi avesse utilizzato l'art. 8. Tale articolo, come già detto, consente di condonare alternativamete -e quindi non tutte- le imposte e

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 346/08

UDIENZA DEL

30/03/2008

ore 09:30



(segue)

le annualità a discrezione del contribuente condonante. Da quanto or ora esposto appare di tutta evidenza la contraddittorietà del comportamento di chi, in presenza di contenzioso avente ad oggetto una imposta per la quale ha liberamente richiesto il condono, voglia continuare a discutere della sua legittimità in sede giurisdizionale, e, confidando nel "fumus boni iuris" delle proprie tesi difensive, intenda continuare nell'azione intrapresa. Ciò, conformemente a recente giurisprudenza di legittimità (C. Cass., Sez. V, nn. 3682/2007, 6504/07), che ha tra l'altro precisato, in via incidentale, che "le questioni relative all'applicazione del condono, pur non risolvendosi interamente nei problemi processuali, partecipano anche di tale natura e sono, perciò, rilevabili d'ufficio, senza che occorra una specifica proposizione ad opera della parte interessata a farle valere" (C. Cass., Sez. V, 3/12/07, n. 25240).

In relazione alla restante annualità, 2002, si osserva che, come statuito dalla Corte di Cassazione, il requisito dell'autonoma organizzazione è accertato dal giudice di merito e ricorre quando il contribuente "sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ad impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Pertanto, nel caso di specie, si ritiene sussistere, a seguito della documentazione relativa ai quadri RC delle dichiarazioni dei redditi, con la presenza di spese relative agli immobili e di spese per prestazioni di lavoro dipendente, l'organizzazione che consente al professionista di accrescere in modo apprezzabile la sua capacità di guadagno, rendendo più efficace e produttiva, e quindi tassabile, l'attività esercitata.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione è dell'avviso che l'appello vada accolto, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

In ordine alle spese, la Commissione ritiene che la peculiarità dell'oggetto del contendere, le connesse difficoltà interpretative da cui deriva oggettiva controvertibilità consiglino la compensazione relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie l'appello e riforma la sentenza impugnata, disponendo il rigetto integrale dell'istanza di rimborso. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 30 marzo 2009

L'estensore
(Miriam Di Siena)

Il Presidente
(Gianfranco Bonetto)

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 346/06

UDIENZA DEL

30/03/2009 ore 09:30

Sentenza 11/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena

Intitolazione:

**IRAP- Medico generico – Adesione al condono per gli anni richiesti – Spese per beni strumentali e altre documentate di rilevanti importi – Tardività nella presentazione del ricorso
Soggetto Irap – Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.**

Massima:

Paga l'Irap il medico generico che ha aderito al condono – ha presentato il ricorso tardivo – Ha spese documentate rilevanti e beni strumentali significativi - (Nel caso di specie, il contribuente, un medico generico, impugnava il silenzio rifiuto per gli anni dal 1998 al 2000, l'ufficio eccepiva la tardività della presentazione del ricorso, inoltre, l'adesione al condono rendeva definitiva la liquidazione delle imposte, con l'impossibilità di iniziare un contenzioso, inoltre le rilevanti spese documentate e per beni strumentali, certificano una stabile organizzazione, a discapito della tipicità della professione)

Riferimenti normativi: D. Lgs. 446/1997, Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 3

SEZIONE
N° 3
REG.GENERALE
N° 349/08
UDIENZA DEL

30/03/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

11

PRONUNCIATA IL:

30 MAR. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 FEB. 2011



riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BONETTO	GIANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI SIENA	MIRIAM	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 349/08 depositato il 25/02/2008
- avverso la sentenza n° 364/01/2006 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ALBENGA

proposto dal ricorrente:

MANTEGAZZA FRANCO
VIA XX SETTEMBRE 8/18 16121 GENOVA GE

difeso da:

NOVELLI ALESSANDRO
VIA XX SETTEMBRE 8/18 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1998
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1999
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2000

cm



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, che esercita la professione di medico, si oppone al diniego prot. 30676/2002 Team Rimborsi del 26/06/02, opposto dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Alberga, all'istanza del 14/06/02, spedita in tale data, per ottenere il rimborso dell'IRAP versata relativamente agli anni dal 1998 al 2000.

Presenta dunque ricorso presso la C.T.P. di Savona, eccependo che con la sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 è stato chiarito che non vi è assoggettabilità ad IRAP per il professionista autonomo che svolge la propria attività in assenza di dipendenti e di beni strumentali particolarmente specifici e costosi. Allega copia dei quadri RE - redditi di lavoro autonomo - Modelli Unico 2000 e 2001 e Persone Fisiche 2002, chiedendo il richiesto rimborso con vittoria di spese.

L'Ufficio si costituisce, e controdeduce nel merito opponendo che, secondo la Corte, la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione nelle diverse ipotesi previste dai cc. 2 e 3 dell'art. 49 del TUIR, trova fondamento in presenza di lavoro occasionale o comunque non abituale, mentre quello del ricorrente rientra nella previsione di cui al comma 1 del detto articolo, poiché l'attività è svolta con carattere di sistematicità e regolarità. Chiede la vittoria delle spese di giudizio. Con successiva memoria ex art. 32 D. Lgs. 546/92 eccepisce che il contribuente ha definito la propria posizione per gli anni dal 1998 al 2001 con la sanatoria a seguito del richiesto condono tombale di cui all'art. 9 L. 289/02, insistendo nelle motivazioni esposte nel merito, richiamando risoluzione n. 32/2002 dell'Amministrazione Finanziaria.

La C.T.P. con sentenza n. 364/01/06 del 14/12/06, respinge il ricorso, ritenendo influente la dichiarazione di condono, che riguarda il "reddito complessivo dichiarato", poiché "qui si discute sulla debenza o meno di un tributo, l'IRAP", mentre nel merito rileva come la fattispecie "de qua" non identifichi la mancanza del presupposto impositivo, poiché "dal quadro RE delle dichiarazioni presentate per gli anni in oggetto emergono spese per beni strumentali e altre spese documentate di rilevante importo". Compensa le spese.

Il contribuente presenta appello presso questa C.T.R., richiamando quanto esposto in primo grado, nonché varia giurisprudenza di merito di primo e secondo grado, riguardanti liberi professionisti con dipendenti e/o collaboratori, che hanno ritenuto esclusa l'organizzazione per la tipicità della professione.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova Albenga, deposita controdeduzioni con le quali, dopo aver ripercorso le tesi espresse in primo grado anche alla luce della decadenza di sentenze, tra le quali quella citata ex adverso, della Corte di Cassazione, delle quali dà una diversa lettura, ribadisce come il contribuente sia soggetto ad IRAP per il solo fatto di esercitare una attività professionale che soddisfa i requisiti di imponibilità, con utilizzo di beni strumentali di non rilevante valore e senza utilizzo di dipendenti, in quanto non consta subordinazione ad alcuno. Nel caso specifico ritiene che, poiché il giudice di merito ha l'obbligo di verificare il caso concreto prospettato, i costi dichiarati, in presenza di elevate quote di ammortamento di beni strumentali di consistente valore, di canoni di locazione non finanziaria e cospicue spese per lavoro dipendente, siano indici della presenza di un'organizzazione nell'attività professionale svolta dall'appellante. Chiede rigettarsi l'appello, con vittoria di spese.

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 349/08

UDIENZA DEL

30/03/2009 ore 09:30



(segue)

Tale motivazione nel merito è esposta anche dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, Ufficio Contenzioso Tributaria, che ha assunto la rappresentanza in giudizio dell'Ufficio locale suddetto, ai sensi dell'art. 11, c. 2 D. Lgs. 546/1992, che formula altresì eccezioni preliminari in relazione all'inammissibilità del ricorso, perché tardivamente proposto, nonché alla decadenza ex art. 38 D.P.R. 602/73 del diritto al rimborso del primo acconto Irap relativo all'anno 1998, per l'importo di lire 3.640.000, e all'improcedibilità per l'intervenuta adesione al condono.

All'odierna udienza pubblica è presente il rappresentante dell'Ufficio, che ribadisce le tesi espone in atti, nonché la difesa del ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto l'appello del contribuente, le varie eccezioni dell'Ufficio e gli atti tutti del fascicolo processuale, la Commissione ritiene l'appello non fondato.

L'Ufficio sostiene preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, perché, proposto con spedizione in busta chiusa, avvenuta il 18/10/02, è stato ricevuto in data 25/10/02 dall'Amministrazione Finanziaria, mentre il diniego è stato notificato il 5/07/02, pertanto oltre il termine di cui all'art. 21 D. Lgs. 546/92. Si rileva che tale eccezione è stata sollevata per la prima volta in appello e, comunque, che la consegna dell'atto all'Ufficio Postale era stata effettuata nei termini.

L'Ufficio sostiene inoltre che l'adesione al condono ex art. 9 legge 289/2002 rende definitiva la liquidazione delle imposte, e comporta l'impossibilità di iniziare o continuare un contenzioso sia in merito a possibile pretesa di esclusione nel campo di applicazione IRAP, sia in merito alla perdita del diritto alla prosecuzione del contenzioso instaurato per ottenere il rimborso di detta imposta.

In merito, la Commissione osserva che l'adesione alla sanatoria, così come prevista dalla legge 289/2002 pone il contribuente-condonante nella condizione di dover operare una scelta, che nasce da proprie considerazioni soggettive e oggettive in merito all'utilizzo di quanto previsto dalla stessa legge alternativamente agli artt. 7, 8 e 9. Ognuno di questi rileva per una tipologia diversa di condono con diverse situazioni, modalità di calcolo e conseguenze. L'art. 7 (Concordato anni pregressi) consente che siano integrati gli imponibili dichiarati operando una "summa divisio" in capo alle imposte dirette (comprendente per questo anche l'IRAP) e le imposte indirette quale l'IVA, con l'obbligo di condonare tutte le imposte (o dirette o IVA o entrambe). L'art. 8 (Integrativa Semplice) consente di condonare singole annualità e singole imposte, concedendo la facoltà di escludere di fatto alcune annualità ed alcune imposte. Infine l'art. 9 (condono tombale) -utilizzando l'incremento di imponibili dichiarati con percentuali prefissate- obbliga comunque il contribuente alla definizione di TUTTE le imposte (con la sola eccezione di poter scegliere tra il coacervo delle imposte dirette fra cui anche l'IRAP e le imposte indirette quali l'IVA o entrambe) e tutte le annualità. Esaminata la legge 289/2002 e le immediate e successive circolari interpretative, questa Commissione è dell'avviso, in conformità a condivisibile

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 349/08

UDIENZA DEL

30/03/2009

ore 09:30



(segue)

giurisprudenza in tal senso (v. per tutte sent. C.T.R. Lombardia, sez. 34, 27.01.2005, n.5 e sent. C.T.R. Liguria, sez. XIV, 30-03-2005, n. 25, che l'adesione al condono ex art. 7 e 9 della legge 289/2002 -che rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione-, renda incongruente l'instaurazione o la continuazione di un contenzioso che volendo perseguire l'intento di ottenere il rimborso di una imposta condonata, voglia sostenere tale tesi rilevando la non aderenza al dettato legislativo della fattispecie giuridica della organizzazione autonoma quale presupposto posto a base della pretesa fiscale. Diversa appare la posizione di chi avesse utilizzato l'art. 8. Tale articolo, come già detto, consente di condonare alternativamente -e quindi non tutte- le imposte e le annualità a discrezione del contribuente condonante. Da quanto or ora esposto appare di tutta evidenza la contraddittorietà del comportamento di chi, in presenza di contenzioso avente ad oggetto una imposta per la quale ha liberamente richiesto il condono, voglia continuare a discutere della sua legittimità in sede giurisdizionale, e, confidando nel "fumus boni iuris" delle proprie tesi difensive, intenda continuare nell'azione intrapresa. Ciò, conformemente a recente giurisprudenza di legittimità (C. Cass., Sez. V, nn. 3682/2007, 6504/07), che ha tra l'altro precisato, in via incidentale, che "le questioni relative all'applicazione del condono, pur non risolvendosi interamente nei problemi processuali, partecipano anche di tale natura e sono, perciò, rilevabili d'ufficio, senza che occorra una specifica proposizione ad opera della parte interessata a farle valere" (C. Cass., Sez. V, 3/12/07, n. 25240).

La discussione sulla sussistenza o meno della attività autonomamente organizzata, che peraltro si osserva sussistere a seguito dell'esame dei quadri RF delle relative dichiarazioni dei redditi, risulta assorbita dalla scelta operata dal contribuente di aderire al condono ex art. 9. Pertanto, pur essendo fondata, risulta anche ininfluenza l'eccezione di decadenza per il versamento Irap effettuato il 12/06/98.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione è dell'avviso che l'appello vada respinto, con conferma della sentenza di primo grado.

In ordine alle spese, si ritiene che la peculiarità dell'oggetto del contendere, le connesse difficoltà interpretative da cui è derivata oggettiva controvertibilità consiglino la compensazione relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

P. Q. M.

La Commissione rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 30 marzo 2009

L'estensore
(Miriam Di Siena)

Il Presidente
(Gianfranco Bonetto)

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 349/08

UDIENZA DEL

30/03/2009

ore 09:30

Sentenza 13/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena

Intitolazione:

IRAP– Intermediario di commercio Beni strumentali: un'autovettura, un computer portatile, mobili per ufficio nella propria abitazione – altri beni di modesto valore – Assenza di personale e/o collaboratori – Ricavi di discreta entità - Soggetto Irap – Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Il contrasto giurisprudenziale, formatosi in tema di rimborso dell'Irap in presenza di "condono tombale", e la sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia UE sfavorevole al contribuente, costituiscono motivo per la compensazione delle spese di giudizio (Nel caso di specie, la società aveva effettuato il condono "tombale" per l'anno 2000, e impugnava il silenzio rifiuto per il rimborso dell'Irap per contrasto tra la normativa italiana e quella europea. Successivamente interveniva la sentenza della UE che dichiarava compatibile la normativa dell'Irap con quella europea. La Ctp rigettava il ricorso e condannava alle spese di giudizio per 500 euro. La sentenza veniva appellata nel 2008 in solo punto spese, chiedendo la riforma stante l'incertezza della giurisprudenza sia con riferimento al divieto del rimborso in presenza di condono tombale sia per la sopravvenuta sentenza della Corte Ue)

Riferimenti normativi: D. Lgs. 446/1997, Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 352/08

UDIENZA DEL

30/03/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

13

PRONUNCIATA IL:

30 MAR. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 FEB. 2011



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BONETTO	GIANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI SIENA	MIRIAM	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARABINO	MAURO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 352/08
deposato il 25/02/2008
- avverso la sentenza n° 294/11/2006
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

controparte:

LOIACONO PASQUALE
VIA A ORSINI 23 28 16146 GENOVA GE

difeso da:

MACALUSO SERGIO
VIA CARDUCCI 3/13 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB.
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB.
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB.
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB.



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, che esercita la professione di intermediario di commercio, si oppone al silenzio rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria in relazione all'istanza di rimborso, spedita il 14/01/2005, dell'IRAP versata relativamente agli anni dal 2001 al 2004 per l'importo complessivo di € 4.694,10, presentando ricorso presso la C.T.P. di Genova ed eccependo che con la sentenza della Corte Costituzionale, n. 156/2001 è stato chiarito che non vi è assoggettabilità ad IRAP, come nel caso specifico, in presenza "di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione". Evidenzia altresì l'illegittimità dell'imposta per contrasto con l'art. 33 della VI Direttiva CEE, n. 77/388/CEE del 17/05/1977, che vieta agli Stati membri di introdurre qualsiasi imposta, diritto e tassa che abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 1, che ribadisce la legittimità del proprio operato, eccependo che il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzata, diretta allo produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, e che la Corte Costituzionale ha dichiarato legittima la legge istitutiva dell'IRAP, evidenziando che trattasi di imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto, mentre l'autonoma organizzazione può essere presente quando l'attività è svolta nell'ambito di un'organizzazione altrui, secondo giurisprudenza di merito di secondo grado (C.T.R. Puglia, n. 40 del 7.04.05, e Udine, n. 17 del 9.06.05). Precisa inoltre che non ritiene esistere analogia tra Irap ed Iva, essendo diversi i presupposti di applicazione e la materia imponibile, nonché le modalità di calcolo e la determinazione dei due tributi.

La C.T.P. con sentenza 294/11/06 dell'1/12/06 ha ritenuto che l'attività del contribuente non è, di per sé, organizzata in forma di impresa, ed ha riconosciuto non sussistente l'autonoma organizzazione, rilevando inoltre che non è stata ravvisata la parificazione dell'Irap all'Iva con la sentenza del 3/10/06 della Corte di Giustizia Europea.

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova, propone appello con il quale censura la decisione impugnata e rileva che l'attività di agente di commercio, svolta dal contribuente, è da considerarsi attività d'impresa, in quanto egli è intermediario nella circolazione dei beni e, conformemente a quanto prescrive l'art. 2195 c.c., l'agente è tenuto all'iscrizione nel registro delle imprese. Ai fini dell'imposta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7899/2007, ha precisato che i redditi d'impresa sono di per se stessi sottoposti all'imposta, senza che sia necessario alcun accertamento in fatto sulla sua soggezione all'Irap. Pertanto ritiene pienamente soddisfatto il presupposto dell'IRAP, giacché il reddito è costituito dalla creazione di prodotto lordo tramite attività indipendente. In subordine, richiama le sentenze di cui all'udienza cumulativa dell'8.02.07 della Corte di Cassazione, in particolare la n. 3680/07, che ha stabilito un principio di diritto secondo il quale è escluso dall'applicazione dell'Irap chi esercita una attività non autonomamente organizzata, provando di non impiegare beni strumentali cecedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit" il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure non si avvalga, in modo non occasionale di lavoro altrui. Chiede, riformata la prima sentenza, l'accoglimento dell'appello con condanna delle spese dei due gradi di giudizio.

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 352/08

UDIENZA DEL

30/03/2009

ore 09:30

fol 2



(segue)

Il contribuente si costituisce in appello presso questa C.T.R., evidenziando di essere il solo responsabile della propria organizzazione lavorativa. Precisa di utilizzare come struttura per l'esercizio dell'attività esclusivamente un'autovettura, un computer portatile, i mobili dell'ufficio condotto presso la propria abitazioni e pochi altri beni di modesto valore, richiamando l'art. 55 del Tuir e gli ultimi sviluppi in materia tributaria in relazione alle semplificazioni, con riferimento al "regime dei contribuenti minimi", considerando tale quelli con ricavi non superiori ad € 30.000,00. Chiede confermarsi la sentenza impugnata, con rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

All'odierna pubblica udienza viene sentito il relatore sui fatti di causa, alla presenza di entrambe le parti, che insistono nelle rispettive tesi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letto l'appello dell'Ufficio, le controdeduzioni del contribuente e gli atti dei fascicoli processuali, la Commissione è dell'avviso che la prima sentenza deve essere riformata.

Si osserva che la questione relativa all'appuramento del fatto che l'attività del contribuente rientri o meno in quella imprenditoriale vada esaminata per prima, atteso che potenzialmente riveste carattere assorbente rispetto alle altre eccezioni, pur procedendo in un secondo momento anche alla valutazione della consistenza dei beni strumentali e delle spese per acquisto di servizi per l'accertamento della situazione "di fatto" nell'esercizio dell'attività.

La Corte Costituzionale con la nota sentenza n.156 del 21 maggio 2001 ha precisato che "... mentre l'elemento organizzativo è connotato alla nozione di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ... nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui". A parere del contribuente tale sentenza andrebbe, in sostanza, interpretata nel senso che è da considerarsi attività di impresa vera e propria quella in cui è presente una pur minima organizzazione, non potendosi invece qualificare come tale quell'attività (come quella oggi in esame) in cui il capitale sia stato investito in misura a suo dire non rilevante, senza impiego di personale dipendente o collaboratori e quindi senza la presenza di una "autonoma organizzazione". Secondo tale assunto l'attività di intermediario di commercio, se da un punto di vista meramente formale è da ritenersi produttiva di reddito di impresa, da quello sostanziale assume più propriamente la natura di produzione di reddito da lavoro autonomo, essendo svolta in modo esclusivo, senza la collaborazione di personale, e con l'utilizzo di modesti capitali.

Alla luce delle affermazioni contenute nella citata sentenza n.156 e in adesione a convincente giurisprudenza questa C.T.R. ha già avuto a sua volta modo di osservare da un lato che appare ben possibile lo svolgimento di un'attività professionale in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui, dall'altro che la prova di tale assenza, il cui accertamento costituisce questione di mero fatto, può essere fornita dal contribuente; in tal caso si può ritenere realizzata quell'"ipotesi" di "attività professionale svolta in assenza di capitali o lavoro altrui" indicata come possibile dalla Corte Costituzionale, per contro l'odierna fattispecie appare diversa, atteso che non ci si trova di fronte ad

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 352/08

UDIENZA DEL

30/03/2009

ore 09:30

Ag 3



(segue)

un professionista come sopra identificato, bensì ad un promotore finanziario che adotta contabilità semplificata e compila il quadro "G" della dichiarazione dei redditi.

Sulla possibilità di assoggettare ad IRAP quest'ultima tipologia di attività si è sviluppata giurisprudenza contrastante, sia favorevole all'interpretazione offerta dal contribuente sia sfavorevole. Sul punto definitivamente si è recentemente pronunciata la Suprema Corte (Sez. Tributaria, 16-02-2007, n. 3678), che ha affermato che per le imprese (nelle quali vanno fiscalmente inquadrati anche i soggetti che operano in contabilità semplificata redigendo il quadro G della dichiarazione dei redditi) il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta (art. 2082 del codice civile) e dunque sussiste sempre il presupposto impositivo idoneo a produrre VAP tassabile.

Nel caso di specie si osserva inoltre che il reddito dichiarato dal contribuente è di discreta entità, che supera quello individuato per i "contribuenti minimi" da lui citati, che i beni investiti nell'attività d'impresa non sono di modesto valore, come si evince dalle quote di ammortamento, in presenza altresì di spese per acquisto di servizi, pertanto l'impostazione offerta dal contribuente non può essere condivisa.

Invece merita consenso la tesi dell'ufficio, nel senso che, essendo l'attività oggetto dell'odierna controversia definita per legge di natura imprenditoriale, con tutte le caratteristiche che la legge stessa attribuisce a tale tipologia di attività, l'indagine sulla situazione di fatto, che peraltro, stante l'accertamento suddetto, appare dotata di autonomia, risulta ininfluenza ai fini del decidere.

In ordine alle spese, la Commissione ritiene che la effettiva controvertibilità e le oscillazioni giurisprudenziali consigliano la integrale compensazione delle stesse.

P. Q. M.

La Commissione accoglie l'appello ed annulla la sentenza impugnata.
Spese compensate.

Così deciso in Genova il 30 marzo 2009

L'estensore

(Miriam Di Siena)

Il Presidente

(Gianfranco Bonetto)

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 352/08

UDIENZA DEL

30/03/2009

ore 09:30

Sentenza 15/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena

Intitolazione:

IRAP- Avvocato - Beni strumentali: un computer, una stampante, una fotocopiatrice arredi minimi indispensabili - Assenza di personale e/o collaboratori , anche occasionali – Spese alberghiere e di rappresentanza - Soggetto Irap – Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Non paga l'Irap la contribuente, avvocato, che usa beni strumentali: un computer, una stampante, una fotocopiatrice, in assenza di personale e collaboratori, anche occasionali, con spese alberghiere e di rappresentanza- (Nel caso di specie, la contribuente, un avvocato, impugnava il silenzio rifiuto riguardante gli anni dal 1998 al 2003, usufruiva come beni strumentali di: un computer, una stampante, una fotocopiatrice, con spese riguardanti solo alberghi e spese di rappresentanza; in assenza di dipendenti e collaboratori, anche occasionali.)

Riferimenti normativi: D. Lgs. 446/1997, Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BONETTO	GIANFRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI SIENA	MIRIAM	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL SANTO	GIAN CARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 1203/08 depositato il 27/06/2008
- avverso la sentenza n° 151/03/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 2

proposto dal ricorrente:
BRUZZONE MARIAGRAZIA
VIA DANTE ALIGHIERI 2/B 16011 ARENZANO GE

difeso da:
BRUZZONE MARIA GRAZIA
VIA P.P. RUBENS 19/10 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1203/08

UDIENZA DEL

04/05/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

15

PRONUNCIATA IL:

- 4 MAG. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 FEB. 2011



Handwritten signature



(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente, che esercita la professione di avvocato, propone ricorso presso la C.T.P. di Genova avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria alle istanze di rimborso, spedite il giorno 30/10/01 e 16/01/04, relative all'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2003, per l'importo complessivo di € 2.954,28, chiedendo che ne venga disposta la restituzione, con gli interessi, anche anatocistici e maggior danno ex art. 1224, c. 2 cod. civ., nonché la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed onorari.

Eccepisce che con la sentenza della Corte Costituzionale. 156/2001 è stato chiarito che non vi è assoggettabilità ad IRAP, come nel caso specifico, in presenza "di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto", alla luce della giurisprudenza di merito, in presenza di attività connotata da un minimo di strumentazione, non avvalendosi di personale dipendente, né di immobili di proprietà e/o condotti in locazione, né di qualsiasi apparato organizzato di mezzi e/o persone idonee a generare un valore aggiunto e a realizzare il presupposto dell'imposta in argomento. Rileva inoltre l'illegittimità dell'IRAP per incompatibilità con l'art. 33 della VI Direttiva CEE, 17/05/77, n. 77/388/CEE relativa all'IVA.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2, che deposita controdeduzioni, rilevando preliminarmente che non sussiste l'incompatibilità con le direttive comunitarie in materia di IVA, alla luce della decisione della Corte di Giustizia Europea del 3.10.06, e nel merito, che il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzata diretta allo produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con il chiarimento operato dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato legittima la legge istitutiva dell'imposta, evidenziando che trattasi di imposta di carattere reale, che colpisce il valore aggiunto della stessa, che il requisito dell'autonoma organizzazione è necessario per distinguere i professionisti dai collaboratori che svolgono attività coordinata e continuativa. Per costoro il prodotto dell'attività viene ricompreso nella base imponibile, ma non in capo a loro, bensì in capo al soggetto che si avvale della loro opera e "organizza" la loro attività. Contesta quindi l'assunto di controparte, riportando numerose sentenze di questa C.T.R. e chiede la liquidazione delle spese di giudizio.

La ricorrente, con memoria depositata il 5/04/07, contesta le difese svolte dall'Ufficio, richiamando recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in riferimento ad un professionista che svolge, come lei, l'attività di avvocato che si auto organizza o quando l'organizzazione dallo stesso predisposta abbia incidenza marginale.

La C.T.P. con sentenza n. 151/03/07 del 20/04/07 ha rigettato il ricorso, con la compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistente, con dettagliate argomentazioni, l'autonoma organizzazione.

La contribuente presenta appello presso questa C.T.R., eccependo che sono stati dedotti specifici motivi d'impugnazione, che non sono stati specificamente ex adverso contestati, mentre anche la decisione ora impugnata risulta viziata per omessa pronuncia sugli stessi. Rileva quindi il mancato accertamento, nel caso concreto alla C.T.P. sottoposto, se esiste o meno il requisito dell'autonoma organizzazione, quindi la presenza nell'attività del

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1203/08

UDIENZA DEL

4/05/2009

ore 09:30

- 1092



(segue)

professionista di quegli elementi di organizzazione tali da giustificare l'assolvimento dell'Irap da parte del soggetto passivo dell'imposta. In tal senso l'evoluzione giurisprudenziale della sezione tributaria della Corte di Cassazione, relativa ai soggetti che esercitano le professioni più disparate, hanno in comune l'affermazione di alcuni principi fondamentali, in base ai quali sono state respinte le tesi estreme dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione in presenza di impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure di impiego in modo non occasionale di lavoro altrui. Insiste nel richiesto rimborso, evidenziando di utilizzare i soli mezzi necessari, definiti "ancillari", all'esercizio della professione, comprovati dalla documentazione versata in atti, quali limitati beni strumentali, risultanti dal prospetto ricapitolativo "valori contabili beni strumentali", la mancanza di spese per prestazioni di lavoro dipendente e relative agli immobili, come dai quadri RE dei modelli Unico per gli anni "de quibus".

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2, controdeduce in appello per la conferma della sentenza, richiamando quanto esposto nelle controdeduzioni in primo grado per l'interpretazione dell'art. 2 D. Lgs. n. 446/1997 data nell'udienza cumulativa dell'8/02/07 della Corte di Cassazione, confermata successivamente (C. Cass., 23/01/2008, n. 1414), secondo la quale "il requisito dell'autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui". Evidenzia che la parte ha effettuato ammortamenti in relazione all'attività esercitata, sostenendo spese relative ai consumi, spese per prestazioni alberghiere e di rappresentanza, nonché altre spese documentate, che secondo la citata sentenza, fanno ritenere sussistente l'autonoma organizzazione e quindi l'assoggettabilità all'imposta "de qua". Chiede la conferma dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Con memoria depositata il 23/04/09 la ricorrente si richiama alla documentazione prodotta, peraltro già in primo grado, rilevando altresì che con circolare n. 45/E del 13 giugno 2008 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha dichiarato di aver "preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, espressamente riconoscendo che non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato ad Irap degli esercenti arti e professioni, si intendono quindi superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, invitando gli uffici a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente concernente la materia in esame e, nei casi in cui si riscontri l'assenza di autonoma organizzazione, provvedere - se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto - al relativo abbandono secondo le modalità di rito". Lamenta che l'Ufficio, costituitosi il 2/10/08, quindi successivamente alla citata circolare, non abbia seguito le istruzioni fornite.

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1203/08

UDIENZA DEL

4/05/2009

ore 09:30

Def 3



(segue)

All'odierna pubblica udienza viene sentito il relatore sugli atti del processo e sono udite le parti nelle rispettive difese, quindi la Commissione si ritira in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva che l'Agenzia delle Entrate, in sintesi, rileva, con riferimento alla sentenza n.156/2001 della Corte Costituzionale, circa la vexata questione della presenza o meno di un minimo di organizzazione nelle attività di lavoro autonomo allo scopo di poter assoggettare ad IRAP l'attività del ricorrente, che nel caso di specie i beni strumentali sono tali da far emergere la sussistenza della stessa.

La Commissione rileva invero che detti beni, consistenti in un computer, una stampante, una fotocopiatrice ed arredi minimi indispensabili, in assenza di personale dipendente neanche occasionale e/o di collaboratori di studio, non fanno emergere un "surplus" di attività impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella del professionista, con l'esclusione quindi dell'assoggettabilità all'IRAP.

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione è dell'avviso che l'appello vada accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

In ordine ai richiesti interessi anatocistici ed al maggior danno richiesto, si osserva che al disposto rimborso consegue la corresponsione degli interessi di legge secondo la normativa fiscale, mentre per quanto riguarda le spese, si ritiene che la peculiarità dell'oggetto del contendere, le connesse difficoltà interpretative ne ed il contrasto giurisprudenziale consigliano la loro integrale compensazione.

P. Q. M.

La Commissione accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dispone il rimborso richiesto. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 4 maggio 2009

L'estensore
(Miriam Di Siena)

Il Presidente
(Gianfranco Bonetto)

1004

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1203/08

UDIENZA DEL

4/05/2009

ore 09:30

Sentenza 31/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Sarni

Intitolazione:

IRAP – Consulente del lavoro – Apporto personale – Luogo esercizio attività – Propria abitazione personale - Assenza dipendenti collaboratori - Soggetto Irap – Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Non paga l'Irap il consulente del lavoro che eserciti la professione in maniera del tutto personale, nella propria abitazione, e senza lavoratori dipendenti o collaboratori (Nel caso di specie, la contribuente, consulente del lavoro, impugnava il diniego di rimborso Irap per gli anni dal 2003 al 2005. Esercitava l'attività di consulente del lavoro in maniera del tutto personale, con studio sito nella propria abitazione, e senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1115/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

11/11/2010 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

31

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Relatore
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

11 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18 APR. 2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1115/09
depositato il 05/06/2009
- avverso la sentenza n° 344/01/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
proposta dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO RAPALLO

controparte:
PONTE SABRINA
VIA LA TORRE 4/D 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE GE

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° IRAP IRAP 2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Rapallo, ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova n.344/1/08 depositata il 16.12.2008 con la quale è stato accolto il ricorso della Sig.ra Ponte Sabrina avverso il diniego di rimborso IRAP per gli anni 2003, 2004 e 2005.

Il Giudice di 1° grado ha accolto il ricorso nella considerazione che l'interessata, consulente del lavoro, svolgeva la propria attività in maniera del tutto personale senza l'ausilio di dipendenti o collaboratori, con studio sito nella propria abitazione.

L'Ufficio, nell'atto di appello, contesta la sentenza sostenendo che la mancanza di uno studio autonomo non sarebbe veritiera, risultando, l'abitazione e lo studio, in due zone diverse. E sostiene peraltro che la esistenza di uno studio costituisca elemento essenziale per l'esistenza di una autonoma organizzazione unitamente a redditi medi che risulterebbero dai quadri RE del Modello Unico.

Si è costituita la contribuente la quale ha dimostrato di non possedere uno studio autonomo collocato in sede diversa dalla propria abitazione ed ha richiamato altresì il Modello Unico, in possesso dell'Amministrazione, dal quale emerge l'assenza di beni strumentali, l'assenza di un immobile in locazione, l'assenza di compensi corrisposti a terzi.

La causa, chiamata all'udienza dell'11 novembre 2010, dopo la discussione delle parti è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va conseguentemente respinto.

Il D.L. n.446 del 1997 prevede, all'art.2, quale presupposto per l'applicazione dell'IRAP, l'esercizio di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

La Corte Costituzionale, nella sentenza 156/2001, ha evidenziato come, nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo possa ipotizzarsi una attività professionale esercitata in assenza di organizzazione di capitale e di lavoro altrui, in presenza della quale l'imposta non trova applicazione.

E' questo il caso di specie, atteso che dai quadri del Modello Unico in possesso dell'Amministrazione, che costituiscono elementi di prova, emerge che la contribuente non si avvale di collaboratori né di beni strumentali idonei ad intensificare la produzione del reddito né di collaboratori.

In siffatta situazione non può che concludersi per l'inapplicabilità dell'IRAP alla stessa.

Le spese seguono la soccomitanza
P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.

Condanna l'Amministrazione appellante alle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 400,00 (quattrocento).

Il Relatore

[Firma]

Il Presidente

[Firma]

Sentenza 33/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Carrodano

Intitolazione:

IRAP – Lavoratore autonomo – Assenza organizzazione capitali lavoro altrui – Modesto valore beni strumentali - Soggetto Irap Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Non paga l'irap il lavoratore autonomo senza alcuna organizzazione di capitali e di lavoro e con un modesto valore di beni strumentali (Nel caso di specie, il contribuente, lavoratore autonomo, impugnava il diniego di rimborso Irap per l'anno 2003. Esercitava l'attività senza alcuna organizzazione di capitali o di lavoro altrui, e con un modesto valore dei beni strumentali)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con "intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Relatore
<input type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul l'appello n° 854/09
depositato il 30/04/2009
- avverso la sentenza n° 29/07/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
proposto dal l'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO SARZANA

controparte:

BISO ROBERTO
VIA CAPPUCCINI 4 F 19038 SARZANA SP

Atti impugnati:

AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° 25592 IRAP 2000

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 854/09

UDIENZA DEL

10/06/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

33

PRONUNCIATA IL:

10 GIU. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20 APR. 2011



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente BISO Roberto, lavoratore autonomo esercente la professione di agente di commercio, presentava istanza per ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di I.R.A.P. per gli anni 2000 - 2001 - 2002, ritenendo non dovuto tale tributo.

A seguito del mancato accoglimento dell'istanza da parte dell'Ufficio, il contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria provinciale, accoglieva il ricorso ritenendo essere l'attività della contribuente sfornita del presupposto dell'organizzazione, come previsto anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 10.05.2001.

Appellava la sentenza l'Ufficio delle Entrate sostenendo che l'elemento dell'organizzazione era insito nella attività professionale del contribuente, il quale aveva operato disponendo di una struttura eccedente il minimo indispensabile e per tale motivo non può essere esonerato dal pagamento dell'imposta.

L'Ufficio chiede la riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

L'art. 2 del D.L. n. 446/1997 - come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 137 del 10.4.1998 - richiede, affinché l'attività, ove esercitata da persona fisica, sia soggetta ad I.R.A.P., che essa sia svolta mediante l'ausilio di autonoma organizzazione.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001 ha riconosciuto che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui.

Tale orientamento è stato confermato da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (v. tra le altre, 3678 e 3680 del febbraio 2007) che hanno escluso la tassabilità dei redditi di autonomi e professionisti che non impieghino beni strumentali eccedenti la quantità minima e non si avvalgano in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nella fattispecie in esame, come risulta dalla documentazione prodotta e agli atti, il contribuente non si è avvalso di alcuna organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Ciò considerato, e tenuto conto del modesto valore dei beni strumentali impiegati, si può ritenere insussistente quella organizzazione richiesta dalla normativa per l'assoggettabilità all'IRAP.


Ne consegue che l'appello dell'Ufficio appare infondato e che va quindi confermata la sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.


PER TALI MOTIVI

Respinge l'appello e conferma la decisione impugnata. Spese compensate.

IL RELATORE
(Cesare Carro)
10/06/2010



IL PRESIDENTE
(Antonio Magliouè)



Sentenza 40/4/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Maglione, Relatore: Carrodano

Intitolazione:

IRAP – Lavoratore autonomo – Assenza organizzazione capitali lavoro altrui – Modesto valore beni strumentali - Soggetto Irap Esclusione - art. 2, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Massima:

Non paga l'Irap il lavoratore autonomo senza alcuna organizzazione di capitali e di lavoro e con un modesto valore di beni strumentali (Nel caso di specie, il contribuente, lavoratore autonomo, impugnava il diniego di rimborso Irap per l'anno 2003. Esercitava l'attività senza alcuna organizzazione di capitali o di lavoro altrui, e con un modesto valore dei beni strumentali)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 950/09

UDIENZA DEL

16/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

40

PRONUNCIATA IL:

16 DIC. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24 MAG. 2011



LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAGLIONE	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARRODANO	CESARE	Relatore
<input type="checkbox"/>	SARNI	MARIA LUISA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 950/09 depositato il 15/05/2009
- avverso la sentenza n° 90/20/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 3

controparte:

FAVA ROBERTO
VIA SAN GIUSEPPE COTTOLENGO 16 16148 GENOVA GE

difeso da:

VIANELLO ALDO
P.ZZA COLOMBO 2A/8 16121 GENOVA GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n° RICORSO IRAP 2003 IRAP 2003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente FAVA Roberto, esercente l'attività professionale di architetto, presentava istanza per ottenere il rimborso della somma versata a titolo di I.R.A.P. per l'anno 2003, ritenendo non dovuto tale tributo.

A seguito del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, il contribuente presentava ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

La Commissione tributaria provinciale, argomentando come da sentenza n. 3678 del febr. 2007 della Corte di Cassazione, accoglieva il ricorso ritenendo essere l'attività della contribuente sfornita del presupposto dell'organizzazione.

Appellava la sentenza l'Ufficio delle Entrate sostenendo che l'elemento dell'organizzazione era insito nella attività professionale del contribuente, il quale aveva operato disponendo di una struttura eccedente il minimo indispensabile e per tale motivo non può essere esonerato dal pagamento dell'imposta.

L'Ufficio chiede la riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 2 del D.L. n. 446/1997 - come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 137 del 10.4.1998 - richiede, affinché l'attività, ove esercitata da persona fisica, sia soggetta ad I.R.A.P., che essa sia svolta mediante l'ausilio di autonoma organizzazione.

La Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001 ha riconosciuto che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui.

Tale orientamento è stato confermato da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione (v. tra le altre, 3678 e 3680 del febbraio 2007) che hanno escluso la tassabilità dei redditi di autonomi e professionisti che non impieghino beni strumentali eccedenti la quantità minima e non si avvalgano in modo non occasionale di lavoro altrui.

Nella fattispecie in esame, come risulta dalla documentazione prodotta e agli atti, il contribuente non si è avvalso di alcuna organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Ciò considerato, e tenuto conto del modesto valore dei beni strumentali impiegati, si può ritenere insussistente quella organizzazione richiesta dalla normativa per l'assoggettabilità all'IRAP.

Ne consegue che l'appello dell'Ufficio appare infondato e che va quindi confermata la sentenza impugnata.

Sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.


PER TALI MOTIVI

Respinge l'appello e conferma la decisione di primo grado. Spese compensate.

IL RELATORE
(Cesare Carrodano)
16/12/2010



IL PRESIDENTE
(Antonio Maglione)



Sentenza 1/6/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Di Mattei, Relatore: Morino

Intitolazione:

IRAP - mancato versamento – contestazione dell’an della pretesa fiscale sulla base di un errore di diritto nella compilazione della dichiarazione – contestazione dell’esistenza del presupposto di cui al D.lgs. 447/1997 istitutivo dell’IRAP - consulente aziendale - autonoma organizzazione dei mezzi di produzione – non sussiste.

Massima:

Non rileva la compilazione della dichiarazione IRAP da parte del contribuente, quando quest’ultimo non provvede al versamento dell’imposta per mancanza dei presupposti di legge per dover pagare il tributo (nel caso di specie, il contribuente, consulente aziendale per l’applicazione pratica di normative quali la privacy, la sicurezza ed altre, utilizzava, nell’esercizio della sua attività, solo beni strumentali indispensabili per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione e non si avvaleva di lavoro altrui neppure in modo occasionale).

Riferimenti normativi: D. Lgs. 447/1997



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 6

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1245/08

UDIENZA DEL

18/11/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DI MATTEI	BERNARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MORINO	MARILENA	Relatore
<input type="checkbox"/>	TEPPATI	LODOVICO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

18/11/09

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/03/11

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1245/08
depositato il 03/07/2008
- avverso la sentenza n° 126/04/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

proposto dal ricorrente:

PANADA ALDO
VIA CASAREGIS 30/6 16100 GENOVA GE

difeso da:

ZUCCHINETTI MARCO
VIA CASAREGIS 30/6 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820050018943243 IRAP 2001

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente PANADA Aldo, consulente aziendale per l'applicazione pratica di normativa quali la privacy, la sicurezza ed altre, nella redazione dell'Unico 2002, per l'anno 2001, provvedeva alla compilazione della dichiarazione IRAP determinandone una imposta a debito, ma ne ometteva il versamento.

L'Ufficio iscriveva a ruolo la somma dovuta e notificava cartella di pagamento impugnata dal ricorrente.

Il contribuente proponeva ricorso eccependo l'illegittimità dell'imposizione IRAP, richiamando la Corte Costituzionale, per inesistenza del presupposto di cui al D.L.gto n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, che prevedeva tale presupposto nell'esercizio abituale di attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Asseriva che la propria attività professionale veniva svolta senza la sussistenza di alcuna forma di organizzazione dei mezzi di produzione.

Resisteva l'Agenzia delle Entrate chiedendo venisse dichiarata la legittimità del proprio operato e, in particolare, asserendo che l'impiego, in qualunque misura di capitali o l'utilizzo in qualunque misura di lavoro altrui costituiscono elementi di autonoma organizzazione di una attività professionale, configurando, quindi, il presupposto per l'applicazione dell'IRAP.

La Commissione di prima istanza con sentenza 126/4/07 respingeva il ricorso. Spese compensate.

Avverso tale decisione proponeva appello il contribuente insistendo nei propri assunti ed evidenziando, in particolare, l'assenza di locali destinati all'esercizio dell'attività, la mancanza di collaboratori e dipendenti, l'esistenza di beni strumentali di scarso valore.

Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate di Genova asserendo che la assoggettabilità all'IRAP deriva come conseguenza del solo fatto di esercitare una attività di impresa, alla quale è assimilabile l'attività del professionista il quale soddisfa una clientela, che necessita di prestazioni di specifico contenuto intellettuale, autonomamente in quanto non deve render conto a nessun altro se non al cliente stesso. Anche nell'ipotesi di lavoratore autonomo verrebbe così soddisfatto il presupposto dell'IRAP che è dato dalla creazione di prodotto lordo tramite attività indipendente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il ricorso prende avvio dal fatto che il professionista, pur avendo compilato il quadro IQ di Unico per l'anno 2001, ritenendo di non soddisfare le condizioni per dover pagare il tributo, non ha, poi, provveduto al versamento.

Ritenuto che:

- Il contribuente raggiunto dalla cartella di pagamento proponeva ricorso (correttamente impugnando l'unico atto proveniente dal Fisco) contestando l'«an» della pretesa fiscale sulla base di un errore di diritto nella compilazione e sostenendo nel merito di non essere soggetto al tributo poiché nei suoi confronti si concretizzavano le condizioni dell'esonero dall'imposta regionale.
- Il contribuente ha dimostrato di essere escluso (esclusione per altro ribadita dalla più recente giurisprudenza cfr. Cassazione sentenza 29146/0829146/08) dall'Irap in quanto per l'attività utilizzava solo beni strumentali indispensabili per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione e non si avvaleva di lavoro altrui neppure in modo occasionale
- La Commissione, peraltro, ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.


P.Q.M.

La Commissione regionale in accoglimento dell'appello del contribuente annulla la cartella di pagamento impugnata. Spese compensate.

Genova, 18/11/2009


Il relatore

(Marilena Morino)



il Presidente

(Bernardo Di Mattei)



Sentenza 154/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Brusco, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IRAP - Imponibilità - Presupposto attività autonomamente organizzata - Geometra -Spese per compensi di lavoro autonomo a terzi – Sussistenza

Massima:

E' soggetto all'Irap il lavoratore autonomo, nella fattispecie un geometra, che si avvalga o sia dotato di un apparato organizzativo autonomo tale da rendere più efficace o produttiva la sua attività, desumibile anche dall'importo delle spese dichiarate per compensi a tecnici e studi di geologia, rispetto al reddito prodotto.

Riferimenti normativi: D.L.vo 446/97, art. 2

D. L.vo 137/98, art. 1, comma 1

D.P.R. 917/86, art. 49, comma 1



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BRUSCO | CARLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CIUFFARELLA | PAOLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MARCENARO | EUGENIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1580/09
depositato il 26/05/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820090003918011 IRAP 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 3

proposto dal ricorrente:

RE ETTORE

SALITA SAN MATTEO 19/18 16123 GENOVA GE

difeso da:

CERRA MARIA PIA

SALITA SAN MATTEO 19/18 16123 GENOVA GE

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1580/09

UDIENZA DEL

21/04/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

154/5/11

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 APR. 2011

Il Segretario

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il contribuente RE ETTORE, di professione geometra, ricorreva avverso cartella di pagamento n. 04820090003918011 emessa su ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 3 per IRAP 2005, eccependo l'inesistenza del presupposto di cui all'art. 2 D.L.vo n. 446/1997, istitutivo dell'IRAP, che prevede tale presupposto nell'esercizio abituale di attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi e richiamando la sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale nella parte in cui dichiarava illegittima l'imposizione nei confronti dei lavoratori autonomi ogni qualvolta l'attività professionale fosse svolta senza la sussistenza di alcuna forma di organizzazione dei mezzi di produzione. Nel ricorso il ricorrente sostiene che l'attività del ricorrente, malgrado gli occasionali compensi a terzi, non è esercitata attraverso una organizzazione tale che essa sia in grado di produrre autonomamente un reddito al posto del geom. Re; precisa inoltre la parte che la C.T. con sentenza n. 269/04/07, ha accolto analogo ricorso per l'anno 2003.

Chiedeva pertanto la sospensione della cartella di pagamento e l'annullamento del ruolo.

L'Ufficio costituitosi in giudizio contesta l'assunto della parte ricorrente in quanto secondo la tesi del ricorrente risulterebbe assente, nello svolgimento dell'attività dello stesso il presupposto costituito dalla struttura autonomamente organizzata, per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Evidenzia l'Ufficio che i compensi corrisposti a terzi dal geometra Re, dimostrano il requisito della autonoma organizzazione.

In riferimento all'istanza di sospensione dell'atto impugnato rileva che la parte non ha provato il requisito del *fumus boni iuris* e non ha addotto particolari motivazioni circa il preteso danno grave ed irreparabile per cui si oppone alla sospensione della cartella di pagamento.

In data 7/7/2009 la Commissione ha respinto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, visto l'art. 47 del D.L.vo 31/12/1992 n.546.

La Commissione letti gli atti ritiene il ricorso infondato.

Osserva che l'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è stata istituita con D.L.vo 15/12/1997 n.446 il cui art.2 precisava che il presupposto dell'imposta è costituito dall'esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Questa formulazione è mutata con l'approvazione del D.L.vo 10 aprile 1998 n. 137 il cui art. 1 comma 1° ha inserito la locuzione "autonomamente organizzata" dopo la locuzione "attività". Si tratta di un'imposta reale, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi (art. 1 comma 2), della quale sono soggetti passivi, tra gli altri, le persone fisiche esercenti arti e professioni, di cui all'art. 49 comma 1° del DPR 22/12/1986 n.917; si tratta quindi dei redditi che derivano dall'esercizio di arti e professioni. L'imposta si applica "sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione".

La Corte ha peraltro precisato che una attività professionale può essere svolta in assenza di capitali o lavoro altrui ma, in questi casi, difetterebbe il presupposto per l'applicabilità dell'imposta che, per il ricordato art. 2, modificato nel senso già indicato, richiede che l'attività sia autonomamente organizzata.

Il problema che si pone è quello di verificare quando ci si trovi in presenza di una attività non organizzata. A parere della Commissione questo presupposto si realizza anzitutto nei casi nei quali difetti totalmente l'elemento organizzativo nel senso che, nello svolgimento della sua attività, il lavoratore autonomo si limita alla prestazione della sua attività, ma non utilizza mezzi, persone, capitali ecc. dei quali abbia la disponibilità ma solo, eventualmente, mezzi messi a sua disposizione da terzi.

L'Ufficio ha evidenziato che i compensi corrisposti a terzi dal geometra RE dimostrano il requisito della autonoma organizzazione. Ciò è confortato dalla Corte di Cassazione che sintetizza: si ha esercizio di attività autonomamente organizzata soggetta ad IRAP ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n. 446/1997 quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione

dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso; non è invece necessario che la struttura organizzata sia un grado di funzionare in assenza del titolare. Non è di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'IRAP il fatto che l'apporto del titolare sia insostituibile, o per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso. (sent. nn 5011-5012).

La Cassazione esclude quindi l'imponibilità IRAP soltanto quando il professionista non superi il "minimo indispensabile" di dotazione organizzativa.

Pertanto in base alle motivazioni delle sentenze della Cassazione si ravvisa che sorge l'obbligo del pagamento del tributo quando esiste un apparato che non sia sostanzialmente influente ovvero ci sia un *quid pluris* che sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista; deve trattarsi di qualcosa in più la cui disponibilità sia capace di rendere più efficace o produttiva l'attività.

E' il caso di specie; il contribuente come si desume dagli atti a disposizione dichiara spese per un totale di € 16.696, si evidenziano inoltre spese relative a compensi di lavoro autonomo, per tecnici, studi di geologia, sostenute direttamente dal geometra Re, tutti dati di un apparato che non risulta influente. Dagli atti in esame si presume che esercita una attività professionale in modo continuato ed abituale, ma non dimostra con prove documentali il suo assunto e la non esistenza di elementi di autonomia organizzazione e non specifica nemmeno in cosa consista la pretesa inesistenza.

Alla luce dei principi enunciati deve rilevarsi l'infondatezza della pretesa del ricorrente.

Per quanto esposto, alla luce del dato normativo e giurisprudenziale il contribuente risulta soggetto passivo di IRAP e alla considerazioni svolte consegue l'infondatezza del ricorso che va dunque respinto.


Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti ai sensi dell'art.15 comma 1° D.L.vo 546/92 comma 2° cod.proc.civ.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso, compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Genova 21/04/2011

Il Relatore



Il Presidente



Sentenza 132/10/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Fezzi, Relatore: Mazza

Intitolazione:

IRAP – patrocinatore legale – assenza autonoma organizzazione soggettività - insussistenza

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il patrocinatore legale che abbia esercitato la propria attività (di recente avvio) presso lo studio di terzi, in assenza di un'organizzazione, di dipendenti e di collaboratori, dichiarando un reddito modesto.

Riferimenti normativi:



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 131/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **GENOVA**

SEZIONE 10

15/02/2011 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	LOFFREDO	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PENNA	RICCARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZA	ALFREDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

132/10/11

PRONUNCIATA IL:

15 FEB. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

15 APR. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 131/10
depositato il 14/01/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 859020200649 IVA + IRAP 2004
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO CHIAVARI

Il Segretario
Dea... M...

proposto dai ricorrenti:

DI LEONARDO GIUSEPPE SALVATORE
VIA MICHELANGELO BUONARROTI 21 90011 BAGHERIA PA

difeso da:

AVV. INCANDELA PIETRO
C/O AVV. BALATRI RICCARDO
VIA CHIODO 161 19100 LA SPEZIA SP

FRITTITTA PIETRO

SOCIO E LEGALE RAPPRESENTANTE DITTA D.L.F. EDILIZIA & C. SAS
VIA VASCO DA GAMA 2 2 16149 GENOVA GE

difeso da:

AVV. INCANDELA PIETRO
C/O AVV. BALATRI RICCARDO
VIA CHIODO 161 19100 LA SPEZIA SP

Svolgimento del processo e motivi della decisione

In sede di controllo automatizzato emergeva che la società D.L.F. EDILIZIA di Frittitta Pietro & C. sas aveva dichiarato per gli anni 2002, 2003 e 2004 ricavi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore.

L'ufficio provvedeva a convocare i soci della società al fine di instaurare il contraddittorio ma senza alcun esito.

Pertanto l'ufficio ha provvedeva ad emettere motivato avviso di accertamento e a notificarlo alla società D.L.F. DI FRITTITTA PIETRO & C. S.A.S. a mezzo del servizio postale.


Occorre precisare che l'avviso di accertamento impugnato è indirizzato alla società D.L.F. DI FRITTITTA PIETRO & C. S.A.S. mentre l'impugnazione è stata proposta dal sig. Di Leonardo Giuseppe.

Per L'agenzia, manca la legittimazione passiva del sig. Di Leonardo in quanto lo stesso non è il destinatario dell'avviso di accertamento e non è legittimato a proporre ricorso.

L'eccezione di parte ricorrente è relativa alla affermata e non provata qualità di "testa di legno" del sig. Di Leonardo Giuseppe all'epoca socio accomandatario della società.

L'Ufficio nelle sue controdeduzioni non entra nel merito della questione in quanto l'erario, comunque rappresentato, è sicuramente un soggetto terzo rispetto alla società e pertanto non sono opponibili allo stesso tali eccezioni.

La Commissione, esaminati tutti gli atti pertinenti la causa osserva quanto segue.



L'avviso di accertamento che qui si impugna è volto alla determinazione del reddito in capo alla società ed è stato notificato anche ai singoli soci solo per conoscenza.

Nei rapporti tra le società di persone e i singoli soci si rende applicabile l'art. 5 del Tuir, che sancisce il cosiddetto principio della trasparenza fiscale e postula la presunzione secondo la quale il reddito conseguito dalle società di persone e dalle associazioni sia imputato ai singoli soci, a prescindere dalla reale percezione.

Di conseguenza la controparte, in qualità di semplice partecipante, non ha nella presente controversia alcuna capacità di stare in giudizio ex art. 75 c.p.c. per non essere l'atto impugnato volto alla rettifica del proprio reddito personale (reddito di partecipazione imposta Irpef). Solo il successivo accertamento in rettifica della singola dichiarazione Irpef, notificato sulla base dell'accertamento societario, può contenere la pretesa di imposta per il singolo socio, con tutte le conseguenze a suo carico in tema di contenzioso e di riscossione.


Pertanto, in via preliminare ed assorbente, si dichiara l'inammissibilità del ricorso per la carenza di legittimazione processuale in capo al socio ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione, respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio quantificate in €. 400,00.

Così deciso in Genova, addì, 15 febbraio 2011

IL RELATORE:



IL PRESIDENTE:



Sentenza 14/12/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Chiti

Intitolazione:

IRAP – attività di amministratore e consulenza svolta occasionalmente – autonoma organizzazione – insussistenza assoggettabilità ad imposta - esclusione

Massima:

Non è soggetto ad IRAP il contribuente che abbia percepito compensi per attività di amministratore e di consulenza occasionale, essendo le relative prestazioni svolte personalmente, senza l'apporto di dipendenti e con un'organizzazione minimale



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MORAGLIA | GIACOMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHITI | ALFREDO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | COTTA | ANTONELLA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 581/09

UDIENZA DEL

23/04/2010

ore 10:00

SENTENZA

N°

14

PRONUNCIATA IL:

23 APR. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 MAR. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 581/09
spedito il 17/03/2009
- avverso la sentenza n° 93/07/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO SARZANA

proposto dal ricorrente:

CALBUCCI MAURO
PIAZZA MATTEOTTI 21 19038 SARZANA SP

difeso da:

DOTT. TORTORA ANTONINO
VIA SOMMOVIGO 37/A 19021 ARCOLA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 860010200346 IVA+IRPEF+IRAP 2003

Il Segretario

Fatto e svolgimento del processo

Il contribuente Coibucci Mauro impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate rideterminava il reddito IVA IRPEF-IRAP per l'anno 2003, a fronte della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ed in seguito ad un P.V.C. della Guardia di Finanza.

Il contribuente sosteneva la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 42, commi 2,3 DPR 600/73, nonché dell'art. 54, comma 1 e dell'art. 109 comma 2 TUIR.

Inoltre affermava che i maggiori ricavi erano stati determinati sulla base dell'elenco delle fatture, senza procedere prima ad un esame più approfondito sul merito.

In particolare esponeva che le fatture n.11 e n.12 emesse nei confronti della ditta Alibrandi Impianti Srl, avendo per oggetto compensi di amministratore e procuratore relativi agli anni 2001, la prima e 2002, la seconda, non erano state rimosse.

Altresì la fattura n.13 di euro 54.276,00 concerneva compensi per provvigioni e prestazioni professionali riferite al periodo 2000-2001-2002 e pertanto non doveva esserne tenuto conto per l'anno 2003.

L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando l'assunto del ricorrente, sostenendo che il contribuente non aveva dato prova di quanto affermato in ricorso.

La Commissione tributaria Provinciale di La Spezia con la sentenza n.93//07 accoglieva in parte il ricorso dichiarando fondata l'impugnazione relativamente alla fattura per mediazione e prestazione

occasionale. Compensava le spese di lite.

Avverso detta decisione propone appello il contribuente, che avanzava i seguenti motivi di doglianza : 1) Violazione dell'art. 54, comma 1 TUIR e 115 Cpc per aver ritenuto soggetti ad imposizione i compensi di consulenza occasionale non riscossi dal contribuente.

2) a) ai fini IVA violazione dell'art.5, comma 1 e 2 DPR n.633/72 relativamente al compenso per amministratore e per consulenza occasionale.

b) violazione dell'art. 9 comma 1 punto 7) del DPR n.633/72, in relazione alle provvigioni, in quanto si tratterebbe di servizi di intermediazione relativi a beni in esportazione.

Comunque sia le fatture di cui al punto a) che quelle di cui al punto b) sono rimaste insolute senza possibilità di storno a credito.

3) Violazione dell'art. 112 Cpc e art. 2 D.Lgs. N.446/1997 relativa ad IRAP per compensi di amministratore e consulenza occasionale.

L'Ufficio si costituiva in giudizio, svolgendo appello incidentale, con il quale contestava i singoli motivi di appello e chiedendone il rigetto. In accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza impugnata e confermare l'avviso di accertamento.

MOTIVI

Sul primo motivo di appello osserva codesta Commissione che l'art. 54, comma 1 TUIR prevede la tassazione dei compensi percepiti nel periodo d'imposta di cui si tratta, secondo il principio di cassa.

Orbene il contribuente ha fornito la prova che nel 2003, periodo d'imposta oggetto del presente contendere, non aveva incassato le

somme relative ai compensi di amministratore e consulenza occasionale. È stata, infatti prodotta in giudizio una lettera raccomandata a.r. dell'Avv. Masnardi in data 14/05/2004 in cui si richiede alla ditta Alibrandi Impianti Srl il pagamento delle somme dovute al Sig. mauro Colbucci per le prestazioni di amministratore e per l'attività di consulenza. Inoltre, è agli atti la lettera di convocazione della riunione di conciliazione inviata il 31/05/2004 dalla Commissione Provinciale di Conciliazione di Massa Carrara alla ditta Alibrandi Impianti srl ed al sig. Mauro Colbucci e successivo verbale di mancata conciliazione, per assenza della ditta Alibrandi Impianti srl, redatto il 7 luglio 2004.

Da tali atti è dato desumere, senza ombra di dubbio, che nel 2004 il contribuente non aveva ancora percepito i compensi a lui spettanti.

Altresì fondata è la doglianza in punto violazione dell'art. 5 comma 1 e 2 DPR n.633/72: infatti il compenso di amministratore è assoggettabile ad Iva se svolto in maniera abituale, escludendo l'imposizione se tale attività viene svolta in via occasionale, come nel caso di specie.

Altresì da escludersi l'assoggettabilità per le prestazioni svolte nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa come quello effettuato dal Colbucci per la Srl Alibrandi Impianti Srl.

Il primo motivi di appello deve, pertanto, ritenersi fondato e andrà accolto.

Con il secondo motivo il contribuente lamenta la violazione dell'art. 9, comma 1, punto 7) del DPR n.633/1972 che esclude l'assoggettabilità ad Iva delle prestazioni per servizi di intermediazione relativi a

prestazioni eseguite fuori dal Territorio degli stati membri della C.E.E.

Dalla documentazione prodotta in atti si desume che le prestazioni di servizi erano eseguite in paesi non facenti parte della CEE, come la Libia.

E' altresì provato dai documenti prodotti che le fatture 11,12,13 sono rimaste insolute e come tali il contribuente ha diritto a detrarre da esse l'Iva.

Come ulteriore punto di doglianza viè la violazione dell'art. 112 cpc e l'Art. 2 D.Lgs. N.446/1997, relativa all'applicazione dell'IRAP sui compensi per l'attività di amministrazione e consulenza occasionale.

Non vi è dubbio che il soggetto in questione non è un'impresa né svolge l'attività di intermediazione con rilevante apporto di mezzi o capitali.

Le sue prestazioni sono svolte personalmente senza l'apporto di dipendenti e con organizzazione minima, tale da non poter soggiacere all'imposizione IRAP.

Anche questo motivo di appello risulta fondato ed andrà accolto.

Le motivazioni di cui sopra escludono la fondatezza dei motivi esposti nell'appello incidentale dall'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere respinto.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del contribuente, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente grado di causa liquidandole complessivamente in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge.

Genova li 23/04/2010

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent, sharp peak at the top followed by a series of smaller, connected loops and a final horizontal stroke.

Sentenza 15/3/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Bonetto, Relatore: Di Siena

Intitolazione:

IRAP – avvocato – autonoma organizzazione - insussistenza

Massima:

Ai fini dell'Irap, è insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione nel caso di un avvocato che eserciti la professione con un computer, una stampante, una fotocopiatrice ed arredi minimi indispensabili, senza dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, in quanto tali beni non fanno emergere un surplus di attività impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella del professionista.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|--------------------------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | BONETTO | GIANFRANCO |
| <input type="checkbox"/> | DI SIENA | MIRIAM |
| <input type="checkbox"/> | DEL SANTO | GIAN CARLO |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |
| <input type="checkbox"/> | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 1203/08 depositato il 27/06/2008
- avverso la sentenza n° 151/03/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 2

proposto dal ricorrente:
BRUZZONE MARIAGRAZIA
VIA DANTE ALIGHIERI 2/8 16011 ARENZANO GE

difeso da:
BRUZZONE MARIA GRAZIA
VIA P.P. RUBENS 19/10 16100 GENOVA GE

Atti impugnati:
SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1203/08

UDIENZA DEL

04/05/2009 ore 09:30

SENTENZA

N°

15

PRONUNCIATA IL:

- 4 MAG. 2009

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 8 FEB. 2011





(segue)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La contribuente, che esercita la professione di avvocato, propone ricorso presso la C.T.P. di Genova avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria alle istanze di rimborso, spedite il giorno 30/10/01 e 16/01/04, relative all'IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2003, per l'importo complessivo di € 2.954,28, chiedendo che ne venga disposta la restituzione, con gli interessi, anche anatocistici e maggior danno ex art. 1224, c. 2 cod. civ., nonché la condanna al pagamento delle spese di giudizio ed onorari.

Eccepisce che con la sentenza della Corte Costituzionale 156/2001 è stato chiarito che non vi è assoggettabilità ad IRAP, come nel caso specifico, in presenza "di un'attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto", alla luce della giurisprudenza di merito, in presenza di attività connotata da un minimo di strumentazione, non avvalendosi di personale dipendente, né di immobili di proprietà e/o condotti in locazione, né di qualsiasi apparato organizzato di mezzi e/o persone idonee a generare un valore aggiunto e a realizzare il presupposto dell'imposta in argomento. Rileva inoltre l'illegittimità dell'Irap per incompatibilità con l'art. 33 della VI Direttiva CEE, 17/05/77, n. 77/388/CEE relativa all'IVA.

Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2, che deposita controdeduzioni, rilevando preliminarmente che non sussiste l'incompatibilità con le direttive comunitarie in materia di IVA, alla luce della decisione della Corte di Giustizia Europea del 3.10.06, e nel merito, che il presupposto dell'IRAP è l'esercizio abituale di attività autonomamente organizzata diretta allo produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con il chiarimento operato dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato legittima la legge istitutiva dell'imposta, evidenziando che trattasi di imposta di carattere reale, che colpisce il valore aggiunto della stessa, che il requisito dell'autonoma organizzazione è necessario per distinguere i professionisti dai collaboratori che svolgono attività coordinata e continuativa. Per costoro il prodotto dell'attività viene ricompreso nella base imponibile, ma non in capo a loro, bensì in capo al soggetto che si avvale della loro opera e "organizza" la loro attività. Contesta quindi l'assunto di controparte, riportando numerose sentenze di questa C.T.R. e chiede la liquidazione delle spese di giudizio.

La ricorrente, con memoria depositata il 5/04/07, contesta le difese svolte dall'Ufficio, richiamando recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in riferimento ad un professionista che svolge, come lei, l'attività di avvocato che si auto organizza o quando l'organizzazione dallo stesso predisposta abbia incidenza marginale.

La C.T.P. con sentenza n. 151/03/07 del 20/04/07 ha rigettato il ricorso, con la compensazione delle spese di lite, ritenendo sussistente, con dettagliate argomentazioni, l'autonoma organizzazione.

La contribuente presenta appello presso questa C.T.R., eccependo che sono stati dedotti specifici motivi d'impugnazione, che non sono stati specificamente ex adverso contestati, mentre anche la decisione ora impugnata risulta viziata per omessa pronuncia sugli stessi. Rileva quindi il mancato accertamento, nel caso concreto alla C.T.P. sottoposto, se esiste o meno il requisito dell'autonoma organizzazione, quindi la presenza nell'attività del

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1203/08

UDIENZA DEL

4/05/2009

ore 09:30

- fog 2



(segue)

professionista di quegli elementi di organizzazione tali da giustificare l'assolvimento dell'Irap da parte del soggetto passivo dell'imposta. In tal senso l'evoluzione giurisprudenziale della sezione tributaria della Corte di Cassazione, relativa ai soggetti che esercitano le professioni più disparate, hanno in comune l'affermazione di alcuni principi fondamentali, in base ai quali sono state respinte le tesi estreme dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione in presenza di impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure di impiego in modo non occasionale di lavoro altrui. Insiste nel richiesto rimborso, evidenziando di utilizzare i soli mezzi necessari, definiti "ancillari", all'esercizio della professione, comprovati dalla documentazione versata in atti, quali limitati beni strumentali, risultanti dal prospetto ricapitolativo "valori contabili beni strumentali", la mancanza di spese per prestazioni di lavoro dipendente e relative agli immobili, come dai quadri RE dei modelli Unico per gli anni "de quibus".

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Genova 2, controdeduce in appello per la conferma della sentenza, richiamando quanto esposto nelle controdeduzioni in primo grado per l'interpretazione dell'art. 2 D. Lgs. n. 446/1997 data nell'udienza cumulativa dell'8/02/07 della Corte di Cassazione, confermata successivamente (C. Cass., 23/01/2008, n. 1414), secondo la quale "il requisito dell'autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui". Evidenzia che la parte ha effettuato ammortamenti in relazione all'attività esercitata, sostenendo spese relative ai consumi, spese per prestazioni alberghiere e di rappresentanza, nonché altre spese documentate, che secondo la citata sentenza, fanno ritenere sussistente l'autonoma organizzazione e quindi l'assoggettabilità all'imposta "de qua". Chiede la conferma dell'impugnata sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

Con memoria depositata il 23/04/09 la ricorrente si richiama alla documentazione prodotta, peraltro già in primo grado, rilevando altresì che con circolare n. 45/E del 13 giugno 2008 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ha dichiarato di aver "preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, espressamente riconoscendo che non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell'assoggettamento generalizzato ad Irap degli esercenti arti e professioni, si intendono quindi superate le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, invitando gli uffici a riesaminare caso per caso il contenzioso pendente concernente la materia in esame e, nei casi in cui si riscontri l'assenza di autonoma organizzazione, provvedere - se del caso previa esecuzione del rimborso richiesto - al relativo abbandono secondo le modalità di rito". Lamenta che l'Ufficio, costituitosi il 2/10/08, quindi successivamente alla citata circolare, non abbia seguito le istruzioni fornite.

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1203/08

UDIENZA DEL

4/05/2009

ore 09:30

Def 3



(segue)

All'odierna pubblica udienza viene sentito il relatore sugli atti del processo e sono udite le parti nelle rispettive difese, quindi la Commissione si ritira in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva che l'Agenzia delle Entrate, in sintesi, rileva, con riferimento alla sentenza n.156/2001 della Corte Costituzionale, circa la vexata quaestio della presenza o meno di un minimo di organizzazione nelle attività di lavoro autonomo allo scopo di poter assoggettare ad IRAP l'attività del ricorrente, che nel caso di specie i beni strumentali sono tali da far emergere la sussistenza della stessa.

La Commissione rileva invero che detti beni, consistenti in un computer, una stampante, una fotocopiatrice ed arredi minimi indispensabili, in assenza di personale dipendente neanche occasionale e/o di collaboratori di studio, non fanno emergere un "surplus" di attività impersonale ed aggiuntiva rispetto a quella del professionista, con l'esclusione quindi dell'assoggettabilità all'IRAP:

In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione è dell'avviso che l'appello vada accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

In ordine ai richiesti interessi anatocistici ed al maggior danno richiesto, si osserva che al disposto rimborso consegue la corresponsione degli interessi di legge secondo la normativa fiscale, mentre per quanto riguarda le spese, si ritiene che la peculiarità dell'oggetto del contendere, le connesse difficoltà interpretative ne ed il contrasto giurisprudenziale consigliano la loro integrale compensazione.

P. Q. M.

La Commissione accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, dispone il rimborso richiesto. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 4 maggio 2009

L'estensore
(Miriam Di Siena)

Il Presidente
(Gianfranco Bonetto)

1004

SEZIONE

N° 03

REG.GENERALE

N° 1203/08

UDIENZA DEL

4/05/2009 ore 09.30

Sentenza 41/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia - Presidente: Panetta, Relatore: Baldini

Intitolazione:

IRAP – locazione di un immobile per soggiorni turistici - intermediazione da parte di altra società – attività imprenditoriale in capo al proprietario dell’immobile – non sussiste

Massima:

La locazione dell’immobile, sede dell’ex azienda agricola, per soggiorni turistici, non può determinare un’attività imprenditoriale produttrice di reddito d’impresa in capo al proprietario dello stesso, qualora quest’ultimo si limiti a svolgere compiti marginali e l’attività di locazione sia di fatto gestita tramite l’intermediazione di altra società che percepisce oltre il 40% del ricavato.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1123/09

UDIENZA DEL

16/12/2010 ore 09:30

SENTENZA

N°

61/1/11

PRONUNCIATA IL:

15.12.10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 2 MAR 2011

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LA SPEZIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PANETTA	UMBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BALDINI	MARIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL MEDICO	VITTORIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sul ricorso n° 1123/09
depositato il 12/11/2009

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TL701A300086 IVA+IRPEF+IRAP 2006
contro A.G. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LA SPEZIA

proposto dal ricorrente:

VERBINSAK VIRGINIA
LOCALITA' LAGORE 2 19011 BONASSOLA SP

difeso da:

BORASCHI AURELIO
BORASCHI LUCIANO
VIA CHIODO 161 19121 LA SPEZIA SP

Il Segretario di Sezione
Bonati Marina

Bonati

Con ricorso n. 1123/09 Verbinsak Virginia si opponeva all' avviso di accertamento n. TL701A300086 relativo ad IVA, IRPEF e IRAP per l' anno 2006 con il quale l' Agenzia delle Entrate della Spezia accertava il reddito di impresa di € 87.288,00.

Parte ricorrente evidenziava preliminarmente la violazione dell' art. 52 DPR 633/72 in quanto l' accesso presso l' abitazione della ricorrente è stato eseguito in forza di un decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica; precisava di avere cessato nel 2003 l' attività di imprenditore agricolo ma di avere dimenticato di chiudere la partita IVA: contestava l' operato dell' Ufficio rilevando il semplice affitto di un immobile non poteva configurarsi come attività imprenditoriale produttrice di reddito di impresa. Contestava inoltre il controllo bancario nel quale erano stati considerati sia i versamenti che i prelevamenti.

L' Ufficio insisteva nelle pretese erariali.

DIRITTO



Preliminarmente occorre rilevare che non può considerarsi illegittima l' autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso nei locali adibiti ad abitazione in quanto il provvedimento avrebbe dovuto trovare causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, gravi indizi che, invece, la norma riconosce necessari solamente per gli accessi in locali diversi da quelli destinati all' esercizio dell' attività o adibiti ad abitazione.

Parte ricorrente contesta che l'affitto possa configurarsi come attività imprenditoriale.

L' Ufficio ha considerato come attività imprenditoriale il fatto che la ricorrente ha locato l' immobile, sede dell'azienda agricola, per soggiorni turistici, tramite promozione sulla rete internet con la denominazione "Villa Le Lagore" e grazie all' intermediazione della società SALOGI srl, con sede in Lucca.

Questa Commissione ritiene che l'attività così come esaminata, non possa ricondursi ad attività imprenditoriale in quanto parte ricorrente ha documentato di avere dato mandato tramite contratto alla SALOGI srl (che percepiva oltre il 40% per le proprie attività) di provvedere alla pubblicità, al procacciamento dei clienti ed alla stipulazione del contratto di affitto, il tutto dietro compenso da attribuirsi a parte ricorrente ad opera della

SALOGI stessa. Compito di parte ricorrente era unicamente quello di portare le lenzuola pulite, gli asciugamani e di pulire l'appartamento. Non vi era attrezzatura né dipendenti.

Parte ricorrente non svolgeva più attività imprenditoriale dal 23/01/2003 (come documentato dalla ricevuta CCIAA di presentazione di chiusura attività) ma, per dimenticanza, non aveva chiuso la partita IVA.

Questa Commissione ritiene che la semplice locazione, con le modalità sopra indicate, non possa determinare una attività imprenditoriale con la produzione di reddito di impresa.

I servizi effettuati all'inizio di ogni periodo di soggiorno non possono confondersi con il cambio giornaliero della biancheria e con il riassetto della casa. La mancanza di organizzazione e di professionalità si riscontrano nel limitato utilizzo della locazione (11 volte nell'anno 2006) ma soprattutto nel rapporto intrattenuto con la SALOGI srl che gestiva e curava tutta l'attività di locazione fornendo, per propri fini pubblicitari, materiale da bagno col loro logo, attuando attività di promozione e pubblicità degli immobili attraverso una rete di agenzie.

Era pertanto la SALOGI a svolgere l'attività imprenditoriale.

Quanto poi all'accertamento bancario effettuato sul presupposto che parte ricorrente svolgesse attività di impresa, l'Ufficio ha recuperato i versamenti e i prelevamenti.

Nel caso di specie i versamenti possono essere considerati ricavi dalla locazione dell'immobile mentre i prelevamenti non possono essere costi in nero in quanto parte ricorrente non ha sostenuto spese inerenti la locazione ma solo per il mantenimento della famiglia composta da 5 figli oltre i genitori.

Alla luce di quanto sopra la locazione dell'immobile, sulla base di quanto documentato, non è riconducibile all'attività di impresa ma l'accertamento deve ricondursi al reddito derivante dalla locazione.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso ritenendo dovute le imposte relative al reddito di locazione.

Spese compensate.

LA SPEZIA, 16/12/2010

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Sentenza 219/5/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Marcenaro

Intitolazione:

IRAP – Lavoratore autonomo – Traduttore – Presupposto attività autonomamente organizzata – Insussistenza.

Massima:

Perché sia dovuta l'Irap da un lavoratore autonomo – nella fattispecie una traduttrice – occorre che egli eserciti un'attività autonomamente organizzata, ovvero che sia il responsabile di un'organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, e che impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 1385/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 5

28/04/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N° 219/3/11

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | GHIGLIAZZA | ANTONIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARCENARO | EUGENIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CIUFFARELLA | PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

29 GIU. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1385/09
depositato il 04/05/2009

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 04820090004684853 IRAP 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 1

proposto dal ricorrente:
TSCHIESCHE JACQUELINE
VIA COLOMBO 8/4 16121 GENOVA GE

difeso da:
NOUVION CARLO
VIA COLOMBO 8/4 16121 GENOVA GE

*Con ricorso consegnato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 1
il 28.4.2009 e depositato il 4 maggio successivo Tschiesche Jacqueline
impugna la cartella di pagamento n. 048 2009 00046848 53 dell'im-
posto di Euro 1953,59 per IRAP 2005.*

*la ricorrente, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale
n. 156 del 21.5.2001 ed alcune sentenze della Corte di Cassazione,
sostiene di svolgere la propria attività professionale (traduttrice ed*

interfere) presso la propria abitazione o presso i clienti per i quali
effettua la prestazione, con solo apporto di lavoro proprio sotto il
ricorso a due apporti di lavoro occasionale per un costo complessi-
vo di Euro 1.494,00 e con limitatissimi beni strumentali (due
computer, mobili ed un motorino).

Con costituzione in giudizio n. 78508 depositata il 29.6.2004
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Genova 1 confuta il ricorso
instando per la revocazione ed esecuzione in via preliminare
l'irragionevolezza in quanto non formulato per vizi propri del-
la cartella di pagamento ex art. 19 D. lgs. 546/1992.

Con ordinanza n. 214/05/04 del 28.7.2004 l'istanza di repe-
nzione dell'esecuzione dell'atto impugnato è stata respinta.

Osserva la Commissione che per quanto attiene alla pregiudiziale
dell'Ufficio, che ha eccepito l'irragionevolezza del ricorso
sul presupposto che l'Amministrazione ha operato in modo legiti-
timo ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973 in presenza di
un mancato versamento a fronte di quanto indicato dal contribu-
ente nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2005 con la
conseguenza che la cartella, in quanto atto automaticamente im-
pugnabile per vizi propri, non può essere impugnata in ordine al
presupposto dell'importo, deve essere presa in considerazione la circo-
stanza che la dichiarazione dei redditi non ha natura di confes-
sione stragiudiziale ma è manifestazione di scienza per cui è emen-
dabile anche in sede contenziosa come confermato anche dalla
giurisprudenza della Cassazione che, con la sentenza n. 8153

del 25.2003, ha affermato che "la dilucidazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e difensivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti e costituisce un momento dell'iter procedimentale volto all'accertamento dell'obbligazione tributaria".

Pertanto, poiché l'Ufficio ha iscritto a ruolo l'IRAP non pagata ex art. 36 bis DPR 600/1973 senza notificare precedenti atti, si deve ritenere che il contribuente possa presentare ricorso avverso il ruolo e non solo impugnare la cartella per vizi propri.

Per quanto attiene al merito del ricorso a parere di questa Commissione l'autonoma organizzazione nel caso di lavoro autonomo si verifica quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altra responsabilità ed interesse, b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'idea quest'ultimo accolta, il numero indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure svolta in modo non occasionale di lavoro altrui (cfr. Cass. 10.2.2003, un. 3673 e 3678; Cass. SSU 26.5.2004, un. 12108, 12109, 12110, 12111). A tal proposito l'Amministrazione non contesta le affermazioni della Commissione dalle quali emerge, a parere di questa Commissione, che non risulta configurabile una attività autonomamente organizzata, in quanto sono assenti tutti gli elementi di organizzazione.

Pertanto il ricorso deve essere accolto.

Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo le condizioni di legge richiamate nella particolarità degli aspetti fattuali e giuridici della controversia.

P. Q. H.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 048/2004/0004884853.

Spese compensate.

L'Estensore
Eugenio Mancano



Il Presidente
[Signature]

Sentenza 287/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano

Intitolazione:

**IRAP – Imponibilità - Lavoratore autonomo – Avvocato
Presupposto attività autonomamente organizzata –
Insussistenza.**

Massima:

L'assenza di dipendenti e/o collaboratori e della corresponsione di compensi a terzi per prestazioni direttamente riguardanti l'attività professionale di avvocato (rilevabili dai Modelli Unico), l'inutilizzo di beni strumentali al di là di quelli indispensabili alla professione e di normale corredo del lavoratore autonomo, e il possesso di uno studio di modeste dimensioni (20 mq.) comportano la inesistenza di una organizzazione produttiva tassabile ai fini Irap.

Riferimenti normativi: D. Lgs. 446/97, art. 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2393/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI GENOVA

SEZIONE 4

16/05/2011 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	GHIGLIAZZA	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZARINO	GIROLAMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

287

PRONUNCIATA IL:

16 MAG 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 7 GIU 2011

Il Segretario

Becker Alvisé

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2393/10
depositato il 29/07/2010

- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO IRAP 2006
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

BECKER ALVISE
VIA XX SETTEMBRE 3310 16121 GENOVA GE

difeso da:

MUSSO ANTONIO
VIA XX SETTEMBRE 3310 16121 GENOVA GE

- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO IRAP 2007
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

BECKER ALVISE
VIA XX SETTEMBRE 3310 16121 GENOVA GE

difeso da:

MUSSO ANTONIO
VIA XX SETTEMBRE 3310 16121 GENOVA GE

- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO IRAP 2008
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA



SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2393/10

UDIENZA DEL

16/05/2011 ore 09:00

(segue)

proposto dal ricorrente:

BECKER ALVISE
VIA XX SETTEMBRE 3310 16121 GENOVA GE

difeso da:

MUSSO ANTONIO
VIA XX SETTEMBRE 3310 16121 GENOVA GE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso in esame l'avv. Alvise Becker, difeso e rappresentato dal^l dott. comm. Antonio Musso, giusta procura in calce al ricorso, ha impugnato il provvedimento di diniego dell'Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1 del 3/6/2010, prot. n. 57140, in relazione all'istanza di rimborso dell'IRAP corrisposta per gli anni 2006, 2007 e 2008, oltre interessi, ritenendo sussistente il diritto al rimborso per l'inesistenza del presupposto di imposta, per mancanza di autonoma organizzazione, sulla base di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 21/5/2001, n. 156.

Il ricorrente ha concluso per il rimborso dell'IRAP corrisposta per gli anni 2006, 2007 e 2008, per un importo complessivo di € 2.355,29 oltre interessi. L'Ufficio, regolarmente costituitosi, ha controdedotto per la infondatezza del ricorso, del quale ha chiesto, in conseguenza, la reiezione, con vittoria delle spese di giudizio.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa in data 12/4/2011.

La controversia è stata esaminata alla pubblica udienza del 16/5/2011, alla quale le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

La Commissione, letti gli atti ed udite le parti all'udienza di trattazione, svolge le seguenti osservazioni, decidendo di conseguenza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente sostiene la mancanza del presupposto impositivo, non potendosi configurare l'autonoma organizzazione, nell'interpretazione della normativa istitutiva dell'IRAP, fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001 e, successivamente, dalla Corte di Cassazione.

La Commissione ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 156 del 2001, ha riconosciuto che, mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi in relazione all'attività di lavoro autonomo, nel senso che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui: la stessa Corte ha evidenziato che, in caso di attività professionale svolta in assenza di elementi di organizzazione, verrà meno il presupposto stesso dell'imposta, individuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo

scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.

La Corte di Cassazione, poi, in applicazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale, ha affermato che l'imposizione Irap è legittima *"solo al cospetto di una struttura organizzativa "esterna" del lavoro autonomo e cioè quel complesso di fattori dei quali il professionista si avvale e che per numero ed importanza sono suscettibili di creare valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how"* (Cass., sez. trib., n. 3678 del 2007, alla quale risultano conformi numerose altre sentenze successive).

Circa l'individuazione degli elementi destinati ad assumere in concreto rilevanza nella definizione del contesto organizzativo ai fini dell'imposizione Irap, la stessa Corte ha esplicitato che *"essi andranno per lo più rinvenuti in negativo escludendosi il requisito occorrente a far scattare la soggettività passiva di imposta quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autoorganizzazione del professionista o comunque l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (in genere pochi mobili d'ufficio, fotocopiatrice, fax, computer, cellulare, materiale di cancelleria, vettura)"*.

Con particolare riguardo agli aspetti procedurali, e più specificamente probatori, la Suprema Corte ha affermato che *"il giudice del merito potrà ricercare i dati di riscontro del presupposto impositivo attraverso l'autodichiarazione del contribuente ovvero la certificazione dell'Anagrafe tributaria in possesso dell'Amministrazione finanziaria, soffermandosi sul dettaglio riportato nelle pertinenti sezioni del Quadro RE (riguardante la determinazione del reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef) che specifica la composizione dei costi (righe da 6 a 18) riportando - tra gli altri - le quote di ammortamento dei beni strumentali (con tipologia ricavabile dal registro dei cespiti ammortizzabili o dal registro dei pagamenti), i canoni di locazione finanziaria e non, le spese relative agli immobili, le spese per prestazioni di lavoro dipendente, per le collaborazioni e di compensi comunque elargiti a terzi, gli interessi passivi"*, pervenendo alla conclusione che *"laddove non sia segnalata la presenza di dipendenti e/o collaboratori o l'impiego di beni strumentali al di là di quelli indispensabili alla professione e di normale corredo del lavoratore autonomo, potrà essere ricavato dalla Commissione adita un quadro affidabile di esercizio della professione che - secondo una valutazione di natura non soltanto logica ma anche socio-economica - induca a riscontrare l'assenza di una "organizzazione produttiva" tassabile ai fini Irap"*.

Con specifico riferimento all'attività di avvocato la Corte di Cassazione ha ritenuto che il possesso di un modesto studio è da ritenersi "*bene strumentale non eccedente il minimo*" (così da ultimo, ad esempio, Cass., sez. trib., 16/11/2010, n. 23155); peraltro, nella fattispecie, come evidenziato nella memoria integrativa, lo studio consiste in una porzione di circa 20 mq dell'immobile di residenza.

Orbene, alla luce delle sopra riportate considerazioni del giudice di legittimità, ritenute pienamente condivisibili da questa Commissione, si può osservare che il ricorrente, esercente attività di avvocato, nel quadro RE dei modelli Unico degli anni in esame ha dichiarato:

totale spese anno 2006: € 3.852	totale compensi: € 16.590
totale spese anno 2007: € 5.241	totale compensi: € 32.389
totale spese anno 2008: € 9.195	totale compensi: € 52.225

Delle spese indicate nelle dichiarazioni nessuna è stata sostenuta per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato né a titolo di compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale.

In tale situazione deve ritenersi insussistente quella autonoma organizzazione richiesta dalla normativa - nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale e dalla Corte di Cassazione nelle sentenze sopra menzionate - per l'assoggettabilità ad IRAP, e va riconosciuto il diritto del contribuente al richiesto rimborso delle imposte versate.


Viene dichiarata la compensazione delle spese di giudizio, sussistendone giusti motivi per le incertezze interpretative tuttora esistenti sulle questioni trattate.

P.Q.M.


accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 16 maggio 2011.

Il Presidente avv. Antonio Ghigliazza



Il Relatore dott. Fabio Graziano





IRES

Sentenza 81/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Icardi

Intitolazione:

IRES – IRAP – Società avente sede legale in Lussemburgo, ma sede di direzione e di operatività effettiva in Italia

Massima:

Configura caso di esterovestizione cui è applicabile la normativa fiscale italiana – Costituzione di nuova società autonoma e distinta attraverso scissione – Sussiste la responsabilità solidale della nuova società, ex art. 2506 quater, c. 3 C.C., nei limiti del patrimonio conferitole, per i debiti tributari della precedente società – Notifica di cartella di pagamento alla nuova società, non preceduta da notifica dell'avviso di accertamento – Legittimità, salva la facoltà della nuova società di proporre autonome censure nei confronti dell'avviso di accertamento – Notifica della cartella a mezzo posta, mediante racc.ta con R.R. - Legittimità – Mancanza della relata – Irrilevanza e comunque intervenuta sanatoria ex art. 156 CPC - Iscrizione delle imposte nei ruoli straordinari a' sensi degli artt. 15 e 15 bis DPR 602/73 - Legittimità, a fronte di omissione da parte della società delle dovute comunicazioni all'Agenzia delle Entrate ed alla CCIA – Violazione dell'art. 68 D.L.vo 546/92 – Non sussiste non esplicando la detta norma effetti nei confronti dell'art. 15, c. 1 DPR 602/73 – Riduzione dell'importo in cartella, in correlazione a minor importo del credito erariale riconosciuto in sede cautelare – Consegue.

Riferimenti normativi: C.C. Art. 2506 quarter, comma 3

C.P.C. Art.156

D.P.R. 602/1973, Artt.15, comma 1, e 15 bis

D. Lgs. 546/1992 Art. 68



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	PICOZZI	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ICARDI	MARINA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GHIGLIAZZA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 676/10
depositato il 29/06/2010

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 103 2010 00115171 38 ASSENTE 2003
IRES IRAP
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
RINOCA BIS SARL
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

difeso da:
ARMELLA SARA
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

altre parti coinvolte:
CONC. ECUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA PERTINACE, 1 17100 SAVONA SV

difeso da:
DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

difeso da:
PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 103 2010 00115171 38 ASSENTE 2004

pag. 1 (continua)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 676/10

UDIENZA DEL

19/10/2010

ore 10:00

SENTENZA

N°

81


PRONUNCIATA IL:

24-5-11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

08-6-11

Il Segretario


Segretario Provinciale



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 676/10

UDIENZA DEL

19/10/2010

ora 10:00

IRES IRAP
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
RINCOA BIS SARL
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

difeso da:
ARMELLA SARA
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA PERTINACE, 1 17100 SAVONA SV

difeso da:
DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

difeso da:
PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 103 2010 00115171 38 ASSENTE 2005
IRES IRAP
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:
RINCOA BIS SARL
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

difeso da:
ARMELLA SARA
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

altre parti coinvolte:
CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA PERTINACE, 1 17100 SAVONA SV

difeso da:
DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

difeso da:
PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 676/10

UDIENZA DEL

19/10/2010

ore 10:00

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 103 2010 00115171 38 ASSENTE 2006
IRES IRAP
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

RINOCA BIS SARL
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

difeso da:

ARMELLA SARA
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA PERTINACE, 1 17100 SAVONA SV

difeso da:

DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

difeso da:

PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 103 2010 00115171 38 ASSENTE 2007
IRES IRAP
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

RINOCA BIS SARL
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

difeso da:

ARMELLA SARA
VIA XX SETTEMBRE 42/5 16121 GENOVA GE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA PERTINACE, 1 17100 SAVONA SV

difeso da:

DOTT.SSA PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

difeso da:

PERA ROBERTA
CORSO ITALIA 15/11 17100 SAVONA SV

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate di Savona notificava in data 12.5.2010 alla società RINOCA bis S.A.R.L., con sede in Lussemburgo, cartella di pagamento contenente l'iscrizione a ruolo straordinario di imposte e sanzioni conseguenti all'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, nonché agli anni 2004-2007: tali atti erano stati notificati sia alla società Rinoca s.a. che all'esponente, sorta in seguito a scissione della società Rinoca S.A., con atto notaio Schaeffer in data 14.12.2009.

La pretesa dell'Ufficio risultava fondata sul fatto che la società Rinoca S.A., pur avendo sede in Lussemburgo, avrebbe svolto la propria attività nel territorio dello Stato, ex art.73 dpr 916/1986, con conseguente applicabilità della normativa fiscale italiana.

L'Amministrazione, nei propri avvisi di accertamento, contestava che:

la società R.I.N.O.C.A S.A., costituita in Lussemburgo in data 4.8.2000, assumeva la veste di So.Par.Fi di diritto lussemburghese, operante in Liguria in iniziative immobiliari. Tale società di partecipazione finanziaria è soggetta alla legge fiscale lussemburghese e beneficia delle disposizioni della convenzione internazionale fra Italia e Lussemburgo contro le doppie imposizioni, con conseguente deducibilità in Italia dei costi sostenuti da società residenti nei confronti di So.Par.Fi lussemburghesi.

Richiamata la normativa fiscale e civilistica, l'Ufficio riteneva configurarsi, per Rinoca s.a., un caso di esterovestizione della residenza fiscale, cioè di fittizia localizzazione della residenza fiscale in un Paese diverso dall'Italia, dove invece effettivamente risiedeva; in particolare, richiamati gli elementi di fatto posti a base degli accertamenti tributari effettuati sia dalla Guardia di Finanza di Savona che dalla stessa Agenzia, localizzava la effettiva sede della società in Albisola Superiore. Conseguentemente contestava alla società di aver omesso la tenuta delle scritture contabili e la presentazione delle dichiarazioni annuali per i periodi d'imposta dal 2003 al 2008 e, sulla base di tali avvisi di accertamento, l'Ufficio effettuava l'iscrizione a ruolo e la notifica della conseguente cartella esattoriale sia

nei confronti di Rinoca s.a. che di Rinoca bis S.A.R.L., titolari del medesimo numero di codice fiscale.

Avverso tale atto, nonché le relative iscrizioni a ruolo, proponeva impugnazione la società RINOCA bis S.A.R.L. contestando la legittimità della pretesa impositiva dell'Amministrazione sotto i seguenti profili:

1) Estraneità della società agli avvisi di accertamento conseguenti alla cartella impugnata, in quanto l'accertamento relativo all'anno 2003 non era mai stato notificato alla ricorrente società, ma alla Rinoca s.a., che aveva proposto autonoma impugnazione; sicché l'assenza del presupposto dell'iscrizione a ruolo determinava l'illegittimità della cartella nella parte relativa all'anno 2003.

Relativamente agli avvisi di accertamento per gli anni 2004-2007, rilevava come le verifiche fossero state effettuate nei confronti di Rinoca s.a. e non della società esponente, sorta in seguito a scissione da Rinoca s.a. solo il 14.12.2009; risultando, pertanto, sussistente, con riferimento a tali periodi d'imposta, un errore da parte dell'Amministrazione.

2) In via pregiudiziale, eccepiva l'inesistenza della notifica per violazione dell'art.26 c.1 D.Lgs.602/1973, non essendo stata la notifica della cartella effettuata in conformità alle disposizioni dettate dagli art. 148 c.p.c. e art. 3 L. 890/1982. In particolare lamentava, essendo la notifica avvenuta a mezzo del servizio postale, l'omessa indicazione della relazione di notificazione della cartella con conseguente inesistenza della notifica.

3) Violazione degli art.15, 15 bis DPR 602/1973 e art.68 D.L.g.s 546/1992 sotto i seguenti profili.

- L'art.15 bis - relativo ai ruoli straordinari -,derogando al principio della riscossione frazionata, può essere applicato solo quando vi sia un pericolo per la riscossione: la natura eccezionale del ruolo straordinario, imponendo altresì una motivazione particolarmente accurata.

Nel caso in esame, non sussisterebbe alcun pericolo per la riscossione, avendo l'Amministrazione già ottenuto un sequestro conservativo in proposito.

- L'art.68 Dlgs 546/1992 impone l'obbligatorietà del pagamento solo in seguito alla sentenza di primo grado, per cui nelle more dell'impugnazione di un avviso di accertamento non avrebbe dovuto essere notificata alcuna cartella esattoriale .

4) Violazione dell'art.7 Statuto dei diritti del contribuente per difetto di motivazione ed omessa indicazione del tasso d'interesse.

Lamentava, a quest'ultimo riguardo, l'omessa indicazione del tasso di interesse e della sua decorrenza, in contrasto con il principio del contenuto minimo essenziale della motivazione dei provvedimenti amministrativi.

5) Illegittimità della richiesta di interessi, posto che il presupposto per l'iscrizione degli interessi nella cartella di pagamento è l'esigibilità degli stessi, mentre tale circostanza non si verifica fino a che il tributo non sia definitivo.

6) Violazione dell'art.7 L.212/2000 per omessa indicazione del soggetto cui richiedere la rateazione, nonché omessa indicazione della commissione tributaria competente; ed, infine, nullità della cartella per mancata sottoscrizione.

7) In subordine, invocava la riduzione dell'importo portato dalla cartella, tenuto conto che, in relazione a tale fattispecie specifica, questa stessa commissione, con sentenza in data 4.5.2010 n.72, aveva riconosciuto come infondata la pretesa erariale per € 5.280.489,60, residuando pertanto una pretesa solo per l'importo minore ivi riconosciuto.

Proponeva altresì istanza di sospensione dell'atto impugnato, lamentando, quanto al *periculum*, un danno grave ed irreparabile per la redditività dell'impresa, stante l'ammontare dell'importo oggetto della cartella.

Si costituiva in giudizio Equitalia Sestri s.p.a., contestando la fondatezza del ricorso sotto i seguenti profili:

1) Corretta notifica della cartella esattoriale. Posto che la cartella risultava correttamente notificata ex art.26 DPR 602/1973, applicabile al caso in esame, trattandosi di notifica di cartella e non di atti processuali. In ogni caso l'avvenuta costituzione in giudizio della ricorrente costituiva piena prova dell'avvenuta conoscenza della stessa.

2) Circa l'omessa indicazione del tasso di interesse : rilevava come nessuna previsione in tal senso era prevista dalle disposizioni normative

Contestava, sotto vari profili, la fondatezza degli altri motivi.

Resisteva altresì all'impugnativa l'Ufficio, rilevando nella propria comparsa di costituzione che:

a) questa commissione aveva già emesso ordinanza di sospensione dell'esecuzione relativa all'anno 2003: pertanto l'ordinanza al riguardo poteva riguardare solo gli importi della cartella riguardanti le annualità dal 2004 al 2007.

b) circa la dedotta estraneità di Rinoca bis s.a.r.l., l'Ufficio lamentava che la soc. Rinoca s.a e la Rinoca bis risulterebbero titolari del medesimo numero di codice fiscale, notificato al legale rappresentante Cova Narciso, come risultava da una interrogazione effettuata alla Camera di Commercio di Savona, sicché sussisteva una assoluta identità fra Rinoca s.a. Rinoca bis s.a.r.l.

Evidenziava che, relativamente al 2003, Rinoca S.A aveva chiesto ed ottenuto la sospensione della cartella esattoriale intestata a Rinoca bis s.a.r.l. e che lo stesso legale rappresentante delle società, pur consapevole della fittizietà di Rinoca bis, nel presente giudizio sosterebbe invece la diversità fra tali soggetti.

In ogni caso invocava l'applicazione, in subordine, dell'art.2056 quater c. 3 ,c.c.(in realtà art 2506. quater c.c.).

Per le annualità dal 2004 al 2007: le iscrizioni a ruolo e le cartelle risultavano intestate alla stessa società Rinoca bis S.A.R.L., destinataria degli avvisi di accertamento. Rilevava altresì che Rinoca bis aveva allegato, fra i propri documenti, il bilancio 2008 di Rinoca S.a. e non eventuali dati contabili o finanziari relativi a Rinoca bis.

c) Circa la correttezza del ruolo straordinario, precisava che l'iscrizione nel ruolo straordinario era avvenuta per il fondato pericolo per la riscossione di cui agli art.11, 15 e 15 bis DPR 602/1973, per la condotta tenuta da entrambe le società dirette a sottrarre beni alla riscossione, fra cui: cessioni di quote a Finesa s.p.a. (società in cui Rinoca s.a. deteneva partecipazioni di controllo); inoltre, la comunicazione di variazione di ragione sociale da parte della Camera di Commercio non appariva idonea e convincente; anche perchè non risultava giustificata l'operazione di scissione fra Rinoca S.A e Rinoca bis, non comunicata all'Agenzia delle Entrate di Savona. La costituzione di tale società, invero, risultava strumentale, non essendo mai stata la stessa iscritta alla camera di Commercio del Lussemburgo nè mai opposta al certificato di attribuzione di codice fiscale identico a quello di Rinoca S.A. Sosteneva, pertanto, che la società, come Rinoca s.a., aveva tenuto comportamenti

diretti all'evasione, senza valida motivazione dei suoi comportamenti tributari , con conseguente legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria.

d) Ribadiva la piena legittimità del contenuto della cartella, sia per quanto riguardava gli interessi su accertamenti non definitivi che sotto gli altri profili.

e) Si opponeva alla richiesta riduzione, trattandosi di sentenza emessa in sede cautelare.

Con successiva memoria depositata in data 9.9.2010 l'Amministrazione chiedeva disporsi la revoca e/o la modifica dell'ordinanza di sospensione n.168/01/2010 del 13.7.2010, essendo l'ufficio venuto a conoscenza del fatto che il legale rappresentante Cova Narciso, nonostante la sentenza di sequestro di partecipazioni emessa dalla Commissione, aveva ceduto quote di partecipazione in "Filanda Goff Club, " società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata". Ribadiva, pertanto, anche sotto tale profilo la fondatezza dell'iscrizione a ruolo straordinaria e "*l'inopportunità di premiare il contribuente con provvedimenti di sospensione, soprattutto se privi di garanzie per l'Erario*".

Sull'indicata istanza, precisato che la sospensione ex art.47 D.Lgs. 546/1992 non costituisce provvedimento di natura premiale, ma pronuncia dovuta in presenza di specifica richiesta di parte, in considerazione dell'imminenza dell'udienza di discussione del ricorso nonchè per la già concessa misura cautelare, la Commissione non riteneva di dover concedere la sospensiva.

All'udienza fissata per la discussione del ricorso la Commissione, dopo ampio confronto fra le parti del giudizio, riservava la decisione ex art.35 D.lgs.546/1992, sciogliendo la stessa all'odierna udienza.

Motivi della decisione

La pretesa azionata dall'Amministrazione Finanziaria si fonda sull'avviso di accertamento relativo all'anno 2003, notificato a Rinoca Sa e gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2004-2007., notificati sia a Rinoca s.a. che a Rinoca bis s.a.r.l., cui sono seguite le cartelle esattoriali oggetto del presente procedimento. Tali avvisi erano stati emessi in quanto l'ufficio riteneva che la società Rinoca s.a., pur avendo sede legale in Lussemburgo, avrebbe concretamente operato in Italia,

configurando così un caso di estero-vestizione, cui è applicabile la normativa fiscale italiana.

A) Tale questione è già stata espressamente esaminata e risolta sia in sede cautelare (ricorso n.195/10, definito con sentenza n.71 del 20.4.2010 relativa a Rinoca *bis sart*) sia nel giudizio di merito nei confronti di Rinoca s.a.), che ivi brevemente si richiama.

Si ritiene, infatti, sussistente quanto alla società Rinoca s.a. il fenomeno della "esterovestizione societaria", intesa come dissociazione fra residenza formale e sostanziale della società, con conseguente applicabilità dell'art.73 D.P.R.917/1986. È fondamentale, al tal fine, accertare il concetto di residenza, inteso dal Modello di Convenzione OCSE, all'art.4 come "*place of effective management*", cioè alla sede di direzione effettiva della società ; anche l'art.25 L. 218/1995 fa riferimento alla sede dell'amministrazione o all'oggetto principale dell'attività. Tale accertamento comporta un giudizio sul fatto in cui è rilevante accertare i seguenti elementi: il luogo da cui promanano gli impulsi volitivi delle gestione, il luogo in cui gli amministratori si riuniscono abitualmente, la composizione dell'organo amministrativo della società, l'esistenza di documentazione attestante una ripetuta gestione in Italia. Si attribuisce comunque rilevanza determinante al fatto che le determinazioni per la gestione della società si creino in Italia, per essere poi trasmesse all'estero, come accertato documentalmente dalla Guardia di Finanza di Savona attraverso un'accurata verifica fiscale estesa anche nel domicilio del legale rappresentante societario..

Questa Commissione ritiene che gli elementi riscontrati dall'Amministrazione costituiscano prova dell'estero-vestizione della società Rinoca s.a. che risulta pertanto avere la sede effettiva sul territorio dello Stato.

Nel processo verbale di constatazione del 18.6.2009, la Guardia di Finanza, dato atto del decreto n.1133/08/45 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona autorizzativo all'accesso domiciliare, individuava nell'abitazione di Scaramuzzino Carmelo taluni documenti significativi, ai fini della prova della sede effettiva. In particolare:

- la scrittura privata, denominata "Gentlemen Agreement", redatta il 21 ottobre 2002 in Albisola Superiore, contiene accordi espressi e molto precisi fra i

soci di Rinoca s.a circa la gestione della società e dell'intero gruppo. Tutto il contenuto della scrittura è rilevante al fine di comprendere che le decisioni fondamentali per la società e le controllate venivano adottate in tale sede.

Significative risultano talune pattuizioni ivi contenute, fra cui: *“ Gli impegni di seguito elencati, inclusi quelli negli allegati verranno ratificati entro il 30 novembre 2002 con opportuni contratti, verbali di CDA e/o modifiche degli statuti di Esaedro, Rinoca e/o delle controllate, con decorrenza 1° gennaio 2002”; “ con il consenso della maggioranza dei soci Rinoca è gestita individualmente da CS “(Carmelo Scaramuzzino)” attraverso indicazioni che verranno date al CDA”; “ nelle controllate le decisioni sopra indicate sono regolamentate allo stesso modo. Nelle controllate o partecipate CS avrà- mutatis mutandis- gli stessi diritti - doveri indicati al punto 1 per Rinoca”*: tale atto espressamente esclude qualsiasi potere in capo al CDA, che avrebbe il compito soltanto di dare esecuzione alle decisioni di Scaramuzzino;

- “ L'accordo di lavoro Rinoca” e la successiva integrazione sottoscritto in Albisola Superiore il 17.3.2005, contiene le linee programmatiche per la successiva attività di gestione ed organizzazione della società, oltre alla previsione della creazione di Rinoca 2 s.p.a.;

- particolari poteri risultano riservati all'amministratore Cova Narciso. Il Registro del Commercio Lussemburghese precisa, infatti, che la società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da tre membri, due dei quali hanno potere di firma fra loro congiunto, mentre al Sig.Cova Narciso è riservato il potere di firma esclusivo;

- il Sig. Cova Narciso risulta aver partecipato a tutti gli atti di cessione di quote fra Rinoca ed altre società controllate, mentre non risulta la presenza degli altri amministratori stranieri.

A ciò si aggiunga il fatto, certamente sintomatico, che gli atti di cessione di quote fra Rinoca S.A, da un lato, e “A.B.C.D Quattro Società a Responsabilità Limitata”, Finesa s.p.a., Esaedro, ecc. dall'altro lato, venivano stipulati con atto notaio Manuti, di Varazze, mentre, a fronte della sensibile presenza di tali contratti stipulati in Italia, non si affianca minimamente l'esistenza di altri contratti

all'estero, espressivi di una attività estera della società, dei quali, viceversa, non è stata fornita alcuna prova.

Significativo altresì il fatto che la Rinoca s.a. detenga partecipazioni soprattutto in società italiane.

- La riprova della validità di quanto stabilito nell'accordo in data 21 ottobre 2002, si ravvisa nelle varie e-mail intercorse fra l'amministratore Cova - che era succeduto a Scaramuzzino - e preposti di Intercorp S.A. - con sede in Luxembourg, Rue Beaumont, 23), in cui il medesimo, che si trovava in Italia, impartiva disposizioni circa la gestione della società, trasmettendole all'estero.

A fronte di tali circostanze indicate dall'Amministrazione, che risulta aver assolto all'onere probatorio allo stesso spettante, la società ricorrente non ha fornito una adeguata prova contraria né spiegazioni circa gli accordi indicati..

E' vero che la società ha costituito la propria sede legale in Lussemburgo, ove risulta non contestata la disponibilità di locali ed utenze, conti correnti presso istituti locali, nonché abbia svolto nel territorio lussemburghese assemblee societarie. Si tratta, tuttavia soltanto di elementi meramente formali, non risultando provato che all'estero la società abbia posto in essere atti fondamentali per la gestione della società, quali, appunto, l'esistenza di contratti ed ogni altro atto significativo di una concreta operatività della società all'estero, anche perché i gestori della stessa hanno sempre gestito ed operato in Italia e precisamente da Albissola e da qui hanno impartito gli ordini gestionali in Lussemburgo.

Risulta pertanto che gli atti di gestione della Rinoca s.a e delle controllate venivano adottati da soggetti italiani, che espressamente affermavano che le stesse avrebbero dovute essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione, in capo al quale veniva esclusa, pertanto, la sussistenza di un potere decisionale: sicché, in considerazione della complessa struttura societaria e della pluralità di imprese controllate, è evidente che, al fine di rispettare il requisito formale della sede sociale all'estero, venisse data colà esecuzione a decisioni adottate nel nostro Paese.

L'Amministrazione ha pertanto fornito indizi gravi precisi e concordanti circa l'effettiva operatività della società Rinoca s.a sul territorio dello Stato, cui la

società ricorrente, non ha opposto una diversa spiegazione con conseguente applicabilità della disciplina fiscale italiana dell'art.73 D.P.R. 917/1986.

B) Risolta in tali termini la questione principale posta dagli avvisi di accertamento, si procede allo specifico esame delle censure del presente ricorso, avente ad oggetto le cartelle esattoriali conseguenti a tali avvisi.

1) L'Ufficio sostiene che le diverse intestazioni degli atti e delle cartelle esattoriali (fino al 4.2.2010 a Rinoca s.a e successivamente a Rinoca bis S.A.R.L.) sarebbe stata determinata dal fatto che una interrogazione alla Camera di Commercio relativa a Esa Immobiliare s.r.l. aveva evidenziato che il socio Rinoca s.a. aveva variato la propria ragione sociale in Rinoca bis S.A.R.L. , con conseguente attribuzione dello stesso numero di codice fiscale, cui il legale rappresentante non si sarebbe opposto e che tali società sarebbero fra loro distinte pertanto solo formalmente.

La ricorrente, oppone, invece che con atto notaio Schaeffer del 14.12.2009 la Rinoca S.A. si scindeva in Rinoca bis S.A.R.L., producendo, al riguardo, copia del verbale di assemblea generale straordinaria del 14.12.2009, tradotto in lingua italiana con verbale di asseverazione in data 15.3.2010, oltre ad estratto del Registro del Commercio e delle Imprese del Lussemburgo relativi a Rinoca bis S.A.R.L.

Nel verbale in data 14.12.2009, l'assemblea generale risulta aver approvato il progetto di scissione di Rinoca S.A. e la costituzione di Rinoca bis SARL, con capitale sociale pari ad € 150.000,00 , rappresentato da 15.000 quote sociali , cui seguiva la riduzione del capitale sociale di Rinoca s.a. ; il registro delle imprese riportava tutti gli elementi relativi alla società

Pur evidenziandosi l'ambigua condotta di Rinoca s a e Rinoca bis, la documentazione prodotta fa ritenere che sia stata effettivamente deliberata, con atto notaio Schaeffer, la scissione della Rinoca s.a. e la costituzione di Rinoca bis S.A.R.L.: fra l'altro nell'"accordo di lavoro Rinoca" sopra indicato era prevista la costituzione di una nuova società (denominata Rinoca 2), con il compito di gestire le nuove iniziative immobiliari. Si deve pertanto ritenere che al società sia dotata di propria autonomia e distinta rispetto a Rinoca s.a.

Tale autonomia, tuttavia, non fa venir meno la responsabilità dell'odierna, risultando applicabile l'art.2506 quater c.3 cc, in forza del quale la Rinoca bis S.A.R.L. risulta obbligata in solido, nei limiti del patrimonio netto alla stessa assegnato, dei debiti tributari della società Rinoca S.A., con conseguente possibilità per l'Amministrazione di richiedere l'adempimento dell'obbligazione tributaria alla Rinoca bis S.A.R.L. nel caso di inadempimento dell'altra società.

Alla luce delle suesposte considerazioni e della sussistente responsabilità solidale fra le indicate società, risulta legittimo l'invio della cartella esattoriale all'esponente, relativamente all'anno 2003: ovviamente, vista l'omessa notifica dell'avviso di accertamento per tale periodo d'imposta, si deve consentire a tale società di proporre nei confronti del medesimo autonome censure.

Relativamente, invece, agli avvisi di accertamento per gli anni 2004-2007, la ricorrente non risulta in alcun modo pregiudicata, essendo state alle medesima notificati tutti gli avvisi di accertamento, e pertanto legittimamente effettuate le iscrizioni a ruolo e notificate le cartelle esattoriali.

In conclusione, pur considerando una distinta autonomia in capo all'odierna ricorrente, non si ritengono condivisibili le censure dalla stessa formulate, che, pertanto, dovrà essere considerata responsabile nei limiti di cui all'art.2506 quater c.3 c.c..

2) Circa l'inesistenza della notifica della cartella per violazione dell'art.26 D.lgs 602/1973, questa Commissione, pur nella consapevolezza di diverse posizioni in tale materia, ritiene di condividere l'orientamento, fra l'altro recentemente ribadito dalla Suprema Corte (Cass., sez.V 15948/2010), per cui, secondo il disposto dell'art.26 c.1. DPR 602/1973, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone indicate nel comma successivo e che in tale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcuna relata di notificazione. In tal caso, fra l'altro, non si può configurare l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale impugnata, che sussiste solo quando la stessa manchi totalmente oppure sia estranea allo schema legale del procedimento notificatorio, in quanto effettuata in modo non previsto dalla legge, ipotesi certamente da escludere nel caso in esame.

L'eventuale dedotta nullità della notifica della cartella deve invece ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, costituito dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione.

Tale profilo di censura non risulta, pertanto, accoglibile.

3) La ricorrente lamenta la violazione degli art.15, 15 bis DPR 602/1973 e art.68 D.Lgs.546/1992, ma anche tale censura non risulta fondata, sussistendo i presupposti previsti dalla legge per l'iscrizione delle imposte nel ruolo straordinario ex art.15 e 15 bis DPR 602/1973.

Le condotte suindicate ascrivibili a Rinoca s.a., unite a taluni comportamenti omissivi di Rinoca bis SARL (omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, omesse comunicazioni alla Camera di Commercio di Milano) costituiscono elementi sufficienti, ad avviso di questa Commissione, a far ritenere legittima l'iscrizione nel ruolo straordinario, pur non dovendosi sottacere il fatto che questa Commissione, con sentenza n.19572010, ha ritenuto di concedere una misura cautelare per un importo inferiore a quello portato dall'odierna cartella esattoriale: ciò risulta legittimo in considerazione del sommario accertamento cui è tenuta la commissione in sede di esame della misura cautelare.

Nè si condividono le ulteriori censure relative alla violazione dell'art.68 D.P.R.546/1992.

La Suprema Corte, con argomentazione che si ritiene di condividere, ha infatti al riguardo affermato che: *"In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'art.15 c.1 D.P.R.602/1973 concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art.68 d.lgs 546/1992 regola- in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie- la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto quest'ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità del solo comma 2 dell'art.15 n.602/1973(relativo anch'esso alla fattispecie della riscossione graduata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dall'art.37 D.Lgs 46/1999), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del comma 1 del medesimo art.15, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi (Cass.civ.,sez.trib.,13.5.2003 n.7339).*

Sotto tale profilo, pertanto, l'iscrizione in esame, avvenuta in via amministrativa, risulta legittima.

4) Nè risultano condivisibili le eccezioni relative al contenuto della cartella esattoriale, essendo nella stessa indicati tutti gli elementi idonei, come dimostra l'articolato ricorso, a consentire una adeguata difesa del contribuente. Nè alcun pregiudizio deriva al contribuente dall'omessa indicazione dell'autorità competente a concedere la dilazione o dall'indicazione della commissione tributaria, stante la corretta individuazione del giudice adito.

5) Non condivisibile risulta la censura relativa all'omessa indicazione degli interessi, in quanto la ricorrente è stata posta nella condizione di conoscere tutti gli elementi della pretesa tributaria, in riferimento ai quali gli interessi, specificamente indicati, sono stati calcolati in base al tasso stabilito dalla legge.

6) In subordine, la ricorrente chiede la riduzione dell'importo recato nella cartella esattoriale, visto il minore importo oggetto della sentenza n.72 del 4.5.2010, resa in fase cautelare.

Si deve rilevare che l'iscrizione a ruolo straordinaria ex art.15 bis d.p.r 602/1973 si differenzia notevolmente rispetto agli istituti di cui all'art.22 DPR 472/1997, in quanto quest'ultimo fornisce una tutela anticipata del credito erariale rispetto all'emissione del ruolo di riscossione o dell'atto impositivo impugnabile, potendo essere concessa, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, anche solo in base al processo verbale di constatazione.

Il procedimento cautelare è caratterizzato da un sommario accertamento circa la sussistenza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, il primo dei quali dovrà essere oggetto di più approfondito esame in sede di impugnazione dell'avviso di accertamento.

Peraltro, in sede cautelare precedente questa stessa Commissione ha ridotto la pretesa tributaria sulla base di un'interpretazione giuridica concernente l'applicabilità all'annualità del 2003 della legislazione sulla esteroinvestizione, ragione per cui la detta riduzione appare logicamente e giuridicamente applicabile anche nella presente sede.

Sulla base delle suesposte motivazioni il ricorso deve essere solo parzialmente accolto in modo da ridurre l'importo del credito tributario a quello di €.

1.959.595,62 ,indicato nella citata sentenza cautelare di questa Commissione, che costituisce l'unica valutazione in sede giurisdizionale finora effettuata, fermo restando ogni più completo accertamento in sede di esame degli avvisi di accertamento.

Pertanto, in considerazione del sia pur parziale accoglimento della domanda della contribuente, ricorrono i presupposti per la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

Questa commissione, definitivamente pronunciando

PQM


In parziale accoglimento del ricorso riduce l'importo del credito erariale in €.
1.959.595,62.

Spese compensate.

Savona, 24 maggio 2011


L'estensore

Avv. Marina Icardi



Il Presidente.

dr. Maurizio Piccozzi





IRPEF

Sentenza 61/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Soave, Relatore: Venturini

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI FISCALI – Trattamento pensionistico integrativo – Ritenuta agevolata – Mancata applicazione – Decorrenza termini rimborso – Ultimo giorno utile ricezione CUD – Consegue – Data comunicazione liquidazione - Esclusione – Data applicazione ritenuta – Consegue – art. 38, comma 2, D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602

Massima:

Il termine per il rimborso dell'Irpef, dovuto alla mancata applicazione da parte del sostituto d'imposta dell'aliquota agevolata riservata alla prestazioni pensionistiche corrisposte ai dipendenti degli enti creditizi, decorre dall'ultimo giorno di ricezione del CUD anziché dalla data di comunicazione della liquidazione della pensione integrativa (Nel caso di specie, il contribuente chiedeva il rimborso Irpef per le annualità dal 1998 al 2001 in quanto il sostituto d'imposta non gli aveva applicato il trattamento fiscale agevolato previsto per le prestazioni pensionistiche corrisposte ai dipendenti degli enti creditizi, secondo cui la tassazione della pensione avviene nella misura dell'87,50 per cento soltanto del trattamento pensionistico integrativo. Il sostituto gli comunicava l'esito della liquidazione in data 22 settembre 2003, il contribuente presentava la domanda di rimborso in data 18 settembre 2006. Per l'ente impositore, però, i termini iniziali per il rimborso iniziavano a decorrere dall'ultimo giorno utile per ricevere dall'ente pensionistico la certificazione delle ritenute subite, vale a dire, per le quattro annualità oggetto di rimborso, rispettivamente dal 28 febbraio 1999, 28 febbraio 2000, 28 febbraio 2001 e 28 febbraio 2002, a cui si devono aggiungere 48 mesi, ottenendo quale termine finale il 28 febbraio 2003, 28 febbraio 2004, 28 febbraio 2005 e 28 febbraio 2006, tutte date antecedenti al 18 settembre 2006.

Riferimenti normativi: D.P.R. 602/1973, Art. 38, comma 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SFIZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SOAVE | GIOVANNI | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VENTURINI | MARIO CARLO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CATTANEO | ALBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 934/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/02/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

61

PRONUNCIATA IL:

21 FEB 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

31 MAG 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 934/09 depositato il 13/05/2009
- avverso la sentenza n° 63/05/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE D.R. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

TAGLIALATELA GIULIANO
VIA L. A VASSALLO 15 19 16146 GENOVA GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 1999

- sull'appello n° 935/09 depositato il 13/05/2009
- avverso la sentenza n° 62/05/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

TAGLIALATELA GIULIANO
VIA L. A VASSALLO 15 19 16146 GENOVA GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2001

- sull'appello n° 936/09 depositato il 13/05/2009
- avverso la sentenza n° 65/05/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA

Il Segretario

11



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 934/09 (riunificato)

UDIENZA DEL

21/02/2011

ore 09:30

proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

TAGLIALATELA GIULIANO
VIA L A VASSALLO 15 19 16146 GENOVA GE

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2000

- sull'appello n° 937/09
depositato il 13/05/2009
- avverso a sentenza n° 64/05/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provincia e di GENOVA
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

controparte:

TAGLIALATELA GIULIANO
VIA L A VASSALLO 15 19 16146 GENOVA GE

Atti impugnati:

AVVISO DINIEGO RIMBORSO IRPEF 1998



SEZIONE

(segue)

N° 01

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

REG.GENERALE

La controversia concerne rimborso IRPEF richiesto dal contribuente per l'annualità 1998, 1999, 2000, 2001, negato dall'Ufficio per decorrenza del termine di 48 mesi ex art. 38 secondo comma DPR 602/73. La richiesta del contribuente va inquadrata nel particolare trattamento fiscale agevolato ex art. 52 TUIR delle prestazioni pensionistiche corrisposte ai dipendenti degli enti creditizi (D.Lgs. 357/90), cui è riconosciuta la tassabilità nella misura dell'87,50% del trattamento pensionistico integrativo.

N° 934/09

UDIENZA DEL

27/02/2011

ore 09:30

Il contribuente ricorre alla CTP, esponendo che il termine a quo deve identificarsi nel momento in cui è venuto a conoscenza della liquidazione da parte del sostituto d'imposta, e quindi dal 22.9.2003.

L'ufficio si costituisce ed evidenzia che il termine ex art. 38 opera dal giorno in cui sono state operate le ritenute alla fonte. Rileva che il dato poteva essere rilevato dal CUD annuale, sia in sede di redazione del 730. Evidenzia che nel merito non c'è controversia, atteso che i rimborsi per le annualità 2003 e 2004 (la cui richiesta è stata effettuata in termini) sono stati regolarmente disposti ed effettuati.

La CTP ritiene non applicabile l'art. 38 2° comma assumendo che non si verte in nessuna delle tre ipotesi in esso previste; recepisce però l'inesistenza dell'obbligazione tributaria e ritiene applicabile la prescrizione decennale per ripetizione dell'indebito. Accoglie dunque il ricorso.

Ricorre in appello l'Ufficio, lamentando l'infondatezza dell'assunto dei primi giudici in ordine alla inapplicabilità dell'art.38 2° comma, ed evidenzia che ove si arrivasse a ritenere non applicabile l'art. 38, lo sarebbe l'art. 21 del d.lgs 546/92 (due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione), e la decadenza sussisterebbe comunque, sia per il termine individuato dal contribuente con decorrenza 22.9.2003, sia per quello individuato dalla CTP con decorrenza 26.5.2004, a fronte di domanda di rimborso del 18.9.2006.

Non risulta costituzione dell'appellato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dato atto che esistono identici appelli relativi a n. 4 annualità:

RGA 937/09 annualità 1998 sent. CTP GE 64/05/2008

RGA 934/09 annualità 1999 sent. CTP GE 63/05/2008

RGA 936/09 annualità 2000 sent. CTP GE 65/05/2008

RGA 935/09 annualità 2001 sent. CTP GE 62/05/2008

I fascicoli vanno riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva al n. 934/09 RGA.

La Commissione, letti gli atti dell'unico fascicolo processuale così costituito, ritiene fondato il motivo di appello formulato dall'Ufficio in ordine alla applicabilità, nella fattispecie, dell'art.38 2° comma DPR 602/73.

La Commissione osserva che per costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 12.810/2002, 13.221/04, tuttora condivisibili), la previsione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 37, riguarda esclusivamente le ritenute operate nella qualità di creditore della imposta dalla Amministrazione dello Stato, alla quale è concesso di avvalersi, anche nei confronti dei propri dipendenti, di una compensazione tra i propri crediti e quelli del contribuente, (trattasi infatti di "ritenute dirette" come espressamente riportato nella disposizione di legge) e non trova applicazione nel caso di rimborso di ritenute IRPEF effettuate da un sostituto di imposta, vuoi privato, vuoi pubblico, quale l'INPS. Per contro, la previsione di

13 CTP



(segue)

cui al comma 2 dell'art. 38 dello stesso DPR, con applicazione della ipotesi decadenziale di 48 mesi, sembra puntualmente applicabile alla fattispecie ("[la domanda]...può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata").

Peraltro, privo di fondamento è l'assunto dei primi giudici, secondo i quali la fattispecie rientra nell'indebito oggettivo ex art. 2033 C.C., con la conseguente operatività della prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 C.C.; sul punto la Commissione osserva che il procedimento previsto dall'art. 38 in discorso è imposto in maniera (come sopra evidenziato) in tutti i casi di ripetibilità del versato, tanto se riguardanti le operazioni di versamento come tali (1° comma), quanto se afferenti al fondamento dell'obbligazione tributaria, cioè all'anno al quantum del tributo (2° comma); pertanto, anche il caso di ritenute effettuate indebitamente non autorizza una interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca (come nella fattispecie) l'inesistenza dell'obbligazione tributaria (v. Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 29-09-2005, n. 19093, tuttora condivisibile).

Valutando la fattispecie, è da condividere la seguente prospettazione dei termini, proposta dall'Ufficio:

--annualità 1998 = entro 28.2.2003 ossia entro 48 mesi dal 28.2.1999, dies a quo individuato come ultimo giorno utile per ricevere dall'ente pensionistico la certificazione delle ritenute subite

--annualità 1999 = entro 28.2.2004 ossia entro 48 mesi dal 28.2.2000, dies a quo individuato come ultimo giorno utile per ricevere dall'ente pensionistico la certificazione delle ritenute subite

--annualità 2000 = entro 28.2.2005 ossia entro 48 mesi dal 28.2.2001, dies a quo individuato come ultimo giorno utile per ricevere dall'ente pensionistico la certificazione delle ritenute subite

--annualità 2001 = entro 28.2.2006 ossia entro 48 mesi dal 28.2.2002, dies a quo individuato come ultimo giorno utile per ricevere dall'ente pensionistico la certificazione delle ritenute subite

Risultando la domanda di rimborso presentata il 18.9.2006, il ricorso introduttivo è infondato e da respingere, atteso che come correttamente evidenzia l'Ufficio- il contribuente era in grado di conoscere delle ritenute al momento del ricevimento del mod. CUD, e comunque di averne immediata evidenza in occasione della redazione del mod. 730 annuale.

Tanto ritenuto e considerato, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.

Quanto alle spese, la effettiva controvertibilità in tema di interpretazione normativa costituisce giusto motivo per la compensazione.

p.q.m.

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio e -in riforma totale della sentenza di primo grado- respinge i ricorsi introduttivi del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Genova il 21 febbraio 2011

L'estensore

Il Presidente

SEZIONE

N° 0*

REG.GENERALE

N° 934/09

UDIENZA DEL

21/02/2011

ore 09:30

Sentenza 72/1/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Cattaneo

Intitolazione:

REDDITI DIVERSI – Indennità espropriazione - Applicazione ritenuta d’acconto – Condizioni applicazione – Inserimento terreni Aree A, B, C e D – Mancanza condizione applicazione -Applicazione ritenuta d’acconto – Esclusione - art. 11, comma 5, L. 30 dicembre 1991, n. 413 – art. 2, D. M. 2 aprile 1968, n. 1444 - art. 11, comma 7, L. 30 dicembre 1991, n. 413

Massima:

La ritenuta d’acconto sulle indennità di espropriazione si applica soltanto se il terreno rientra nelle aree A, B, C e D previste dal secondo articolo del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Nel caso di specie, l’ente locale espropriava un terreno riconoscendo alla contribuente un indennizzo di esproprio pari a 126.531,94 euro, senza applicarle però la ritenuta d’acconto del 20 per cento in quanto terreno non rientrante nelle zone edificabili previste dal Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. L’ente impositore irrogava la sanzione per mancato rispetto degli obblighi del sostituto d’imposta)

Riferimenti normativi: L. 413/1991, Art. 11, commi 6 e 7
D.M. 1444/1968, Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 857/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI GENOVA

SEZIONE 1

23/05/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

72

<input type="checkbox"/>	MORAGLIA	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CATTANEO	ALBERTO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ZANONI	PIER LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

23 MAG. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 GIU. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull'appello n° 857/10 depositato il 29/04/2010
- avverso la sentenza n° 90/06/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di SAVONA proposto da l'ufficio: AG. ENI RATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

controparte:
 COMUNE DI ALBENGA
 PIAZZA SAN MICHELE 17 17031 ALBENGA SV

difeso da:
 FASTORINO PIETRO CARLO
 VIA B. RICCI 5 17031 ALBENGA SV

Atti impugnati:
 ATTO DI CONTESTAZIONE n° R4MCO0200348

OGGETTO DELLA DOMANDA-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle Entrate di Savona appella avverso la sentenza N°90/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Savona, la quale, relativamente al contenzioso circa l'obbligo o meno della ritenuta del 20% sulle indennità di esproprio percepite dal Comune di Albenga per un terreno ivi sito del prezzo di Euro 126.531,94, aveva accolto il ricorso del Comune dichiarando la non debenza della ritenuta "de qua".

Secondo l'ufficio, l'appellata sentenza merita censura, in quanto ha ritenuto che il piano attuativo di 2° livello del Comune ha integrato e chiarito le previsioni di massima contenute nello strumento generale di regolamentazione urbanistica, integrazioni che sarebbero congrue ed in linea con quanto previsto dal DM 1444/68.

Richiama l'art. 11 comma 5 della L. 413/91, e deduce che la cessione di terreni che siano classificati all'interno di aree A,B,C,D genera plusvalenza tassabile e che pertanto l'ente erogante doveva operare una ritenuta del 20% a titolo d'imposta.

Secondo l'ufficio il Comune di Albenga, in sede di redazione del PRG, ha correttamente inserito il terreno "de quo" nella zona omogenea B, poiché esso è situato in una parte del territorio edificata, ma non di pregio artistico e storico.

La successiva specificazione relativa alla destinazione d'uso (zona 3 verde e sport), non determina una diversa collocazione del terreno rispetto alle zone omogenee classificate dal DM 1444/68.

Infatti il terreno ceduto è sito in ambito urbanistico B/12, la cui zona di riferimento, ai sensi del DM 2/4/68 è da identificarsi con la zona B.

Secondo l'ufficio la costituzione di una zona omogenea G, non prevista dal DM, è da considerarsi una classificazione interna volta a stabilire particolari norme di utilizzazione, ma ciò non può avere riflessi sulla tassazione.

Alla luce di quanto sopra l'ufficio chiede la riforma della sentenza appellata, con la conferma del suo operato, e la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Controdeduce il Comune di Albenga, il quale, oltre a richiamare quanto già prodotto nel grado precedente, trasmette sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Genova, che, relativamente alla posizione della sig.ra Delfino Liana, venditrice del terreno in oggetto, ha confermato le sentenze di 1° grado favorevoli al ricorrente, respingendo l'appello dell'ufficio.

Comunque, al fine di superare ogni problema, afferma che il nuovo direttore dell'area urbanistica del Comune di Albenga aveva redatto un motivato parere circa il fatto che tale zona non rientra tra le zone edificabili di cui al Decreto 2/4/68.

Alla luce di quanto sopra chiede in via principale la reiezione dell'appello dell'ufficio, e in riforma parziale della sentenza incidentalmente appellata la vittoria delle spese di giudizio.

DIRITTO

L'appello del contribuente non è meritevole di accoglimento e pertanto deve essere integralmente confermata la sentenza di 1° grado.

Al fine di esplicitare l'iter logico-giuridico che ha condotto all'esito di cui sopra, la Commissione rileva che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 11 comma 5 della L. 413/91, per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennità di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al DL 2/4/68, si applicano le disposizioni che contemplano la tassazione delle plusvalenze, e gli enti eroganti devono operare una ritenuta pari al 20%, salva opzione del contribuente per la tassazione ordinaria.

Pertanto, affinché vi sia tassazione, i terreni devono essere compresi all'interno delle zone A,B,C,D, come definite dagli strumenti urbanistici.

Nella fattispecie rappresentata, come risulta dalla certificazione urbanistica e dai successivi chiarimenti del Dirigente dell'Area Urbanistica, il terreno ceduto al Comune, secondo la variante al PRG, risulta classificato in ambito urbanistico B12, zona G.

Inoltre, sempre sulla base della documentazione "de qua", le norme di attuazione definiscono la zona omogenea G come zona destinata ai servizi pubblici o di uso pubblico, e come tali sono equiparate alle zone omogenee F come definite dal DM 1444/68.

Poiché quindi non si tratta di terreni che rientrano in una delle zone omogenee previste dall'art. 11 comma 5 della L. 413/91, non si applica il regime della tassazione ivi previsto.

Pertanto, per effetto delle considerazioni di cui sopra, deve essere rigettato l'appello dell'ufficio e confermata la sentenza di 1° grado.

Per quanto concerne le spese, data la complessità delle norme in materia urbanistica, le medesime devono essere compensate ex art. 15 del DLGS 546/92.

POM

La Commissione rigetta l'appello principale dell'ufficio e l'appello incidentale del Comune circa le spese di giudizio, confermando integralmente la sentenza di 1° grado. Spese compensate.

Genova 23/5/2011

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 234/20/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Rovelli, Relatore: Scanu

Intitolazione:

IRPEF – royalties – compenso per l'utilizzo del marchio o del nome – non compenso per attività commerciale – ritenute alla fonte ex art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973 – Non sussiste

Massima:

Non costituiscono royalties, assoggettabili a ritenuta alla fonte del 30%, ex art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973, quelle destinate a compensare un'attività di assistenza commerciale, essendo tale natura riservata ai canoni periodici corrisposti all'autore di un'opera di ingegno, in cambio della concessione dell'utilizzazione di tale bene strumentale.

Riferimenti normativi: D.P.R. 600/1973, art. 25, comma 4



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 20

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ROVELLI	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCANU	ANGELO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOZZANO	GIANCARLO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 1601/10
depositato il 18/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D07050048 IRPEG 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 2

proposto dal ricorrente:

ORAZIO BRIGNOLA
VIA GIOVANNI XXIII 16 16018 MIGNANEGO GE

difeso da:

LOVISOLO ANTONIO
ASTUNI FEDERICA
VIA ROMA N. 3/2 16100 GENOVA GE

- sul ricorso n° 1602/10
depositato il 18/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R4D070500065 IRPEG 2006
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO GENOVA 2

proposto dal ricorrente:

ORAZIO BRIGNOLA
VIA GIOVANNI XXIII 16 16018 MIGNANEGO GE

difeso da:

LOVISOLO ANTONIO
ASTUNI FEDERICA
VIA ROMA N. 3/2 16100 GENOVA GE

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 1601/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

05/06/2011 ore 09:30

SENTENZA

N°

234

PRONUNCIATA IL:-

6 GIU. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

6 OTT. 2011

Il Segretario

Luigi De Rosa



(segue)

SEZIONE

N° 20

REG.GENERALE

N° 1601/10 (riunificato)

UDIENZA DEL

06/06/2011

ore 09:30

- sul ricorso n° 899/11
depositato il 25/03/2011

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n° TL31R0500001 ASSENTE 2005
RIT. ACC.TO
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

ORAZIO BRIGNOLA
VIA GIOVANNI XXIII 16 16018 MIGNANEGO GE

difeso da:

LOVISOLO ANTONIO
ASTUNI FEDERICA
VIA ROMA 3/2 16100 GENOVA GE

- avverso AVVISO IRROGAZIONE SANZIONI n° TL31R0500001 ASSENTE 2006
RIT. ACC.TO
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

ORAZIO BRIGNOLA
VIA GIOVANNI XXIII 16 16018 MIGNANEGO GE

difeso da:

LOVISOLO ANTONIO
ASTUNI FEDERICA
VIA ROMA 3/2 16100 GENOVA GE

N. 1601/10 R.G.R.
(uniti i ricorsi nn. 1602/10 e 899/11 R.G.R.)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18.05.2010 ricorreva la ORAZIO BRIGNOLA S.P.A., avverso avvisi di accertamento, emessi dall' Agenzia della Entrate – Ufficio di Genova 2, inerenti l' IRPEG, anni 2005-2006

La parte ricorrente fa presente quanto segue:

-l'atto impugnato, che scaturisce da p.v.c. della G.d.F. di Genova del 18.12.2007, ha erroneamente contestato la mancata effettuazione da parte della società ricorrente, che produce prodotti per la pitturazione venduti in vari Paesi, di ritenute alla fonte sulle "commissioni" corrisposte dalla medesima società alla "Jotun Iberica S.A.", residente in Spagna;

-l'Ufficio ha erroneamente ritenuto che tali "commissioni" fossero "royalties", relative all'utilizzo da parte della società ricorrente del marchio "Jotun", con la conseguente applicabilità di una ritenuta del 30% a titolo d'imposta sulla parte imponibile del loro ammontare, ai sensi dell'art.25 c.4, prima parte del DPR 600/73;

-nella realtà non si è trattato di "royalties" ma di percentuali sulle vendite per l'attività di assistenza commerciale prestata dalla società spagnola, come del resto risulta dai rapporti contrattuali intercorsi *inter partes* e come lo stesso Ufficio ha riconosciuto in sede di accertamento con adesione.

L'Ufficio, tempestivamente costituito in giudizio, insiste nella propria pretesa impositiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, dopo attenta disamina della documentazione processuale, rileva quanto segue:

-le "royalties" (o canoni per l'uso del diritto di licenza) sono compensi riconosciuti periodicamente al proprietario di un bene o all'autore di un' opera dell'ingegno per la concessione del diritto di utilizzazione ai fini commerciali del bene o dell'opera stessi;

-dal contratto stipulato fra la società ricorrente e la società spagnola, emerge che il compenso pattuito era destinato a compensare l'attività commerciale posta in essere dalla "Jotun S.A." anche per la vendita dei prodotti della "Orazio Brignola S.P.A." e non l'utilizzo del marchio della società spagnola;

-sempre dagli accordi contrattuali *inter partes* emerge, invece, che ciascuna delle due società poteva utilizzare il marchio dell'altra;
-sebbene in tutte le fatture emesse dalla "Jotun S.A." nei confronti della società ricorrente vengano usati i termini "sold", "charge" e "sales", riferentisi a compensi per l'assistenza all'attività commerciale di vendita dei prodotti Brignola, in una sola fattura viene usato, assai probabilmente per un mero errore materiale, il termine "royalties".
Si ritiene, pertanto, che il presente ricorso debba essere accolto e, considerata la particolarità della materia trattata, che le spese debbano essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.
Spese compensate.

Genova, 06.06.2011

IL GIUDICE RELATORE
(Dr. Angelo Scano)

IL PRESIDENTE
(Dr. Luigi Rovelli)

Sentenza 286/4/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Genova - Presidente: Ghigliazza, Relatore: Graziano

Intitolazione:

Rimborsi – Irpef – Termini di decadenza

Massima:

L'istanza di rimborso delle maggiori ritenute sull'incentivo all'esodo è soggetta al termine di decadenza biennale di cui all'art. 21, 2° comma del D.lgs. n. 546/1992. Tale termine decorre dal 16/1/2008, data della ordinanza della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07, con la quale è stato definitivamente acclarato il diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 546/1992 Art.21 comma 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI GENOVA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GHIGLIAZZA	ANTONIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GRAZIANO	FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MAZZARINO	GIROLAMO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 2409/10
depositato il 29/07/2010

- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO n° 2010/37812 IRPEF TASS. SEPARATA
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI GENOVA

proposto dal ricorrente:

CAROLFI LUIGI
VIA FABIO DA PERSICO 84 16154 GENOVA GE

difeso da:

SEPE MARIA ROSARIA
VIA FABIO DA PERSICO 84 16154 GENOVA GE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2409/10

UDIENZA DEL

16/05/2011 ore 09:00

SENTENZA

N°

286

PRONUNCIATA IL:

16 MAG 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 7 GIU 2011

Il Segretario

Carubate

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente ha ritualmente impugnato il provvedimento di diniego della Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 2 del 4/5/2010, prot. n. 2010/37812, in relazione all'istanza di rimborso della maggiore imposta (€ 4.078,71) che ritiene sia stata illegittimamente ritenuta al momento della erogazione, nell'anno 2000, della somma (€ 33.569,69) corrisposta dal datore di lavoro a titolo di incentivo all'esodo. Ritiene, infatti, di avere diritto al rimborso richiesto in base alla sentenza della Corte di Giustizia UE 21/7/2005, n. C-207/04 e all'ordinanza della medesima Corte 16/1/2008 emessa nei proc. riuniti da C-128/07 a C-131/07 che hanno dichiarato illegittima la disparità di trattamento tra uomo e donna in relazione al limite di età per l'applicabilità dell'aliquota ridotta alla metà, secondo la statuizione di cui all'art. 17, comma 4-bis del t.u.i.r., ora abrogato ma applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame. Ha concluso per la condanna dell'Ufficio al rimborso della somma richiesta di € 4.078,71, oltre a interessi, con vittoria delle spese di giudizio.

L'Agenzia, regolarmente costituitasi, ha controdedotto per la decadenza del contribuente dall'azione di rimborso, avendo presentato l'istanza di rimborso oltre il termine di quarantotto mesi previsto dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973, ha concluso per la declaratoria di decadenza dell'azione di rimborso, con vittoria delle spese di giudizio.

Alla pubblica udienza di trattazione del 16/5/2011 erano presenti entrambe le parti, che hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

La Commissione, letti gli atti ed esaminata la documentazione, udite le parti all'udienza di trattazione, a scioglimento della riserva formulata in tale udienza, formula le seguenti osservazioni e conseguentemente decide.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

L'eccezione di intervenuta decadenza del contribuente dall'azione di rimborso, sollevata dall'Agenzia resistente nella memoria di costituzione, appare fondata.

Circa il termine di decadenza, la Commissione ritiene che nella fattispecie risulti inapplicabile l'art. 38 del d.P.R. 602/1973, che, facendo riferimento ai casi di *"errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento"*, va circoscritto alle ipotesi nelle quali il versamento del quale si chiede il rimborso non era dovuto in tutto o in parte già nel momento in cui il versamento è stato eseguito e sono sorti l'interesse ed il diritto del contribuente di chiederne il rimborso: ad esse non può ricondursi quella della fattispecie in esame nella quale il diritto al rimborso della maggiore imposta ritenuta sull'incentivo all'esodo è sorto solamente in seguito alle pronunce comunitarie di incompatibilità della normativa italiana con la normativa comunitaria.

In mancanza di altra specifica disposizione deve applicarsi l'art. 21, 2° comma del d.lgs. 546/1992, in forza del quale *"la domanda di restituzione (...) non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il*

presupposto per la restituzione". In base a tale norma l'istanza di rimborso va considerata *intempestiva*. La Commissione ritiene, infatti, che il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori imposte ritenute sull'incentivo all'esodo sia stato definitivamente accertato soltanto con l'ordinanza della Corte di Giustizia UE del 16/1/2008.

Ed allora, essendo l'istanza di rimborso stata presentata in data 24/3/2010, il termine biennale di cui all'art. 21, 2° comma del d.lgs. 546/1992 risulta inosservato e deve dichiararsi la decadenza del ricorrente dall'azione di rimborso.


Le spese di giudizio vengono compensate, stante le incertezze interpretative connesse alle disposizioni che disciplinano il rimborso di imposta nella fattispecie esaminata.

P.Q.M.


Respinge il ricorso e dichiara compensate le spese di giudizio.

Così deciso in Genova, in camera di consiglio, il 16 maggio 2011.

Il Presidente: avv. Antonio Ghigliazza



Il Relatore: dott. Fabio Graziano



Sentenza 75/2/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IRPEF – Accertamento delle imposte

Massima:

Plusvalenza da cessione di azienda – Accertamento – Assunzione quale dato presuntivo del valore definitivo ai fini dell'imposta di registro- Legittimità Calcolo dell'avviamento secondo il metodo di redditività presunta in base all'abrogato art. 2 L. 460/06 – Validità, in mancanza di altro elemento obiettivo.

Riferimenti normativi: L. 460/2006 Art. 2



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>SCHITO</u>	<u>ANTONIO</u>	Presidente
<input type="checkbox"/>	<u>LOMAZZO</u>	<u>GUIDO</u>	Relatore
<input type="checkbox"/>	<u>CAPUTO</u>	<u>BENEDETTO</u>	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 555/10
depositato il 24/05/2010

- avverso AVVISO DINIEGO CONDONO EX.L.289/02 n° 11297 IRPEF 1995
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

MUSOLINO MARIA
EREDE DI ALOI FEDERICO
CORSO ITALIA 24/6 17100 SAVONA SV

difeso da:

FEMIA RAFFAELLA
CORSO ITALIA 24/6 17100 SAVONA SV

- avverso AVVISO DINIEGO CONDONO EX.L.289/02 n° 11297 IRPEF 1996
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

MUSOLINO MARIA
EREDE DI ALOI FEDERICO
CORSO ITALIA 24/6 17100 SAVONA SV

difeso da:

FEMIA RAFFAELLA
CORSO ITALIA 24/6 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 555/10

UDIENZA DEL

18/02/2011 ore 11:00

SENTENZA

N°

75/02/11

PRONUNCIATA IL:

18/2/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5 APR 2011

Il Segretario

LABORATORIO TRIBUTARIO
Savona

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sig.ra MUSOLINO Maria, residente in Savona, quale erede di ALOI Federico, ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona. La controversia attiene a provvedimento di diniego n.11297 Prot., emesso il 1°.02.2010, notificato il 23.02 successivo e riguardante la definizione dei carichi di ruolo, come disciplinata dall'art.12 L.289/2002 (c.d. "rettificazione dei ruoli"). L'Ufficio ha ritenuto di non riconoscere la validità del procedimento, avendo "constatato l'assenza di uno dei requisiti previsti dalla suddetta disposizione agevolativa ..., per le motivazioni indicate nel prospetto contabile, parte integrante del presente provvedimento". Prospetto, che ha evidenziato un'ipotesi di "insufficiente versamento".

- **La Ricorrente** - rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Raffnella Femia e Alessandra Ricciardi, presso il cui studio ha eletto domicilio in Savona, C.so Italia n.24/6 -, tempestivamente gravato l'atto ha chiesto: - sia accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito azionato di cui alle originarie cartelle di pagamento 103 2002 00167326 63 e 103 2002 00167327 64, emesse per la liquidazione tributi conseguenti al controllo delle dichiarazioni Mod.740 per gli anni 1995 e 1996, presentate dal defunto Sig.Aloi;- sia disposto l'annullamento e/o dichiarata la nullità e/o l'inesistenza del Provvedimento di diniego oggetto di impugnativa. Vinte le spese.

In Fatto. Il Sig.Aloi, ricevuta la notifica delle cartelle, aveva chiesto di essere ammesso ad un pagamento rateale delle somme in esse contenute. Egli, tuttavia, eseguiva solo il versamento della rata del 30.11.2002, in quanto il 17.12 successivo decedeva.

La Moglie (odierna ricorrente), chiamata a rispondere per i debiti erariali del marito, accettava di definire i relativi residui carichi secondo le modalità definitorie di cui all'art.12 L.289/02, in tema di "condono fiscale". Ella, il 30.09.2003, provvedeva al pagamento dell'80% del dovuto ai sensi della norma agevolativa (la cui documentazione si trova presso gli Uffici di Milano dell'Agenzia delle Entrate); successivamente, il secondo versamento non veniva eseguito a causa di gravi problemi di salute della stessa (con ricovero ospedaliero del 13.01.2004). Solamente nel febbraio 2010, la Sig.ra Musolino riceveva il Diniego in questione, ciò a far data dal 30.09.2003 (momento di esecuzione del versamento ai fini di condono).

In Diritto. I crediti tributari azionati sono ormai prescritti, in quanto relativi a tributi degli anni 1995 e 1996, di cui ai Modd.740 presentati nel 1996 e 1997.

La disciplina generale della prescrizione è contenuta nell'art.2934 e ss. cod.civ.. Quanto allo specifico caso, in cui si tratta di "obbligazioni che rivestono il carattere della periodicità e della durata", la norma applicabile è quella di cui all'art.2948 cod.civ. che prevede la prescrizione del diritto in CINQUE anni (da computare dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Se dopo la presentazione dei Modelli 740, l'A.T. si è attivata nei riguardi del Defunto, dopo il 30 settembre 2003, la stessa Amministrazione non ha compiuto alcun atto interruttivo nei riguardi dell'erede, per cui il relativo diritto di credito tributario si è prescritto.

- L'Agenzia delle Entrate resistente si è costituita in giudizio in data 17.06.2010, concludendo per il rigetto del ricorso, con condanna di controparte alle spese di lite.

L'art.12 L.289/02 ha ammesso una modalità definitiva, per le somme già iscritte a ruolo, particolarmente favorevole ai contribuenti (essa prevede la definizione del debito tributario con il versamento di appena il 25% delle somme iscritte, con possibilità di eseguire il detto versamento in due rate, la prima dell'80% e la seconda del 20%). Nel caso di specie, le iscrizioni originarie derivavano dalla liquidazione dei Modelli 740 per gli anni 1995 e 1996, ed era stata eseguita dall'Ufficio di Genova dell'Agenzia delle Entrate.

Con il controllo contabile eseguito nel febbraio 2008, si è riscontrato il mancato perfezionamento della procedura agevolativa. In particolare si è appurato come, il soggetto tenuto al versamento (la Sig.ra Musolino) non aveva versata la seconda rata del "condono fiscale". Tale omissione ha impedito il perfezionamento della modalità definitiva.

Tanto, poiché l'art.12 in questione, non reca alcuna disposizione circa la non decadenza dal beneficio, in presenza di pagamenti solo parziali. Diversamente da quanto previsto, in maniera specifica, negli artt.7, quinto co., 8 terzo co., 9 dodicesimo co., 15 quinto co. e 16 secondo co.. Per l'analogo caso di cui all'art.9 bis, sempre della L.289/02, la Corte di Cassazione ha dichiarato la non applicabilità della disposizione di favore del comma terzo dell'art.8, con conseguente impossibilità di definizione del rapporto tributario sospeso. In tal senso si sono espresse anche numerose CC.TT..

E' da evidenziare: - che i casi in cui opera l'art.12 L.289/02 non attengono ad accertamenti, bensì a cartelle e pertanto non sono soggetti al rispetto dei termini di cui all'art.43 D.P.R.600/73; - che, nel caso di specie, nessun gravame è stato avanzato contro le cartelle notificate al debitore originario; - che la verifica dell'art.12 impone una nuova iscrizione a ruolo con ulteriore cartelle da emettere, come diversamente previsto per le liquidazioni dei condoni fiscali di cui agli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, in cui la detta fase liquidatoria doveva avvenire entro il 31.12.2008; - che, pertanto, si è trattato solo di provvedere a riprendere la riscossione delle originarie iscrizioni a ruolo, dedotte le somme versate, senza emissione di alcuna nuova cartella di pagamento.

- Parte privata, con memoria depositata il 27.01.2011, ha prodotto copia di certificato di accertamento di handicap, rilasciato dalla ASL2 savonese, attestante l'esistenza di una "grave" forma di invalidità conseguente ad accertata: - cirrosi epatica scompensata e diabete mellito.

- All'odierna pubblica udienza le Parti, entrambe presenti, si sono richiamate alle rispettive argomentazioni e richieste. Il Collegio, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza.

MOTIVI

- L'esame della materia del contendere come identificata dalla domanda della Ricorrente, comporta l'affermazione della legittimità della ripresa della riscossione delle somme iscritte a ruolo, per cui era stata offerta la possibilità di definizione agevolata, come regolata dall'art.12 L.289/02.

A) Non accoglibile l'eccezione di intervenuta prescrizione del diritto alla pretesa.

L'ipotesi in questione attiene ad iscrizioni a ruolo e conseguenti cartelle di pagamento adottate a seguito di controllo formale di cui all'art.36 bis D.P.R.600/73, delle dichiarazioni dei redditi Modelli 740, presentate negli anni 1996 e 1997 per i periodi 1995 e 1996.

La stessa Ricorrente conferma come il di lei Marito, avendo ricevute le cartelle, non le abbia contestate giudizialmente ed anzi abbia chiesto di poter versare quanto con esse preteso, in 36 rate mensili (di cui una sola eseguita, nel novembre 2002).

Ne', i crediti/debiti tributari azionati con le cartelle rientrano fra quelli soggetti a prescrizione breve quinquennale di cui all'art.2948 od.civ.. Infatti, le somme da versare si riferiscono a pretese per ILDD, ed esse non possono essere ricondotte ad ipotesi di diritti di credito derivanti da "interessi e, in generale, (da) tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (n.4 dell'art.2948). Ciò, in quanto ciascun periodo d'imposta è autonomo e dà vita ad un'obbligazione distinta dalle altre, per cui il tributo dovuto ha origine, di anno in anno, da un'autonoma fonte obbligatoria (che si fonda sui dati esposti in dichiarazione annuale). Non ci si trova, pertanto, in presenza di un'obbligazione di versamento con carattere di periodicità.

La prescrizione che regola i casi di specie, è quella ordinaria decennale di cui all'art.2946 cod.civ., trattandosi della debenza di somme certe, liquide ed esigibili, afferenti un credito consolidatosi con la intervenuta definitività delle cartelle.

Il relativo termine è stato interrotto, prima con la notifica delle cartelle, avvenuta nel agosto del 2002, successivamente con l'adesione alla modalità definitiva agevolata, di cui all'art.12 L.289/02. Evento interruttivo da far decorrere dal momento del primo ed unico versamento, ossia dal 30.09.2003.

Non si tratta, pertanto, di una "nuova" protesa, bensì della pura ripresa della originaria riscossione, come attestato anche dal fatto che i prospetti contabili allegati al Provvedimento di diniego, contenenti la c.d. "regolazione contabile", non prevedano alcuna iscrizione a titolo di "interessi", maturati dopo la data del primo versamento.

B) Il mancato adempimento della modalità definitiva prescelta neppure potrebbe essere giustificato dalle condizioni di salute della Ricorrente. La certificazione prodotta con la memoria del gennaio 2011, attiene a stato di salute certificato nel 2010, mentre, alla data del primo ricovero (nel gennaio 2004), erano state evidenziate "unicamente formazioni cistiche localizzate.... Nulla di patologico a carico di colecisti e pancreas" (come da copia certificato del Dipartimento di Diagnostica dell'Ospedale San Paolo di Savona) a seguito di "sospetta epatite acuta" di origine non determinata, con un valore della glicemia di 135 mg/dl (rispetto a parametri di normalità 60/110). Il ricorso non contiene espressa richiesta in merito, tuttavia, mette in connessione la mancata effettuazione del secondo versamento con le condizioni di salute della Ricorrente (punti 11 e 12 del ricorso); condizione ripresa ed evidenziata con la produzione del gennaio u.s. nelle more della trattazione del merito.

B) Dall'esame dei citati prospetti per "regolazione contabile", inoltre, si rilevano tutti gli estremi del credito erariale: - il numero della cartella da cui esso ha origine; - l'anno d'imposta del tributo di cui si

Scattol

riprende la riscossione; - gli importi originari delle iscrizioni a ruolo e quelli versati aderendo all'invito ex art.12 L.249/02, con la date del pagamento (30.09.03).

In definitiva, pur dovendosi imputare, l'attivazione del procedimento definitivo, ad una errata valutazione del concessionario (Equitalia-Sestri S.p.A.), ciò non esclude la legittimità del diniego.

Il contribuente, del resto, neppure può lamentare di aver subito un illegittimo danno dal ritardato pronunciamento dell'Agenzia, in quanto: - si trattava di ruoli consegnati al concessionario già da tempo (nel casi di specie, la consegna risulta avvenuta il 10.05 ed il 25.05.2001), per anni d'imposta risalenti (1995 e 1996); - la "regolazione contabile", del 5.02.2008, ha tenuto conto anche del versato in adesione all'invito; - nessun ulteriore interesse viene preteso sul residuo.

Tanto, pur dovendo evidenziare anche l'indubbio ritardo dell'A.F., nell'adozione dei provvedimenti di diniego. Ritardo che, in ogni caso, collide con il principio di buona ed efficiente azione della pubblica amministrazione, di cui all'art.97 Cost. (come attuato anche dal comma primo dell'art.10 dello Statuto del Contribuente).

La particolarità della questione esaminata, consente la compensazione delle spese di lite.


La Commissione

P. Q. M.


Respinge il ricorso. Spese compensate.

Savona, 18 febbraio 2011

IL RELATORE




IL PRESIDENTE



Sentenza 74/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Piazza, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IRPEF - Reddito di lavoro dipendente – Incentivo all'esodo.

Massima:

Sentenza della Corte di Giustizia Europea che afferma il contrasto con i principi comunitari del trattamento differenziato tra uomini e donne previsto dall'art. 19, T.U. 917706 – Diritto al rimborso delle maggiori ritenute subite dai lavoratori – Opera il termine di decadenza di cui all'art. 38 DPR 600/73, non avendo le decisioni della Corte di Giustizia effetti per i rapporti esauriti e ben potendo ogni ordinamento interno determinare limiti temporali all'esercizio del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: T.U. 917/1986

D.P.R. 600/1973, Artt.32, 38, comma 4 e 39 comma 1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI SAVONA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIAZZA	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOMAZZO	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	IDDA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 845/10
depositato il 20/08/2010

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

MAZZUCCO BRUNO
VIA GUIDOBONO 30 17100 SAVONA SV

difeso da:

LAZZARINI CRISTINA
VIA GUIDOBONO 30 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 845/10

UDIENZA DEL

03/03/2011

ore 10:30

SENTENZA

N°

76

PRONUNCIATA IL:

03 MAR. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09 GIU. 2011

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(R. Giovanni Fusetti)

Giovanni Fusetti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig. MAZZUCCO Bruno, residente in Quiliano (SV), ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona. La controversia attiene a Silenzio-rifiuto serbato dall'A.F. in relazione all'istanza di rimborso Irpef-tassazione separata per l'anno 2004, presentata il 19.08.09. Il Contribuente, in sostanza, aveva richiesto la rideterminazione dell'Irpef, con applicazione del criterio agevolato di cui all'art.19 (già art.17) comma 4 bis del Tuir. Trattamento da applicare sulle somme corrispostegli a titolo di "Incentivo all'esodo", in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (a decorrere dal 30.09.2004). Con conseguente rimborso di quanto versato in più all'Eranio.

- Il Ricorrente - rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Federico Ascheri e Cristina Lazzarini, presso il cui studio ha eletto domicilio in Savona, Via Guidobono n.30/3 - presentato ricorso ha chiesto sia affermata la fondatezza dell'istanza e condannata l'Agenzia al rimborso d'imposta. Disposto, in sede istruttoria, l'affidamento di CTU tesa a quantificare il dovuto. Vinte le spese.

La norma in questione (art.19 comma 4 bis Tuir), come introdotta con il D.Lgs.314/97 - era in palese contrasto con l'art.4 della Direttiva 9.02.1976 n.76/207/CEE, che ha sancito il "principio della parità di trattamento" senza discriminazione alcuna, né diretta né indiretta, fondata sul sesso..

La Corte di Giustizia, con sent. 21.07.2005 nella causa C-20/2004, Vergani, in sede di "rinvio pregiudiziale", ha affermato l'esistenza di un ingiustificato trattamento discriminatorio, nella regolamentazione impositiva di cui al citato comma 4 bis dell'art.19 Tuir, laddove concedeva una modalità di tassazione agevolata per i casi di collocamento a riposo per "incentivazione all'esodo", in favore delle donne che, alla data di cessazione dal lavoro, avessero raggiunto i 50 anni, rispetto agli uomini, che avrebbero potuto fruire del medesimo trattamento fiscale solo se avessero avuto 55 anni.

La successiva Ordinanza del 16.01.2008 (cause riunite dalla C-128/07 alla C-131/07), ha ulteriormente chiarito la portata della sentenza del 2005, anche quanto a quei soggetti che fossero andati in pensione, sino all'abrogazione della norma agevolativa Irpef, avvenuta con il D.Lgs.4.07.2006 n.223. La Corte ha ribadito che, una volta accertata una discriminazione non compatibile con il diritto comunitario, il giudice nazionale, debba disapplicare la norma discriminatoria anche prima dell'intervento del legislatore, per il ripristino della parità di trattamento.

- Ne, l'A.F., potrebbe opporre l'intervenuta prescrizione (recte decadenza) dal termine per la presentazione della richiesta di rimborso (art.38 D.P.R.602/73).

In effetti, il Sig.Mazzucco aveva percepito il trattamento di incentivazione all'esodo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30.09.2004. Nei riguardi di detta richiesta non è maturata alcuna decadenza. La Corte europea, infatti, ha più volte affermato che, in caso di contrasto tra legge nazionale e diritto comunitario, i termini di decadenza debbano decorrere dal momento in cui, il detto contrasto, viene dichiarato esistente, da pronunce della stessa Corte.

Nel caso di specie, la declaratoria definitiva che ha evidenziata l'esistenza del contrasto tra norma interna e direttiva comunitaria, è da individuare nell'Ordinanza del gennaio 2008, con cui la Corte di Giustizia ha chiarito in modo ultimo la portata della sentenza del 2005.

La C.T. Regionale per il Lazio, Sez. 4^a, sent. 204/04/09 del 20.10.09 e la C.T.P. di Ancona, con la sent. 19.10.09 n. 316/01/09, hanno affermato il detto orientamento. In particolare, stabilendo che, come già sostenuto dalla Cassazione Sez. I civile, con la sent. 2.10.96 n. 8606, il termine dell'art. 38 D.P.R. 602, si applichi "... ai soli casi di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

Detto termine non sarebbe applicabile, invece, nelle ipotesi in cui il diritto al rimborso dipenda da una "eccedenza di versamenti in acconto, rispetto a quanto poi risulti dovuto a saldo, oppure per pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà od ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel medesimo obbligo in via definitiva. In detti casi il versamento, nel momento in cui viene eseguito, era da considerare dovuto e solo successivamente si verifica l'inesistenza dell'obbligo tributario ...".

In tale ambito, dovrebbero essere valutate le ipotesi di tassazione delle incentivazioni all'esodo oggetto di contestazione: - per esse, la soluzione è stata definitivamente assunta solamente con l'Ordinanza del 16.01.2008. Il relativo diritto, inoltre, è stato possibile attivare solo con la pubblicazione della detta Ordinanza sulla GUCE, avvenuta il 12.04.2008. Cosicché, l'istanza di rimborso in questione è da considerare tempestivamente presentata.

- L'Agenzia delle Entrate di Savona si è costituita in giudizio in data 21.10.2010, in reiezione del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Legittimo il silenzio-rifiuto. Il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 D.P.R. 602/73, non può che decorrere dal momento del versamento. Esso attiene a tutti i casi di inesistenza totale o parziale dell'obbligazione al versamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di inesistenza dell'obbligazione originaria o sopravvenuta (poiché nulla specifica la norma). La Cassazione, con sent. 30.11.05 n. 26123, ha confermato il citato principio. La stessa C.T.P. savonese, con sentenza n. 86/02/2010, ha ritenuto pacifica la decorrenza secondo il sopra ripreso orientamento. Cosicché, l'istanza di rimborso oggetto di vertenza è da ritenere tardiva, essendo riferita ad imposte versate nel 2004.

Non possono condividersi le argomentazioni del Ricorrente. Le decisioni della Corte europea non servono a "creare" un diritto ex novo, bensì solo di dichiararne l'esistenza e darne la corretta interpretazione. In concreto, la contrarietà della norma interna con quella comunitaria era esistente sin dal momento dell'emanazione, indipendentemente dalla successiva dichiarazione a mezzo dell'organo giurisdizionale. Per cui, il maggior tributo non era dovuto sin dall'origine e non grazie alla sentenza della Corte di Giustizia. La cui decisione, del resto, è stata provocata proprio sulla base di un ricorso di qualche contribuente.

Anche accettando l'ipotesi che l'obbligazione tributaria sia stata dichiarata inesistente solo con la declaratoria della Corte europea, l'effetto di tale declaratoria dovrebbe decorrere dalla data della pronuncia della sentenza (avvenuta nel 2005) e non dalla data dell'Ordinanza del 2008.

Handwritten signature

Sin dalla prima pronuncia, infatti, la norma nazionale è stata dichiarata contraria alla Direttiva comunitaria, ogni provvedimento successivo avendo puramente dichiarato il diritto (conforme alla direttiva), ma con ciò non ponendosi quale fonte dello stesso.

L'istanza di rimborso, infine, si presenta non idoneamente documentata. In particolare: - non è verificabile se le offerte di collocamento a riposo anticipato fossero rivolte ad una generalità di lavoratori o a categorie di essi (Circ.326/97 par.8.2); - non risulta se, detto collocamento, rispondesse a "pinni di riorganizzazione aziendale" tesi a far fronte a "situazioni di esubero" (Risoluz.138/2007 e Risoluz.30/04). Carente al riguardo il soddisfacimento dell'onere probatorio (art.2697 cod.civ.).

- All'odierna udienza di trattazione le parti, entrambe presenti, hanno insistito sulle rispettive argomentazioni e richieste. Il Collegio, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza secondo gli appresso esiti

MOTIVI

- Da premettere, che la presente controversia non attiene alla spettanza del trattamento di favore, previsto dall'art.19 (già art.17) comma 4 bis Tuir, anche quanto ai rapporti cessati prima della pronuncia, da parte della Corte Europea, della sentenza del luglio 2005, nella causa C-20/2004 - Vergani -. Decisione, che ha determinato in via indiretta il riconoscimento del diritto all'estensione, ai dipendenti "uomini" di età inferiore ai 55 anni (e non solo alle donne), del trattamento impositivo con aliquota agevolata riservato a coloro i quali avessero accettato di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito di accordi per l'incentivazione all'esodo, al fine di raggiungere obiettivi di riorganizzazione aziendale, con esubero di personale. Disposizione di favore, del resto, in oggi non più vigente essendo stata abrogata dal luglio 2006 (art.36 comma 23 del D.L.4.07.06 n.223 c.d. Decreto Bersani).

La questione, infatti, ha avuto risoluzione a favore dei contribuenti sia con la sentenza citata, che con la successiva Ordinanza del 16 gennaio 2008 (nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07).

Nel merito.

A) Questo Collegio ritiene di condividere l'argomentazione in tema di decadenza, come esplicitata in controdeduzioni, che sta a fondamento del silenzio-rifiuto serbato dall'Ufficio, sulla domanda di rimborso d'imposta, trattenuta in relazione agli emolumenti percepiti, a titolo di "incentivazione all'esodo", in occasione della cessazione del rapporto di lavoro del **Sig. Mazzocco** (avvenuto il 30.09.2004). Questione la cui soluzione esaurisce il merito della decisione.

La norma di riferimento, è l'art.38 del D.P.R.602/73, comma secondo, in quanto si tratta di somme di cui è "il percipiente" che chiede il rimborso, a seguito di versamenti all'Eraio eseguiti dal sostituto d'imposta (contemplati dal comma primo). La decadenza prevista dalla norma (48 mesi) è maturata, in quanto il contribuente aveva l'onere di attivarsi per poter ottenere il rimborso, indipendentemente dalla controvertibilità del relativo diritto. La stessa Corte Suprema - Sez.Tributarie -, con la sentenza del 28.10.2004 n.20880, ha dichiarata la non rilevanza, ai fini della presentazione dell'istanza di rimborso, della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, il cui vizio è fondamento del diritto stesso: - qualificando tale circostanza come "mera difficoltà di fatto all'esercizio del relativo diritto".

Handwritten signature

Termine decadenziale decorrente dal momento di effettuazione della ritenuta Irpef. In proposito, rileva la giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata anche nella Risoluzione n.459/2008, secondo cui, il termine ex art.38 D.P.R.602/73, decorre dal momento del versamento del "saldo", solamente allorché si tratti di "eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà", cui in prosieguo non si determini lo stesso obbligo (quantitativo) in via definitiva. Tale è il caso di specie, essendo la ritenuta NON dovuta *ab origine*, per inesistenza parziale dell'obbligazione tributaria.

B) A tale conclusione si perviene considerando: - la natura di "regola casistica" propria delle decisioni *cc.dd.* "interpretative" della Corte di Giustizia europea - nelle ipotesi di "rinvio pregiudiziale" -, per cui le stesse non sono atte a divenire autonome "fonti di diritto". Ciò, in quanto, seppure vincolanti per il giudice nazionale, lo sono in forma "attenuata", restando sempre in potere del giudice interno di rivolgersi nuovamente alla Corte, prima di assumere la propria decisione, qualora ritenga sussistenti difficoltà di comprensione o di applicazione della lettura, della norma comunitaria, offerta dalla Corte;

- la possibilità che l'effetto retroattivo delle decisioni della Corte europea sia impedito dall'esistenza, negli ordinamenti nazionali, di termini prescrizionali o decadenziali, che determinino il consolidamento della pretesa tributaria. In tal senso sia La Corte di Cassazione (Sez.III civile, sent.6.05.2010 n.10958 e 20.04.2010 n.9329) che il C.d. S. (ordinanza 7.10.2008 n.4842). Per cui, l'affermazione dell'incompatibilità di una norma di diritto interno con una comunitaria, non potrà determinare solo per questo una "cancellazione illimitata" delle fattispecie divenute definitive (o i rapporti esauriti).

In tal senso, la decisione nella causa C.163/90 - Legros - del 16.07.1992, nella quale la Corte di Giustizia ha affermata la legittimità della compressione del diritto al rimborso (a vantaggio dell'Amministrazione finanziaria francese) laddove esistano "rapporti esauriti". Da evidenziare, tra l'altro, che il termine previsto dal sistema tributario italiano, all'art.38 D.P.R.602/73, appare anche sufficientemente ampio da non frustrare l'azionabilità del diritto al rimborso da parte del contribuente. In definitiva, nel caso di specie, il Contribuente, allorché ha presentata la domanda (il 19.08.09), era ormai decaduto dal potere ~~di~~ presentazione di chiedere il rimborso, essendo trascorsi più di 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta sull'incentivo (che, dal prospetto prodotto in giudizio, risulta effettuata in riferimento al momento della cessazione, in data 30.09.2004)

C) Da non sottovalutare l'esistenza di un difforme e non isolato orientamento nella giurisprudenza di merito, manifestatosi anche in questa C.T.P.. Orientamento secondo cui: - debba valere il c.d. principio della "effettività utile", del diritto azionabile mediante l'affermazione del principio comunitario.

In sostanza, sino alla pronuncia della Corte europea, che interpretando il principio derivante dalla norma comunitaria (nel caso di specie, la Direttiva n.76/207/CEE del 9.02.1976 in tema di discriminazione tra i sessi) nell'ambito di una specifica questione, evidenzia in via indiretta la contrarietà della norma interna con quella comunitaria, NON si potrebbe considerare venuto meno il presupposto dell'obbligazione tributaria e, conseguentemente, originato il diritto al rimborso. Principio che si vuole ritratto, essenzialmente, dalla nota sentenza della Corte europea, del 25.07.91 nella causa C-208/90 - Emmott -. Pur dovendo rimarcare come, sia in detta vertenza come in altre a favore delle amministrazioni

valer

finanziarie, le soluzioni interpretative offerte dalla Corte parrebbero essere state giustificate o da circostanze del tutto peculiari alla singola questione trattata o dalla necessità di non provocare effetti dirompenti sui sistemi finanziari degli stati nazionali.


L'evidente controvertibilità della questione di diritto affrontata, giustifica la compensazione delle spese di lite. La Commissione

P. Q. M.

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Savona, 3 marzo 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 61/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Schito, Relatore: Schito

Intitolazione:

IRPEF – agevolazione – incentivo all’esodo – art. 19, c. 4-bis, d.p.r. n. 917/1986 – rimborso somme erroneamente trattenute contribuente – onere della prova sussistenza condizioni di cui al regime transitorio ex art. 36, c. 23, d.l. 223/2006- necessità.

Massima:

Per effetto del regime transitorio introdotto con l’art. 36, c. 23 del d.l. n. 223/2006, la disciplina prevista dall’art. 19, c. 4-bis, T.U.I.R. (che assoggetta a tassazione agevolata gli emolumenti erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori di età superiore a 50 anni, se donne, e 55 anni se uomini) “continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori” al 4 luglio 2006. Pertanto, il contribuente che abbia scontato una tassazione ordinaria e che voglia quindi domandare il rimborso delle somme indebitamente trattenute ex art. 19, c. 4-bis, cit., deve dimostrare che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta in attuazione di atti od accordi esistenti anteriormente al 4 luglio 2006 (nella specie, pur avendo il contribuente cessato anticipatamente il rapporto di lavoro, in data 31/12/07 né dal prospetto di liquidazione allegato al ricorso né da altro documento, risultava che tale risoluzione fosse avvenuta in attuazione di atti od accordi esistenti anteriormente al 4 luglio 2006)

Riferimenti normativi: T.U. 917/1986 , Art. 19, comma 4 bis
D.L. 223/2006, Art. 36, comma 23



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori

<input type="checkbox"/>	SCHITO	ANTONIO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	ICARDI	MARINA	Giudice
<input type="checkbox"/>	IDDA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 798/10

UDIENZA DEL

05/04/2011

ore 10:00

SENTENZA

N°

61

PRONUNCIATA IL:

05/04/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

[Signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 798/10
depositato il 20/08/2010

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2007
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

PALOMBINO ETTORE
VIA GUIDOBONO 30 17100 SAVONA SV

difeso da:

LAZZARINI CRISTINA
VIA GUIDOBONO 30 17100 SAVONA SV

Il Segretario
[Signature]
REGISTRARIA E TRIBUNALE
CANTIERE

FATTO

Con istanza del 12/8/2009, il Signor Palombino Ettore, già dipendente ENEL, chiedeva all'Agenzia delle Entrate di Savona il rimborso del 50% delle ritenute IRPEF, oltre interessi di legge, operategli sulla somma di € 54.000,00= percepita a titolo di incentivo all'esodo per la anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31/12/2007, non avendo beneficiato dell'aliquota ridotta a' sensi dell'art. 19, c. 4° bis, TU 917/86.

Il Signor Palombino Ettore giustificava il suo diritto in forza della sentenza della Corte di Giustizia Europea C- 207/2004, c.d. Sentenza "Vergani", che aveva dichiarato discriminatorio il succitato art. 19, c. 4° bis, TU 917/86, perchè in contrasto con l'art. 5 della Direttiva del Consiglio Europeo 76/207 CGG che sanciva la parità tra uomo e donna nelle condizioni di lavoro, sentenza confermata dall'ordinanza della stessa Corte di Giustizia n. 7 del 16/1/08.

Contro il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Savona il summenzionato contribuente, rappresentato e difeso dagli Avv. Federico Ascheri e Cristina Lazzarini, proponeva ricorso a questa Commissione ribadendo la spettanza del rimborso alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia CEE con le succitate pronunce, escludendo l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 38 DPR 602/73, decorrendo tale termine dal momento in cui il contrasto tra la legge nazionale e comunitaria viene dichiarato attraverso la pubblicazione della sentenza della stessa Corte di Giustizia, nella fattispecie dalla data di pubblicazione, 12/4/08, dell'ordinanza del 16/1/08 che in via definitiva si era espressa nella portata e negli effetti della precedente sentenza C 207/04 del 21/7/05.

Citava a sostegno conformi sentenze della C.T.R. di Roma , sez. I°, n. 204/4/09 del 20/10/09 e della C.T.P. di Ancona , sez. I°, n. 316/1/09 del 18/10/09.

Rilevava, quindi, la tempestività dell'istanza, chiedeva in via principale condanna dell'Agenzia delle Entrate al rimborso del 50% delle ritenute IRPEF trattenutegli sull'incentivo all'esodo, come risultanti dal prospetto di liquidazione allegato o dall'importo emerso in corso di causa, con rifusione altresì di spese ed onorari.

Nelle controdeduzioni formulate in sede di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Savona, eccepiva in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei motivi, in violazione dell'art. 18 D.L.vo 546/92 essendo esso incentrato sulla tempestività dell'istanza, che di tutta evidenza non poteva esser contestata, senza nulla dimostrare in riferimento al proprio caso specifico.

Nel merito, affermava l'insufficienza della documentazione prodotta a verificare l'esistenza dei presupposti per poter procedere al rimborso.

Concludeva, quindi, chiedendo in via principale l'inammissibilità del ricorso ed in via subordinata, nel merito, il rigetto, con condanna della parte alle spese di giudizio. Nell'udienza di trattazione del 5/4/2011 venivano sentite le parti, come in verbale rappresentate, indi la controversia passava a decisione in camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è da ritenersi ammissibile, contenendo il petitum, consistente nella richiesta di rimborso del 50% delle ritenute subite all'atto dell'anticipato collocamento a riposo e la causa petendi cioè i motivi, ravvisabili nell'asserita illegittimità della tassazione, alla stregua della sentenza della Corte Europea del 21/7/2005 che aveva affermato la natura discriminatoria dell'art. 19, c.4° bis TU 917/88, nel differenziare tra uomo e donna il trattamento fiscale delle somme erogate all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di incentivazione all'esodo.

Ed è evidente la non pertinenza dell'applicabilità dell'art. 38 DPR 602/73, erroneamente addotta, quale clausola di stile inserita nella maggior parte dei ricorsi per l'ottenimento di tale rimborso, ad escludere il fatto impeditivo della decadenza dell'azione del rimborso.

Sotto il profilo dell'onere della prova, senza dubbio spettante al contribuente, sull'esistenza dei presupposti del diritto al rimborso, sono tuttavia fondate le censure dell'Agenzia.

A seguito, infatti, della sentenza C – 207 - 04 del 21/7/05 emessa dalla Corte di Giustizia CEE, il legislatore ha, con il DL 223/06, abrogato l'art. 19, c. 4 bis del TU 917/86, prevedendo però che tale norma continuasse ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte a rapporti cessati prima del 4/7/06, alla data cioè di entrata in vigore del suddetto decreto legge ed alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati dal 4/7/06, purchè però in attuazione di atti e accordi aventi data certa, anteriore alla data 4/7/06.

Nel caso in esame, il contribuente ha cessato anticipatamente il rapporto di lavoro, ma alla data del 31/12/07, né dal prospetto di liquidazione allegato al ricorso, né da alcun altro elemento documentale, risulta con certezza che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta in attuazione di atti od accordi anteriori al 4/7/06.

Non essendo stata, quindi, provata con certezza l'esistenza del presupposto per l'ottenimento del richiesto rimborso, il ricorso non può che essere respinto.


La natura della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Respinge il ricorso . Spese di lite compensate.

Savona 5/4/2011

IL PRESIDENTE RELATORE



Luigi Miro

Sentenza 74/6/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Piazza, Relatore: Lomazzo

Intitolazione:

IRPEF - Reddito di lavoro dipendente – Incentivo all'esodo.

Massima:

Sentenza della Corte di Giustizia Europea che afferma il contrasto con i principi comunitari del trattamento differenziato tra uomini e donne previsto dall'art. 19, T.U. 917706 – Diritto al rimborso delle maggiori ritenute subite dai lavoratori – Opera il termine di decadenza di cui all'art. 38 DPR 600/73, non avendo le decisioni della Corte di Giustizia effetti per i rapporti esauriti e ben potendo ogni ordinamento interno determinare limiti temporali all'esercizio del diritto al rimborso.

Riferimenti normativi: T.U. 917/1986

D.P.R. 600/1973, Artt.32, 38, comma 4 e 39 comma 1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Di SAVONA

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIAZZA	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	LOMAZZO	GUIDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	IDDA	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 845/10
depositato il 20/08/2010

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2004
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

MAZZUCCO BRUNO
VIA GUIDOBONO 30 17100 SAVONA SV

difeso da:

LAZZARINI CRISTINA
VIA GUIDOBONO 30 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 845/10

UDIENZA DEL

03/03/2011

ore 10:30

SENTENZA

N°

74

PRONUNCIATA IL:

03 MAR. 2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

09 GIU. 2011

Il Segretario

L'ASSISTENTE TRIBUTARIO
(c. Giovanni Fusetti)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Sig. MAZZUCCO Bruno, residente in Quiliano (SV), ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona. La controversia attiene a Silenzio-rifiuto serbato dall'A.F. in relazione all'istanza di rimborso Irpef-tassazione separata per l'anno 2004, presentata il 19.08.09. Il Contribuente, in sostanza, aveva richiesto la rideterminazione dell'Irpef, con applicazione del criterio agevolato di cui all'art.19 (già art.17) comma 4 bis del Tuir. Trattamento da applicare sulle somme corrispostegli a titolo di "Incentivo all'esodo", in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (a decorrere dal 30.09.2004). Con conseguente rimborso di quanto versato in più all'Eranrio.

- Il Ricorrente - rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Federico Ascheri e Cristina Lazzarini, presso il cui studio ha eletto domicilio in Savona, Via Guidobono n.30/3 - presentato ricorso ha chiesto sia affermata la fondatezza dell'istanza e condannata l'Agenzia al rimborso d'imposta. Disposto, in sede istruttoria, l'affidamento di CTU tesa a quantificare il dovuto. Vinte le spese.

La norma in questione (art.19 comma 4 bis Tuir), come introdotta con il D.Lgs.314/97 - era in palese contrasto con l'art.4 della Direttiva 9.02.1976 n.76/207/CEE, che ha sancito il "principio della parità di trattamento" senza discriminazione alcuna, né diretta né indiretta, fondata sul sesso..

La Corte di Giustizia, con sent. 21.07.2005 nella causa C-20/2004, Vergani, in sede di "rinvio pregiudiziale", ha affermato l'esistenza di un ingiustificato trattamento discriminatorio, nella regolamentazione impositiva di cui al citato comma 4 bis dell'art.19 Tuir, laddove concedeva una modalità di tassazione agevolata per i casi di collocamento a riposo per "incentivazione all'esodo", in favore delle donne che, alla data di cessazione dal lavoro, avessero raggiunto i 50 anni, rispetto agli uomini, che avrebbero potuto fruire del medesimo trattamento fiscale solo se avessero avuto 55 anni.

La successiva Ordinanza del 16.01.2008 (cause riunite dalla C-128/07 alla C-131/07), ha ulteriormente chiarito la portata della sentenza del 2005, anche quanto a quei soggetti che fossero andati in pensione, sino all'abrogazione della norma agevolativa Irpef, avvenuta con il D.Lgs.4.07.2006 n.223. La Corte ha ribadito che, una volta accertata una discriminazione non compatibile con il diritto comunitario, il giudice nazionale, debba disapplicare la norma discriminatoria anche prima dell'intervento del legislatore, per il ripristino della parità di trattamento.

- Ne, l'A.F., potrebbe opporre l'intervenuta prescrizione (recte decadenza) dal termine per la presentazione della richiesta di rimborso (art.38 D.P.R.602/73).

In effetti, il Sig.Mazzucco aveva percepito il trattamento di incentivazione all'esodo in occasione della risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 30.09.2004. Nei riguardi di detta richiesta non è maturata alcuna decadenza. La Corte europea, infatti, ha più volte affermato che, in caso di contrasto tra legge nazionale e diritto comunitario, i termini di decadenza debbano decorrere dal momento in cui, il detto contrasto, viene dichiarato esistente, da pronunce della stessa Corte.

Nel caso di specie, la declaratoria definitiva che ha evidenziata l'esistenza del contrasto tra norma interna e direttiva comunitaria, è da individuare nell'Ordinanza del gennaio 2008, con cui la Corte di Giustizia ha chiarito in modo ultimo la portata della sentenza del 2005.

La C.T. Regionale per il Lazio, Sez. 4^a, sent. 204/04/09 del 20.10.09 e la C.T.P. di Ancona, con la sent. 19.10.09 n. 316/01/09, hanno affermato il detto orientamento. In particolare, stabilendo che, come già sostenuto dalla Cassazione Sez. I civile, con la sent. 2.10.96 n. 8606, il termine dell'art. 38 D.P.R. 602, si applichi "... ai soli casi di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento".

Detto termine non sarebbe applicabile, invece, nelle ipotesi in cui il diritto al rimborso dipenda da una "eccedenza di versamenti in acconto, rispetto a quanto poi risulti dovuto a saldo, oppure per pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà od ai quali successivamente non corrisponda la determinazione di quel medesimo obbligo in via definitiva. In detti casi il versamento, nel momento in cui viene eseguito, era da considerare dovuto e solo successivamente si verifica l'inesistenza dell'obbligo tributario ...".

In tale ambito, dovrebbero essere valutate le ipotesi di tassazione delle incentivazioni all'esodo oggetto di contestazione: - per esse, la soluzione è stata definitivamente assunta solamente con l'Ordinanza del 16.01.2008. Il relativo diritto, inoltre, è stato possibile attivare solo con la pubblicazione della detta Ordinanza sulla GUCE, avvenuta il 12.04.2008. Cosicché, l'istanza di rimborso in questione è da considerare tempestivamente presentata.

- L'Agenzia delle Entrate di Savona si è costituita in giudizio in data 21.10.2010, in reiezione del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Legittimo il silenzio-rifiuto. Il termine di 48 mesi di cui all'art. 38 D.P.R. 602/73, non può che decorrere dal momento del versamento. Esso attiene a tutti i casi di inesistenza totale o parziale dell'obbligazione al versamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di inesistenza dell'obbligazione originaria o sopravvenuta (poiché nulla specifica la norma). La Cassazione, con sent. 30.11.05 n. 26123, ha confermato il citato principio. La stessa C.T.P. savonese, con sentenza n. 86/02/2010, ha ritenuto pacifica la decorrenza secondo il sopra ripreso orientamento. Cosicché, l'istanza di rimborso oggetto di vertenza è da ritenere tardiva, essendo riferita ad imposte versate nel 2004.

Non possono condividersi le argomentazioni del Ricorrente. Le decisioni della Corte europea non servono a "creare" un diritto ex novo, bensì solo di dichiararne l'esistenza e darne la corretta interpretazione. In concreto, la contrarietà della norma interna con quella comunitaria era esistente sin dal momento dell'emanazione, indipendentemente dalla successiva dichiarazione a mezzo dell'organo giurisdizionale. Per cui, il maggior tributo non era dovuto sin dall'origine e non grazie alla sentenza della Corte di Giustizia. La cui decisione, del resto, è stata provocata proprio sulla base di un ricorso di qualche contribuente.

Anche accettando l'ipotesi che l'obbligazione tributaria sia stata dichiarata inesistente solo con la declaratoria della Corte europea, l'effetto di tale declaratoria dovrebbe decorrere dalla data della pronuncia della sentenza (avvenuta nel 2005) e non dalla data dell'Ordinanza del 2008.

Handwritten signature

Sin dalla prima pronuncia, infatti, la norma nazionale è stata dichiarata contraria alla Direttiva comunitaria, ogni provvedimento successivo avendo puramente dichiarato il diritto (conforme alla direttiva), ma con ciò non ponendosi quale fonte dello stesso.

L'istanza di rimborso, infine, si presenta non idoneamente documentata. In particolare: - non è verificabile se le offerte di collocamento a riposo anticipato fossero rivolte ad una generalità di lavoratori o a categorie di essi (Circ.326/97 par.8.2); - non risulta se, detto collocamento, rispondesse a "pinni di riorganizzazione aziendale" tesi a far fronte a "situazioni di esubero" (Risoluz.138/2007 e Risoluz.30/04). Carente al riguardo il soddisfacimento dell'onere probatorio (art.2697 cod.civ.).

- All'odierna udienza di trattazione le parti, entrambe presenti, hanno insistito sulle rispettive argomentazioni e richieste. Il Collegio, dichiarata chiusa la discussione, ha assunta a decisione la vertenza secondo gli appresso esiti

MOTIVI

- Da premettere, che la presente controversia non attiene alla spettanza del trattamento di favore, previsto dall'art.19 (già art.17) comma 4 bis Tuir, anche quanto ai rapporti cessati prima della pronuncia, da parte della Corte Europea, della sentenza del luglio 2005, nella causa C-20/2004 - Vergani -. Decisione, che ha determinato in via indiretta il riconoscimento del diritto all'estensione, ai dipendenti "uomini" di età inferiore ai 55 anni (e non solo alle donne), del trattamento impositivo con aliquota agevolata riservato a coloro i quali avessero accettato di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro subordinato, nell'ambito di accordi per l'incentivazione all'esodo, al fine di raggiungere obiettivi di riorganizzazione aziendale, con esubero di personale. Disposizione di favore, del resto, in oggi non più vigente essendo stata abrogata dal luglio 2006 (art.36 comma 23 del D.L.4.07.06 n.223 c.d. Decreto Bersani).

La questione, infatti, ha avuto risoluzione a favore dei contribuenti sia con la sentenza citata, che con la successiva Ordinanza del 16 gennaio 2008 (nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07).

Nel merito.

A) Questo Collegio ritiene di condividere l'argomentazione in tema di decadenza, come esplicitata in controdeduzioni, che sta a fondamento del silenzio-rifiuto serbato dall'Ufficio, sulla domanda di rimborso d'imposta, trattenuta in relazione agli emolumenti percepiti, a titolo di "incentivazione all'esodo", in occasione della cessazione del rapporto di lavoro del **Sig. Mazzocco** (avvenuto il 30.09.2004). Questione la cui soluzione esaurisce il merito della decisione.

La norma di riferimento, è l'art.38 del D.P.R.602/73, comma secondo, in quanto si tratta di somme di cui è "il percipiente" che chiede il rimborso, a seguito di versamenti all'Eraio eseguiti dal sostituto d'imposta (contemplati dal comma primo). La decadenza prevista dalla norma (48 mesi) è maturata, in quanto il contribuente aveva l'onere di attivarsi per poter ottenere il rimborso, indipendentemente dalla controvertibilità del relativo diritto. La stessa Corte Suprema - Sez.Tributarie -, con la sentenza del 28.10.2004 n.20880, ha dichiarata la non rilevanza, ai fini della presentazione dell'istanza di rimborso, della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, il cui vizio è fondamento del diritto stesso: - qualificando tale circostanza come "mera difficoltà di fatto all'esercizio del relativo diritto".

Handwritten signature

Termine decadenziale decorrente dal momento di effettuazione della ritenuta Irpef. In proposito, rileva la giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata anche nella Risoluzione n.459/2008, secondo cui, il termine ex art.38 D.P.R.602/73, decorre dal momento del versamento del "saldo", solamente allorché si tratti di "eccedenze di versamenti in acconto o di pagamenti aventi carattere di provvisorietà", cui in prosieguo non si determini lo stesso obbligo (quantitativo) in via definitiva. Tale è il caso di specie, essendo la ritenuta NON dovuta *ab origine*, per inesistenza parziale dell'obbligazione tributaria.

B) A tale conclusione si perviene considerando: - la natura di "regola casistica" propria delle decisioni cc.dd."interpretative" della Corte di Giustizia europea - nelle ipotesi di "rinvio pregiudiziale" -, per cui le stesse non sono atte a divenire autonome "fonti di diritto". Ciò, in quanto, seppure vincolanti per il giudice nazionale, lo sono in forma "attenuata", restando sempre in potere del giudice interno di rivolgersi nuovamente alla Corte, prima di assumere la propria decisione, qualora ritenga sussistenti difficoltà di comprensione o di applicazione della lettura, della norma comunitaria, offerta dalla Corte;

- la possibilità che l'effetto retroattivo delle decisioni della Corte europea sia impedito dall'esistenza, negli ordinamenti nazionali, di termini prescrizionali o decadenziali, che determinino il consolidamento della pretesa tributaria. In tal senso sia La Corte di Cassazione (Sez.III civile, sent.6.05.2010 n.10958 e 20.04.2010 n.9329) che il C.d. S. (ordinanza 7.10.2008 n.4842). Per cui, l'affermazione dell'incompatibilità di una norma di diritto interno con una comunitaria, non potrà determinare solo per questo una "cancellazione illimitata" delle fattispecie divenute definitive (o i rapporti esauriti).

In tal senso, la decisione nella causa C.163/90 - Legros - del 16.07.1992, nella quale la Corte di Giustizia ha affermata la legittimità della compressione del diritto al rimborso (a vantaggio dell'Amministrazione finanziaria francese) laddove esistano "rapporti esauriti". Da evidenziare, tra l'altro, che il termine previsto dal sistema tributario italiano, all'art.38 D.P.R.602/73, appare anche sufficientemente ampio da non frustrare l'azionabilità del diritto al rimborso da parte del contribuente. In definitiva, nel caso di specie, il Contribuente, allorché ha presentata la domanda (il 19.08.09), era ormai decaduto dal potere ~~di~~ presentazione di chiedere il rimborso, essendo trascorsi più di 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta sull'incentivo (che, dal prospetto prodotto in giudizio, risulta effettuata in riferimento al momento della cessazione, in data 30.09.2004)

C) Da non sottovalutare l'esistenza di un difforme e non isolato orientamento nella giurisprudenza di merito, manifestatosi anche in questa C.T.P.. Orientamento secondo cui: - debba valere il c.d. principio della "effettività utile", del diritto azionabile mediante l'affermazione del principio comunitario.

In sostanza, sino alla pronuncia della Corte europea, che interpretando il principio derivante dalla norma comunitaria (nel caso di specie, la Direttiva n.76/207/CEE del 9.02.1976 in tema di discriminazione tra i sessi) nell'ambito di una specifica questione, evidenzia in via indiretta la contrarietà della norma interna con quella comunitaria, NON si potrebbe considerare venuto meno il presupposto dell'obbligazione tributaria e, conseguentemente, originato il diritto al rimborso. Principio che si vuole ritratto, essenzialmente, dalla nota sentenza della Corte europea, del 25.07.91 nella causa C-208/90 - Emmott -. Pur dovendo rimarcare come, sia in detta vertenza come in altre a favore delle amministrazioni

valer

finanziarie, le soluzioni interpretative offerte dalla Corte parrebbero essere state giustificate o da circostanze del tutto peculiari alla singola questione trattata o dalla necessità di non provocare effetti dirompenti sui sistemi finanziari degli stati nazionali.


L'evidente controvertibilità della questione di diritto affrontata, giustifica la compensazione delle spese di lite. La Commissione

P. Q. M.

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Savona, 3 marzo 2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 66/1/2011 Commissione Tributaria Provinciale di Savona - Presidente: Picozzi, Relatore: Schito

Intitolazione:

IRPEF – rimborso somme erroneamente trattenute – art. 38 D.P.R. n. 602/1973 - dies a quo – data di pubblicazione della sentenza della C.d.G. U.E. che dichiara la norma interna in contrasto con quella comunitaria

Massima:

Nel caso in cui la normativa interna contrasti con una direttiva comunitaria o con l'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, il momento in cui il diritto alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto dallo Stato per effetto di tale normativa può essere fatto valere va individuato in quello in cui il contribuente ha la conoscenza dell'esistente contrasto, conoscenza da presumersi alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia che lo ha affermato; conseguentemente, il termine di 48 mesi previsto dall'art. 38 del d.p.r. n. 602/1973 può farsi decorrere solo da tale data e non prima (fattispecie relativa al rimborso di somme indebitamente trattenute per effetto del regime agevolato per gli incentivi all'esodo di cui all'art. 19, c. 4-bis, d.p.r. n. 917/1986, dichiarato incompatibile con il diritto comunitario dalla sentenza della Corte di Giustizia 21/07/2005, C-207/04 "Vergani", pubblicata il 3/09/05, data da cui la commissione ha fatto decorrere il termine previsto dall'art. 38 cit.)

Riferimenti normativi: T.U. 917/1986 , Art 19, comma 4 bis
D.P.R. 600/1973, Art. 38
Sentenza Corte di Giustizia C- 207/04 del 21/7/2005



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PICOZZI	MAURIZIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SCHITO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ICARDI	MARINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 856/10 depositato il 24/08/2010
- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 1997 contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI SAVONA

proposto dal ricorrente:

MALNATI PIETRO
VIA GUIDOBONO 30 17100 SAVONA SV

difeso da:

LAZZARINI CRISTINA
VIA GUIDOBONO 30 17100 SAVONA SV

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 856/10

UDIENZA DEL

12/04/2011 ore 10:00

SENTENZA

N°

66

PRONUNCIATA IL:

12/4/11

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11 APR 2011

Il Segretario

COLLAZIONE TRIBUTARIA
CANTONE SAVONA

FATTO

Il Signor Malnati Pietro, già dipendente ENEL, aveva percepito all'atto della cessione del rapporto di lavoro, 30/6/2007, la somma di lire 58.229.190 a titolo di incentivo all'esodo, senza usufruire, però, non avendo compiuto l'età di 55 anni, della riduzione del 50% sulle ritenute operategli a titolo di IRPEF, prevista dall'allora vigente art. 19, c. 4° bis del T.U. 917/86, al compimento dei 55 anni per gli uomini e dei 50 anni per le

Con istanza del 19/8/09, il Signor Malnati Pietro chiedeva all'Agenzia delle Entrate di Savona il rimborso del 50% delle suddette ritenute IRPEF, oltre interessi di legge, giustificando il suo diritto in forza della sentenza della Corte di Giustizia Europea C-207/204, c.d. sentenza "Vergani", che aveva dichiarato discriminatorio il succitato art. 19, c.4° T.U.917/86 perchè in contrasto con l'art. 5 della Direttiva del Consiglio Europeo 76/207/CGG che sanciva la parità tra uomo e donna nelle condizioni di lavoro, sentenza confermata dall'ordinanza della stessa Corte di Giustizia n. 7 del 16/1/08.

Contro il silenzio rifiuto dell'Agenzia delle Entrate di Savona il summenzionato contribuente, rappresentato e difeso dagli Avv. Federico Ascheri e Cristina Lazzarini, proponeva ricorso a questa Commissione ribadendo la spettanza del rimborso alla luce dei principi affermati dalla Corte di Giustizia CEE con le succitate pronunce, escludendo l'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 38 DPR 602/73, decorrendo tale termine dal momento in cui il contrasto tra legge nazionale e comunitaria viene dichiarato attraverso la pubblicazione delle sentenze della stessa Corte di Giustizia, nella fattispecie dalla data di pubblicazione, 12/4/08 dell'ordinanza del 16/1/08, che in via definitiva si era espressa sulla portata e sugli effetti della precedente sentenza C 207/04 del 21/7/05. Citava a sostegno sentenze in tal senso della C.T.R. Di Roma, sez. IV° n. 204/4/2009 del 20/10/09 e della C.T.P. di Ancona, sez. I° n. 316/1/09 del 19/10/09.

Rilevata, quindi, la tempestività dell'istanza, chiedeva in via principale condanna dell'Agenzia al rimborso del 50% dell'IRPEF trattenutagli sull'incentivo all'esodo come risultante da prospetto di liquidazione allegato, o dall'importo emerso in corso di causa.

Nelle controdeduzioni formulate in sede di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Savona replicava alle argomentazioni del ricorrente, osservando, in richiamo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che il termine di decadenza ex art. 38 DPR 602/73, operava in tutte le ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, a prescindere dalle ragioni di fatto e di diritto adottate e che la detta inesistenza sia originaria o sopravvenuta ed eccepiva, quindi, la tardività dell'istanza di rimborso.

Rilevava che, anche a voler considerare il presupposto del rimborso conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea, questa doveva essere considerata quella del 2005 e non quella del 2008, di talchè l'istanza di rimborso risultava egualmente tardiva.

Affermava altresì l'insufficienza della documentazione prodotta con l'istanza a verificare l'esistenza del presupposto per procedere al rimborso.

Affermava inoltre che ove si ritenesse di applicare il presupposto per il rimborso della pronuncia della Corte Europea, trovava applicazione allora il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, 2° c. D.L.vo 546/92 risultando anche in tal caso tardiva l'istanza di rimborso, in data 19/8/01 rispetto alla pronuncia della sentenza della Corte Europea 21/7/05.

Nell'udienza di trattazione del 12/1/11, le parti, come in verbale rappresentate, si confermavano nei rispettivi assunti, ma la Commissione, ravvisata la necessità di approfondire l'esame delle questioni sollevate, rinviava la pronuncia della decisione, a' sensi dell'art. 35 D.L.vo 546/92.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento preliminare all'asserita dell'Agenzia mancanza di prova documentale sull'avvenuta percezione delle somme oggetto della richiesta di rimborso a titolo di incentivo all'esodo, la Commissione ritiene che tale presupposto sia desumibile dalla dichiarazione di quietanza allegata contenente il dettaglio ENEL della liquidazione dell'indennità corrisposta a seguito della risoluzione consensuale anticipata del rapporto di lavoro, a' sensi della determinazione dell'Amministratore Delegato n. 505 del 26/3/97, ove la riduzione del 50% non risulta applicata.

Nel merito, il ricorso appare fondato.

La declaratoria di illegittimità dell'art. 17, c. 4° bis (poi art. 19, c. 4°bis) TU 917/86 ad opera della sentenza della Corte di Giustizia c. 207/04 del 21/7/05, nota come sentenza Vergani, per violazione del principio di non discriminazione di cui all'Art. 5 della Direttiva 76/202 ha comportato Invero problemi di interpretazione e di applicazione nel nostro ordinamento interno. Il legislatore nazionale, infatti, con l'art. 36 c. 23° del DL 4/7706 n. 223, conv., nella L.4/8/06, n. 248, ha abrogato il disposto discriminatorio dell'art. 19 c. 4° bis TU 917/86, mantenendone però l'applicazione ai rapporti di lavoro cessati prima della data del 14/7/06, o cessati da tale data, ma in applicazione di accordi anteriori. Ne è derivata la presa di posizione dell'Amministrazione Finanziaria che, con la ris. 13/10/06,

adducendo che la sentenza della Corte di Giustizia si era limitata ad affermare la disparità di trattamento tra uomini e donne per l'accesso al beneficio di cui trattasi, senza disporre che il legislatore nazionale avrebbe dovuto estendere agli uomini il più favorevole limite di età per le donne, ha escluso l'efficacia della detta sentenza per il giudice nazionale.

Le problematiche interpretative che ne erano derivate avevano determinato il rinvio pregiudiziale da parte della C.T.P.di Latina alla Corte di Giustizia che, con ordinanza del 16/1/08, aveva ribadito l'obbligo del giudice nazionale, fino all'effettivo ripristino della parità di trattamento, di disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la rimozione da parte del legislatore, e di applicare ai componenti della categoria sfavorita, lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria.

A seguito di tale pronunciamento, l'Amministrazione Finanziaria ha, con la Circ. 29/12/08 n. 62/E, mutato orientamento riconoscendo l'applicabilità anche agli uomini del più favorevole limite temporale riservato alle donne.

E conformemente a tale ultimo orientamento, nel caso in esame l'Agenzia delle Entrate di Savona in effetti nelle sue controdeduzioni non ha contestato in via di principio il diritto al rimborso del contribuente, ma ha opposto l'intervenuta decadenza, per essere stata l'istanza di rimborso proposta oltre il termine decadenziale di 48 mesi previsto dall'art. 38 DPR 602/73 dalla data di effettuazione delle ritenute operate dal sostituto d'imposta. L'assunto non può, tuttavia essere condiviso nella fattispecie in cui, sussistendo un contrasto tra norma nazionale e norma comunitaria, non può trovare applicazione l'art. 38 del DPR 602/83, non avendo il contribuente delle norme comunitarie quella conoscenza che ha invece delle norme nazionali e non è in grado di conoscere l'esistenza del contrasto e, quindi, di far valere i suoi diritti. E a dirimere il contrasto tra norma comunitaria e norme di legge nazionali con essa incompatibili, trova pacifica applicazione il principio, discendente dall'art. 11 della Costituzione, affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze 8/6/1984 n. 170 e 11/7/1989 n.389, sulla preminenza delle norme comunitarie direttamente applicabili rispetto alle norme nazionali, anche se di rango legislativo, senza che ciò comporti alcun effetto estintivo, ma solo la disapplicazione della norma interna incompatibile con la conseguenza che " qualsiasi giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore che successiva alla norma comunitaria".

Tale principio è stato recepito dalla Corte di Cassazione che ha sottolineato il carattere vincolante e di diretta applicazione delle Direttive e dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, tanto da disapplicare le norme difformi di diritto interno (Cass.Sez.Un. 12/4/1996 n. 3457).

E in riferimento al termine decadenziale eccepito dall'Agenzia, trova diretta applicazione il principio, da considerarsi principio generale di diritto comunitario, affermato dalla Corte di Giustizia con la sentenza 25/7/91, (causa c 208/90 , Emmott), secondo la quale " fino a quando una direttiva non è correttamente trasportata nel diritto nazionale, lo stato inadempiente non può eccepire la tardività di un'azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti ad esso riconosciuti dalle disposizioni di tale direttiva.

Alla stregua di tali principi, quindi, si deve dedurre che il momento in cui il diritto può essere dal contribuente fatto valere, va individuato in quello in cui egli ha la conoscenza dell'esistente contrasto tra la normativa nazionale e quella comunitaria e che, pertanto, fino ad allora deve ritenersi inoperante il termine di decadenza posto dalla normativa nazionale.

Nella fattispecie tale conoscenza non si può presumere avvenuta se non dalla data di pubblicazione, 3/9/05, della sentenza 208/04 "Vergani", sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e quindi il termine decadenziale di 48 mesi, ex art. 38 DPR 602/73, per presentare l'istanza non poteva che decorrere dalla detta data del 3/9/05.

Consegue che l'istanza di rimborso , presentata il 19/8/09, deve ritenersi tempestiva.

Il Collegio, pertanto, confermandosi nell'orientamento più volte espresso dalla Commissione e che consta peraltro affermato anche dalla prevalente giurisprudenza delle Commissioni Tributarie di merito, dichiara, in accoglimento del proposto ricorso, competere l'invocato rimborso.

La novità e la particolarità delle questioni trattate giustificano, la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.


A scioglimento della riserva.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso. Spese di lite compensate.

Savona 12/4/2011

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



Sentenza 14/12/2011 Commissione Tributaria Regionale della Liguria - Presidente: Moraglia, Relatore: Chiti

Intitolazione:

IRPEF - reddito di lavoro autonomo – principio di cassa - mancato incasso nell'anno accertato – onere della prova – grava sul contribuente

Massima:

Dal momento che i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo (ex art. 54 T.U.I.R.) sono tassati “per cassa”, è onere del contribuente dimostrare che i compensi che l'Ufficio ha accertato con riferimento ad un dato anno di imposta, in realtà, in tale anno, non sono mai stati percepiti.

Riferimenti normativi: T.U. 917/1986 , Art. 54



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 581/09

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI GENOVA

SEZIONE 12

23/04/2010 ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	MORAGLIA	GIACOMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CHITI	ALFREDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	COTTA	ANTONELLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

23 APR. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21 MAR. 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 581/09
spedito il 17/03/2009
- avverso la sentenza n° 93/07/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LA SPEZIA
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO SARZANA

proposto dal ricorrente:

CALBUCCI MAURO
PIAZZA MATTEOTTI 21 19038 SARZANA SP

difeso da:

DOTT. TORTORA ANTONINO
VIA SOMMOVIGO 37/A 19021 ARCOLA SP

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 860010200346 IVA+IRPEF+IRAP 2003

Fatto e svolgimento del processo

Il contribuente Coibucci Mauro impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate rideterminava il reddito IVA IRPEF-IRAP per l'anno 2003, a fronte della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi ed in seguito ad un P.V.C. della Guardia di Finanza.

Il contribuente sosteneva la illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 42, commi 2,3 DPR 600/73, nonché dell'art. 54, comma 1 e dell'art. 109 comma 2 TUIR.

Inoltre affermava che i maggiori ricavi erano stati determinati sulla base dell'elenco delle fatture, senza procedere prima ad un esame più approfondito sul merito.

In particolare esponeva che le fatture n.11 e n.12 emesse nei confronti della ditta Alibrandi Impianti Srl, avendo per oggetto compensi di amministratore e procuratore relativi agli anni 2001, la prima e 2002, la seconda, non erano state rimosse.

Altresì la fattura n.13 di euro 54.276,00 concerneva compensi per provvigioni e prestazioni professionali riferite al periodo 2000-2001-2002 e pertanto non doveva esserne tenuto conto per l'anno 2003.

L'Ufficio si costituiva in giudizio contestando l'assunto del ricorrente, sostenendo che il contribuente non aveva dato prova di quanto affermato in ricorso.

La Commissione tributaria Provinciale di La Spezia con la sentenza n.93//07 accoglieva in parte il ricorso dichiarando fondata l'impugnazione relativamente alla fattura per mediazione e prestazione

occasionale. Compensava le spese di lite.

Avverso detta decisione propone appello il contribuente, che avanzava i seguenti motivi di doglianza : 1) Violazione dell'art. 54, comma 1 TUIR e 115 Cpc per aver ritenuto soggetti ad imposizione i compensi di consulenza occasionale non riscossi dal contribuente.

2) a) ai fini IVA violazione dell'art.5, comma 1 e 2 DPR n.633/72 relativamente al compenso per amministratore e per consulenza occasionale.

b) violazione dell'art. 9 comma 1 punto 7) del DPR n.633/72, in relazione alle provvigioni, in quanto si tratterebbe di servizi di intermediazione relativi a beni in esportazione.

Comunque sia le fatture di cui al punto a) che quelle di cui al punto b) sono rimaste insolute senza possibilità di storno a credito.

3) Violazione dell'art. 112 Cpc e art. 2 D.Lgs. N.446/1997 relativa ad IRAP per compensi di amministratore e consulenza occasionale.

L'Ufficio si costituiva in giudizio, svolgendo appello incidentale, con il quale contestava i singoli motivi di appello e chiedendone il rigetto. In accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza impugnata e confermare l'avviso di accertamento.

MOTIVI

Sul primo motivo di appello osserva codesta Commissione che l'art. 54, comma 1 TUIR prevede la tassazione dei compensi percepiti nel periodo d'imposta di cui si tratta, secondo il principio di cassa.

Orbene il contribuente ha fornito la prova che nel 2003, periodo d'imposta oggetto del presente contendere, non aveva incassato le

somme relative ai compensi di amministratore e consulenza occasionale. È stata, infatti prodotta in giudizio una lettera raccomandata a.r. dell'Avv. Masnardi in data 14/05/2004 in cui si richiede alla ditta Alibrandi Impianti Srl il pagamento delle somme dovute al Sig. mauro Colbucci per le prestazioni di amministratore e per l'attività di consulenza. Inoltre, è agli atti la lettera di convocazione della riunione di conciliazione inviata il 31/05/2004 dalla Commissione Provinciale di Conciliazione di Massa Carrara alla ditta Alibrandi Impianti srl ed al sig. Mauro Colbucci e successivo verbale di mancata conciliazione, per assenza della ditta Alibrandi Impianti srl, redatto il 7 luglio 2004.

Da tali atti è dato desumere, senza ombra di dubbio, che nel 2004 il contribuente non aveva ancora percepito i compensi a lui spettanti.

Altresì fondata è la doglianza in punto violazione dell'art. 5 comma 1 e 2 DPR n.633/72: infatti il compenso di amministratore è assoggettabile ad Iva se svolto in maniera abituale, escludendo l'imposizione se tale attività viene svolta in via occasionale, come nel caso di specie.

Altresì da escludersi l'assoggettabilità per le prestazioni svolte nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa come quello effettuato dal Colbucci per la Srl Alibrandi Impianti Srl.

Il primo motivi di appello deve, pertanto, ritenersi fondato e andrà accolto.

Con il secondo motivo il contribuente lamenta la violazione dell'art. 9, comma 1, punto 7) del DPR n.633/1972 che esclude l'assoggettabilità ad Iva delle prestazioni per servizi di intermediazione relativi a

prestazioni eseguite fuori dal Territorio degli stati membri della C.E.E.

Dalla documentazione prodotta in atti si desume che le prestazioni di servizi erano eseguite in paesi non facenti parte della CEE, come la Libia.

E' altresì provato dai documenti prodotti che le fatture 11,12,13 sono rimaste insolute e come tali il contribuente ha diritto a detrarre da esse l'Iva.

Come ulteriore punto di doglianza viè la violazione dell'art. 112 cpc e l'Art. 2 D.Lgs. N.446/1997, relativa all'applicazione dell'IRAP sui compensi per l'attività di amministrazione e consulenza occasionale.

Non vi è dubbio che il soggetto in questione non è un'impresa né svolge l'attività di intermediazione con rilevante apporto di mezzi o capitali.

Le sue prestazioni sono svolte personalmente senza l'apporto di dipendenti e con organizzazione minima, tale da non poter soggiacere all'imposizione IRAP.

Anche questo motivo di appello risulta fondato ed andrà accolto.

Le motivazioni di cui sopra escludono la fondatezza dei motivi esposti nell'appello incidentale dall'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere respinto.

P.Q.M.

In parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello del contribuente, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del presente grado di causa liquidandole complessivamente in Euro 1.000,00 oltre oneri accessori come per legge.

Genova li 23/04/2010

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent, sharp peak at the top followed by a series of smaller, connected loops and a final horizontal stroke.